

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	23
GIUSTIZIA (II) .....	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	45
DIFESA (IV) .....	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	48
FINANZE (VI) .....	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	79

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 76.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	Pag.	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	102
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	108
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	111
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	160
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	163
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI .....	»	189
INDICE GENERALE .....	Pag.	192

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza  
del presidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.**

**Testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abb.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, nell'illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente come esso – sottoposto all'esame del Comitato a seguito della richiesta ad esso pervenuta ad opera della Commissione Affari costituzionali a norma dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento – presenti alcuni profili problematici con riferimento agli ambiti di competenza dell'organo, con particolare riguardo al coordinamento con l'ordinamento vigente.

A tale proposito, segnala in particolare che il testo interviene su di una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa e che, al fine di assicurare il coordinamento con l'ordinamento vigente, esso non effettua tutte le novelle e tutte le abrogazioni che sarebbero state necessarie. In termini problematici, si pone in particolare la mancata abrogazione del sesto comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, recante la norma sanzionatoria di una norma incriminatrice che viene invece modificata dal testo unificato e abrogata nella fonte originaria.

In termini più generali, stante la complessità della normativa vigente, riterrebbe opportuno il conferimento di una delega al Governo per la redazione di un testo unico che raccolga in un organico contesto la normativa in materia.

Gianluca PINI, *presidente*, ritiene inopportuno che si conferisca una delega al Governo in una materia così delicata, reputando che al coordinamento normativo dovrebbe provvedere il Parlamento nell'ambito dell'attività istruttoria che gli compete. Ritiene che, al più, al Governo potrebbe essere conferita una delega solo in quanto volta all'adozione di un testo unico meramente compilativo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, dopo aver precisato che la delega della

quale prospettava il conferimento riguardava evidentemente l'adozione di un testo unico di natura meramente ricognitiva e non innovativa, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abbinate come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della I Commissione e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla medesima Commissione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;

rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il testo unificato all'esame presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca un complesso di interventi in materia di disciplina dei partiti politici e contiene in particolare misure volte a favorire la partecipazione democratica, disposizioni finalizzate ad incentivare la trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti politici, nonché a favorire la trasparenza in occasione della presentazione, da parte dei partiti medesimi, delle liste in competizioni elettorali;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, l'articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-bis e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l'articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi

18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all'esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o si sovrappongono alla normativa vigente; in particolare:

l'articolo 2, comma 4, con riferimento all'applicazione ai partiti, movimenti e gruppi politici delle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute, si affianca, allargandone l'ambito soggettivo di applicazione (attualmente limitato ai soli partiti) e con formulazione leggermente difforme, all'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, che non risulta oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 9;

l'articolo 4, che detta talune disposizioni in materia di trasparenza nelle elezioni, incide sull'ambito applicativo del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, senza essere tuttavia formulato – come invece l'articolo 3 – in termini di novella;

l'articolo 6, operando al di fuori di un idoneo contesto normativo, ai commi da 2 a 6, interviene in materia di obblighi dichiarativi dei partiti e degli altri soggetti indicati al comma 2. Alla luce della nuova disciplina, l'articolo 9, comma 1, lettera a), abroga i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, intervenendo tuttavia sulla sola norma incriminatrice e non anche sulla norma sanzionatoria, contenuta al sesto comma dell'articolo 4 della richiamata legge – della quale andrebbe pertanto valutata l'abrogazione – i cui contenuti vengono riprodotti dal comma 12 dell'articolo 6;

infine, l'articolo 6, comma 14, in materia di collegamento dei partiti, movimenti e gruppi politici con fondazioni o associazioni, fa sistema con l'articolo 3, comma 4, del già citato decreto-legge n. 149 del 2013, nel cui ambito avrebbe dovuto essere inserito;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, dovrebbe essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l'individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l'opportunità – come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo – di delegare il Governo all'elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che rac-

colga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici.

Il Comitato osserva inoltre quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero effettuare i coordinamenti e le abrogazioni indicate in premessa ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (*Seguito dell'esame e rinvio*) .....

6

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato lo scorso 3 maggio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il 16 maggio 2016 si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti della Corte dei conti e dei sindacati e che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 11 giugno 2016.

Anche a nome del presidente della I Commissione, propone, pertanto, se non vi sono obiezioni, di svolgere una seduta per l'espressione del parere nella giornata dell'8 giugno.

Le Commissioni concordano.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati Atto n. 295 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei relatori</i> ) .....	9

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il vice-ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e il sottosegretario per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.**

**Atto n. 295.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sullo schema di decreto legislativo sono pervenute le osservazioni scritte della CONSOB, del Consiglio nazio-

nale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dell'Associazione italiana revisori contabili.

Segnala inoltre che le deputate Sandra Savino e Gebhard hanno trasmesso a loro volta memorie scritte sul provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel sottolineare l'importanza e la complessità dello schema di decreto, informa che i relatori hanno formulato una proposta di parere favorevole con una condizione e numerose osservazioni (*vedi allegato*), la quale raccoglie molti dei rilievi espressi sul provvedimento dalle memorie scritte trasmesse alle Commissioni.

In particolare illustra la condizione contenuta nella proposta di parere, la quale chiede al Governo di specificare che l'incarico di revisione sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico: al riguardo sottolinea come tale precisazione

potrebbe costituire un ulteriore elemento a salvaguardia della necessaria terzietà dei revisori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, d'intesa con la Presidente della Commissione Giu-

stizia rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 7 giugno prossimo, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. (Atto n. 295).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/56/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/56/UE debba ritenersi fissato al 17 aprile 2016, prorogato al 17 luglio 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario complesso e in evoluzione, e sia volto a recepire nell'ordinamento italiano la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati promossa dagli organismi dell'Unione europea attraverso l'adozione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e del regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione europea;

evidenziato come la riforma della revisione legale dei bilanci delle società si inserisca in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema nel suo complesso e per rinforzare il più possibile gli strumenti di prevenzione delle crisi finanziarie, in particolare attraverso il miglioramento dei presidi posti a tutela della veridicità e dell'affidabilità dei bilanci;

rilevato come le nuove regole europee contengano una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, stabilendo ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci di tali ultimi enti;

evidenziato altresì come una delle principali novità apportate dallo schema di decreto alla legislazione nazionale in materia sia costituita dall'introduzione della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio, i quali, sebbene espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico (cui si applica attualmente un regime più rigoroso), saranno comunque assoggettati ad alcune delle norme previste per questi ultimi, inserendo quindi in tale contesto normativo un'ulteriore categoria di soggetti, cui si applica non soltanto il regime generale previsto dalla direttiva e dal regolamento, ma un corpo di disposizioni attenuato rispetto al regime speciale previsto per i predetti enti di interesse pubblico;

rilevato altresì come lo schema di decreto, nel perseguire l'adeguamento della normativa nazionale alle norme comunitarie, intenda: individuare con maggiore precisione i cosiddetti principi di revisione internazionali; precisare meglio quali sono i soggetti responsabili della revisione; rettificare la definizione di rete di revisione contabile; precisare le modalità di svolgimento della revisione legale; assicurare l'indipendenza e l'obiettività dell'operatore che effettua la revisione; migliorare l'organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale; rafforzare la collaborazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri e di Paesi terzi; migliorare i meccanismi di controllo della qualità sui revisori legali; precisare l'attività di vigilanza svolta in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB; rafforzare e precisare i principi di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale e scetticismo professionale; integrare gli strumenti sanzionatori previsti nel caso di violazione delle norme del decreto legislativo n. 39;

sottolineata l'esigenza di prevedere esplicitamente l'applicazione della regola sul *cooling off period* per quanto riguarda gli incarichi di revisione sui sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio;

considerato che lo schema di decreto legislativo contiene alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione, che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, o perché richiedono interventi preventivi, propedeutici al rispetto degli obblighi stessi (ad esempio in tema di requisiti organizzativi), o perché per loro stessa natura devono applicarsi a partire dall'inizio di un dato esercizio sociale, non potendosi applicare con riguardo agli esercizi sociali in corso;

rilevata conseguentemente la necessità di integrare la disciplina transitoria di cui all'articolo 27 dello schema di decreto, al fine di prevedere disposizioni transitorie corrispondenti anche con riguardo alla Consob, in relazione a competenze, poteri, controllo della qualità e sanzioni;

evidenziata altresì la necessità di assicurare la continuità della vigenza dei principi di riferimento già adottati alla data di entrata in vigore del decreto e della convenzione sottoscritta al riguardo nel 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da mantenere valido l'attuale quadro di riferimento fino all'emanazione dei nuovi principi sulla base delle nuove convenzioni;

considerata l'opportunità di tenere conto della disciplina sulla revisione legale vigente nella Regione Trentino Alto Adige e nelle province autonome e di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei relativi statuti, che attribuiscono a tali enti competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa;

osservato, in merito alla disciplina della formazione permanente dei revisori, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, che tale formazione può essere offerta anche per il tramite di soggetti pubblici o privati, a condizione che abbiano stipulato una apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata a garantire che la

formazione stessa risponda a requisiti di esperienza e professionalità; al medesimo fine di garantire una adeguata qualità della formazione, è inoltre previsto che detti soggetti siano caratterizzati, tra l'altro, da una adeguata struttura organizzativa, una articolazione territoriale, esperienza triennale e un numero minimo di otto dipendenti: tali requisiti dovrebbero prevenire il possibile fenomeno di enti istituiti appositamente e in modo improvvisato al fine esclusivo di trarre lucro dalla esigenza degli iscritti al registro di seguire corsi di aggiornamento e formazione permanente;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la richiamata soglia degli otto dipendenti appaia eccessivamente restrittiva, determinando la conseguenza di escludere dalla possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze enti che, pur non avendo tale numero di dipendenti, sarebbero pienamente in grado di erogare corsi professionali adeguati, considerato anche che il numero minimo di otto dipendenti è soltanto uno dei molteplici requisiti previsti dal nuovo articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39, come sostituito dallo schema, volti a garantire la professionalità degli enti formatori, e come tale formulazione della disposizione, a titolo di esempio, escluderebbe gli ordini professionali territoriali, pur essendo gli stessi tradizionalmente attivi nella formazione, ma spesso caratterizzati da un numero di dipendenti inferiore a otto: pur essendo chiara la finalità di tale soglia minima, si ritiene quindi che la stessa costituisca un criterio esclusivamente formale e tale da comportare effetti negativi più che vantaggi sul piano della formazione continua, rilevandosi quindi l'opportunità di eliminare la predetta soglia, tenuto conto che la relativa funzione di garanzia sarebbe comunque svolta dall'Amministrazione, esercitando le proprie attribuzioni in merito alla valutazione e alla scelta dei soggetti da convenzionare nel rispetto dei parametri relativi alla adeguata struttura, alla arti-

colazione e alla documentazione della capacità di organizzare ed offrire corsi di formazione,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto, provveda il Governo a integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010 nel senso di specificare che l'incarico di revisione sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio, di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di formazione continua, valuti il Governo l'opportunità, alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 39, di sostituire, dopo le parole: « numero di dipendenti », le parole: « non inferiore a otto unità salvo che per le associazioni operanti, anche per il tramite di strutture affiliate, nell'ambito dell'attività di revisione », con la seguente: « adeguato »;

b) con riferimento al nuovo articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 39, introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, relativo all'organizzazione del lavoro del revisore legale o della società di revisione, il quale, al comma 4, obbliga il revisore o la società di revisione a conservare la documentazione delle violazioni delle norme nazionali e della UE, fatta eccezione per quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze delle violazioni e delle misure adottate per porvi rimedio, valuti il Governo l'opportunità di specificare quali violazioni nell'organizzazione interna siano da considerarsi di « lieve entità »;

c) con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto tale previsione è già contenuta nell'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto;

d) con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 17 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2010, prevedendo che la Consob possa applicare l'intero catalogo sanzionatorio, comprese le sanzioni caratterizzate da minore afflittività, richiamando in tale ambito non solo il comma 1 dell'articolo 26 (come già previsto), ma anche i commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 26, in analogia a quanto previsto per i revisori degli enti di interesse pubblico, allo scopo di poter sanzionare i casi di inottemperanza, da parte dei revisori degli «enti sottoposti a regime intermedio», alle raccomandazioni formulate dalla Consob in esito al controllo della qualità, disciplinata nell'articolo 20, comma 17;

e) con riferimento all'articolo 22 del decreto legislativo n. 39, relativo alle competenze e ai poteri della Consob, come sostituito dall'articolo 20 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendovi il seguente comma:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto la Consob può avvalersi di esperti o di appartenenti ad organismi pubblici o privati, selezionati con procedure di evidenza pubblica e muniti della necessaria professionalità, sulla base di quanto stabilito con apposito regolamento della Consob. Gli oneri rivenienti dall'attuazione di tali disposizioni trovano copertura attraverso il ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 22 dicembre 1994, n. 724, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

f) con riferimento all'articolo 20 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 39

del 2010, relativo alla collaborazione tra le attività, nel senso di sostituire, le parole: « Per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 nonché degli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-bis » con le seguenti: « Ai fini dell'individuazione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio », in quanto il Capo VII del decreto legislativo n. 39, nel cui ambito è posto il predetto articolo 23, non riguarda la vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 e sugli enti sottoposti a regime intermedio, ma la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione di tali enti;

g) con riferimento all'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto, il quale integra le disposizioni finali del decreto legislativo n. 39 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo la lettera b) la seguente:

« c) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

h) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina transitoria di cui all'articolo 27 dello schema di decreto, inserendovi i seguenti ulteriori commi:

« 10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, commi da 2 a 4, 9-bis, commi 1 e da 3 a 8, 10, commi da 1 a 11 e 13, le disposizioni di cui agli articoli da 10-bis a 10-quinquies, da 13 a 17 e da 19 a 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attività, la Consob effettua il controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

11. Le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano alle violazioni commesse dalla data di rispettiva applicazione di ciascuna delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto. Alle violazioni commesse anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.

12. I principi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi adottati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto.

13. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1,

9-bis, comma 2, 10, comma 12, e 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e l'Istituto nazionale dei revisori legali.»;

*i)* per ragioni di coordinamento con le integrazioni proposte dalla lettera *h)*, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 27 dello schema di decreto;

*l)* con riferimento alla formulazione tecnica degli articoli 3, 12, 16, 17, 20 e 21 dello schema di decreto, interamente sostitutivi di articoli del decreto legislativo n. 39 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di fare in modo che, nell'ambito delle novelle, i commi siano numerati in termini progressivi;

*m)* con riferimento alle fattispecie penali contenute nel decreto legislativo n. 39, in particolare per quanto attiene all'articolo 29 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 21 dello schema, il quale conferma le previsioni relative al reato di impedito controllo, si segnala come la disposizione vigente, la quale prevede, al comma 1, l'ammenda fino a 75.000 euro, sia da ritenersi depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda: valuti pertanto il Governo se la novella del predetto articolo 29 operata dallo schema di decreto possa produrre un effetto di ripenalizzazione della richiamata condotta.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	14
7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	14

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 maggio 2016.

Paola BOLDRINI (PD) segnala ai colleghi della Commissione affari sociali che, insieme ad altri deputati della Commissione difesa, ha avuto occasione di conoscere da vicino e in maniera approfondita l'attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze grazie a una visita organizzata nell'ambito delle missioni programmate da questa Commissione. Per dare modo a tutti di conoscere il lavoro svolto dalle maestranze dello Stabilimento, ritiene che sarebbe utile svolgere un'apposita audizione informale. Inoltre, considerato che le attività svolte dallo Stabilimento comprendono oltre al resto la produzione di alcune tipologie di farmaco destinate a tutta la collettività, e quindi non solo ai militari, riterrebbe utile audire anche l'Agenzia italiana del farmaco, per riflettere sulla possibilità di iniziative per valorizzare il ruolo dello Stabilimento in questo ambito.

Tatiana BASILIO (M5S) dichiara di condividere la proposta della deputata Paola Boldrini, sottolineando come anche il suo gruppo reputi di grande importanza far conoscere il lavoro svolto dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Suggestisce, pertanto, di estendere la platea

dei soggetti da audire, comprendendo anche il direttore e la rappresentanza sindacale unitaria.

Paola BOLDRINI (PD) manifesta perplessità riguardo all'opportunità di ampliare troppo il novero dei soggetti da audire.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) concorda sull'opportunità di svolgere alcune audizioni di approfondimento, ma ritiene preferibile limitarsi all'audizione dei soli soggetti proposti dalla deputata Paola Boldrini.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritiene che l'audizione della rappresentanza sindacale unitaria sarebbe utile e che si dovrebbe anzi prevedere anche l'audizione

di rappresentanti dei dipendenti militari dello Stabilimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, considerata la difficoltà di conciliare i calendari dei lavori di due Commissioni diverse, esprime l'avviso che sia meglio circoscrivere il numero dei soggetti da audire, per evitare che la discussione della risoluzione si protragga troppo a lungo. D'accordo con il presidente Marazziti, propone quindi di limitare l'ambito delle audizioni informali ai soli soggetti sui quali si è registrato un generale consenso. Preso quindi atto che non vi sono obiezioni rispetto alla proposta dei presidenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 16

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 18

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

**Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).**

**C. 3594 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di passare al seguito della discussione, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite XI e XII, svoltasi nella giornata di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 31 maggio.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire nella discussione, oltre al deputato Tiziano Arlotti, che risulta già iscritto a parlare.

Tiziano ARLOTTI (PD), rifacendosi alla ricca letteratura in materia, rileva che i principali difetti evidenziati dal sistema italiano di interventi volti al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale possono essere ricondotti alla residualità, alla frammentazione e all'inefficacia delle misure. Con riferimento alla residualità, il nostro sistema assistenziale si caratterizza, infatti, per l'insufficienza delle risorse investite rispetto alla media degli altri Paesi avanzati e per il fatto che, a causa di ciò, sono le famiglie a doversi fare carico del maggiore peso, sempre più pesante in conseguenza della crisi. All'insufficienza di

risorse corrisponde anche la mancanza di un unico strumento universale di contrasto alla povertà, mancanza che accomuna solo l'Italia e la Grecia. In tale quadro, solo i soggetti rientranti in categorie ben definite, quali, ad esempio, gli invalidi e i disoccupati, possono accedere agli istituti di sostegno del reddito previsti dall'ordinamento nazionale, mentre gli altri possono beneficiare unicamente dei sussidi erogati dai comuni, che si caratterizzano, tuttavia, per una limitata esigibilità, essendo di carattere discrezionale e dipendendo strettamente dalle risorse, spesso esigue, a disposizione. A causa della frammentarietà, poi, si evidenziano a livello nazionale forti disparità di trattamento con riferimento alle medesime categorie di soggetti. Infine, quanto all'inefficacia, numerosi studi hanno dimostrato che le già scarse risorse destinate agli interventi assistenziali sono disperse in interventi diretti anche a soggetti in condizioni reddituali relativamente buone, riducendo in tal modo la potenziale capacità di tali strumenti a migliorare la condizione di chi è effettivamente al di sotto della soglia di povertà. A fronte di tali aspetti, il disegno di legge in esame, a suo avviso, si muove nella direzione giusta, aumentando, in primo luogo, l'ammontare delle risorse da destinare all'assistenza e introducendo uno strumento universale di sostegno basato sul coinvolgimento del soggetto preso in carico. In tal modo, sono valorizzate le competenze e l'esperienza degli enti locali e delle reti territoriali. In secondo luogo, è, a suo parere, apprezzabile la previsione di razionalizzare gli istituti attualmente vigenti per superare le diversità esistenti nell'ambito degli strumenti che perseguono le medesime finalità. Infine, con l'intento di superare l'attuale inefficacia del sistema, il disegno di legge ancora l'accesso alle prestazioni alla verifica della situazione reddituale effettuata sulla base dell'ISEE, che combina elementi economici e patrimoniali, in modo del tutto ragionevole ed aderente alla situazione italiana. L'attuale configurazione dell'ISEE, a suo avviso, ha una buona capacità selettiva e garantisce una maggiore equità di accesso

alle prestazioni. Infatti, il parametro principale rimane il reddito, ma esso è temperato dalla valorizzazione di elementi che permettono di superare l'attuale situazione di svantaggio di alcune categorie, quali i percettori di redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Richiama, a tale proposito, gli esiti delle verifiche condotte nell'ultimo anno, che hanno portato alla riduzione dal 73 per cento al 16 per cento di coloro che, dichiarando un patrimonio nullo, hanno goduto di benefici cui non avrebbero avuto diritto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, concorda con la richiesta, emersa da alcune parti, di intervenire sul testo in esame per fare chiarezza, ricordando che l'obiettivo del provvedimento è quello di allargare, e non di restringere, la protezione offerta dal sistema di *welfare* del Paese.

Manifesta, invece, perplessità rispetto ad altri rilevi emersi nel corso della discussione. In relazione alle competenze regionali, fermo restando quanto previsto dalla Costituzione, sottolinea l'esigenza di superare l'estrema varietà delle prestazioni offerte, assicurando quanto meno un livello minimo di *welfare*.

Quanto agli strumenti di valutazione dello stato di bisogno, ricorda, anche in risposta al collega Simonetti, che il nuovo ISEE è stato pensato anche per tenere conto di possibili forme di evasione fiscale. In ogni caso, obiettivo del riordino dovrebbe essere quello di fornire sostegno al reddito solo a chi si trova in situazioni di oggettiva difficoltà.

Dissente da quanto affermato dalla collega Ciprini circa il rifarsi a modelli tipici di realtà come gli Stati Uniti, osservando che la delega si muove all'interno di una logica propria dell'Unione europea, con pratiche di inclusione attiva. Si tratta di una visione profondamente diversa da quella assistenziale che, diversamente dalla proposta del reddito di cittadinanza richiamata dal collega Cominardi, prevede meccanismi di condizionalità.

Segnala, in conclusione, il legame del provvedimento in discussione con le poli-

tiche attive in materia di occupazione previste dal *Jobs Act* e le innovazioni normative introdotte in tema di formazione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice per la XI Commissione*, condividendo le considerazioni espresse dalla collega Piazzoni, rileva che sia la discussione sia il ciclo di audizioni hanno fatto emergere numerosi elementi utili alle Commissioni per il successivo lavoro di affinamento del testo con riferimento tanto all'impianto generale del disegno di legge quanto a questioni più specifiche, come, ad esempio, la separazione tra previdenza e assistenza, che, come è noto riveste grande interesse per la XI Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.**  
**Atto n. 298.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII sono

chiamate ad esprimere, entro il 9 giugno prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Al parere dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Fa presente che la richiesta di parere non è corredata dal previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto – avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo – la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Da, pertanto, la parola ai relatori per la XI Commissione, onorevole Boccuzzi, e per la XII Commissione, onorevole Mariano.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della collega Mariano, rileva che lo schema di decreto legislativo, attuando la delega conferita dall'articolo 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2013/35/UE recante disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Ricorda, in particolare, che l'articolo 16 ha introdotto un criterio direttivo specifico, aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1,

della stessa legge, per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva. In particolare, il nuovo criterio obbliga gli Stati membri a introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva medesima, misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata direttiva, che deve essere recepita entro il 1° luglio 2016. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 1° agosto 2016.

Fa presente che nell'analisi tecnico-normativa allegata allo schema di decreto si evidenzia che la direttiva 2004/40/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) non è stata mai trasposta negli ordinamenti nazionali, dal momento che, subito dopo la sua adozione, ne sono stati evidenziati i punti critici, in particolare dagli operatori del settore medico che utilizzano la risonanza magnetica per immagini (RMI), i quali hanno sostenuto che le loro attività sarebbero state ostacolate dai rigorosi valori limite di esposizione da essa stabiliti. Pertanto, l'entrata in vigore della direttiva è stata rinviata per due volte, fino al 31 ottobre 2013, per consentirne un riesame alla luce anche di nuovi dati scientifici, tra cui i nuovi orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Quindi, il 26 giugno 2013, è stata adottata, su proposta della Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva 2013/35/UE, in base all'articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente al Parlamento e al Consiglio di adottare direttive recanti prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli *standard* in tal modo fissati devono essere applicati a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.

In particolare, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che l'obiettivo della direttiva 2013/35/UE è quello di garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, impostando valori limite adeguati e fornendo ai datori di lavoro adeguate informazioni sulle necessarie misure di gestione del rischio. Infatti, la direttiva in recepimento mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche di creare, per tutti i lavoratori nell'Unione europea, una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

Per quanto attiene all'ordinamento nazionale, la normativa in materia di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici è recata dal Capo IV del Titolo VIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, su cui incide, pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame. I valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI, anch'esso sostituito dal provvedimento in esame.

Venendo al contenuto dello schema di decreto, che consta di due articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di recepire la direttiva 2013/35/UE. In particolare, l'articolo è composto di un unico comma, suddiviso in nove lettere e dispone, alla lettera *a*), la sostituzione dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 81, che riguarda il campo di applicazione delle disposizioni del Capo IV del medesimo decreto legislativo, riguardante, appunto, l'esposizione ai campi elettromagnetici. Con la nuova formulazione del campo di applicazione della disciplina, l'articolo 206, in primo luogo, precisa che i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. In secondo luogo, in attuazione dell'articolo 10 della diret-

tiva recepita, si rinvia, per il personale di impianti militari operativi e che partecipa ad attività militare, ad un sistema di protezione equivalente e specifico, come disciplinato dagli articoli 245 e 253 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Fa presente, poi, che la successiva lettera *b*), sostituendo l'articolo 207 del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiorna le definizioni ricorrenti nel Capo IV alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2013/35/UE, pur mantenendo, in luogo della definizione di « Livelli di Azione » (LA), quella di « Valori di Azione » già adottata al tempo dell'emanazione del decreto legislativo n. 81, senza osservazioni della Commissione europea.

Osserva che la lettera *c*) sostituisce l'articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che riguarda i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA). In particolare, dopo avere fatto riferimento, nel comma 1, all'allegato XXXVI, parti I, II e III per la determinazione, rispettivamente, delle grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori limite di esposizione VLE relativi agli effetti sanitari, dei valori limite di esposizione VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, il comma 2 dispone l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure immediate in caso di superamento di tali valori limite dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Nell'AIR il Governo afferma che l'obbligo in oggetto non introduce nuovi oneri informativi per le imprese, in quanto tale obbligo è già previsto in altre norme del decreto legislativo n. 81. Segnala, poi, che, in base al comma 3, i VLE si presumono rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che non sono stati superati i pertinenti valori di azione (VA), mentre, sulla base del successivo comma 4, è possibile il superamento dei VA per i campi elettrici e magnetici, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano contemporaneamente verificate determinate condizioni. Allo stesso

modo e con gli stessi limiti, sulla base del comma 5, è possibile il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali, durante il turno di lavoro, ove ciò sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo. Tali eccezioni comportano l'obbligo, previsto dal comma 6, per il datore di lavoro di notificare all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata da una relazione tecnico-protezionistica, contenente, tra l'altro, le motivazioni, il numero dei lavoratori interessati, le tecniche di valutazione utilizzate, le azioni adottate in caso di sintomi transitori, e le informazioni fornite ai lavoratori. Anche in questo caso nell'AIR si evidenzia che gli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza non presuppongono una nuova procedura, trattandosi di comunicare informazioni già possedute dal datore di lavoro in virtù degli obblighi disposti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Segnala che la successiva lettera *d*), interamente sostitutiva dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione. In primo luogo, segnala che il nuovo comma 1 reca il riferimento alle linee guida emanate dalla Commissione europea, dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dall'INAIL e dalle regioni quale supporto tecnico nelle attività di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli elettromagnetici. Il comma 2 prevede, in caso di impossibilità di misurazione dei VLE, la possibilità di effettuare la valutazione con modellazioni, misure e calcoli, che tengano comunque conto dei margini di errore congeniti in tali sistemi di misura. Sulla base del comma 3, la valutazione dei rischi non è dovuta nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, qualora sia già stata fatta a tutela del pubblico o risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. Il comma 4 esenta dalla necessità di effettuare la valutazione, la misu-

razione e il calcolo dei rischi qualora i lavoratori utilizzino attrezzature destinate al pubblico già corredate di una valutazione più rigorosa rispetto ai limiti previsti. Segnala che la riformulazione del comma 5, relativo agli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto in sede di valutazione del rischio, mira a rendere il testo più aderente al contenuto della corrispondente norma della direttiva 2013/35/UE. Infine, il comma 7, fermo restando il sistema di informazione previsto, prevede la possibilità per il datore di lavoro di consentire l'accesso al documento di valutazione dei rischi in tutti i casi in cui vi sia interesse e, viceversa, di negarlo in caso di pregiudizio dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

Osserva che la lettera e), sostituendo l'articolo 210 del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca disposizioni per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, sulla base del comma 1, in caso di superamento dei valori di azione, il datore di lavoro, a meno che non dimostri il mancato superamento dei valori limite di esposizione, è tenuto ad elaborare e attuare un programma di azioni che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite. Il datore di lavoro, inoltre, sulla base del comma 2, è tenuto ad elaborare un programma che preveda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti. Il datore di lavoro, inoltre, nell'elaborazione del programma deve, sulla base del comma 3, adattare le misure in esso contenute alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato di essere portatori di dispositivi medici impiantati o l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici che hanno reso noto il loro stato di gravidanza. Segnala che la relazione illu-

strativa rileva che i successivi commi 4, 5 e 6 non innovano l'attuale normativa relativa, rispettivamente, alla segnaletica, all'informazione e all'uso di misure di protezione specifiche. Si dispone, in particolare, l'utilizzo di un'apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti a campi elettromagnetici che possano superare i valori limite di azione, richiedendo altresì di garantire l'identificazione di tali aree e una limitazione dell'accesso alle stesse. Oltre a ciò si richiede l'adozione di misure di protezione specifiche quali la formazione e l'informazione dei lavoratori, l'uso di strumenti tecnici e ulteriori accorgimenti, incluso il controllo dei movimenti. Il comma 7 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in caso di superamento dei VLE: in particolare, egli è tenuto ad adottare misure per riportare immediatamente i valori sotto le soglie limite; quindi, ad individuare e registrare le cause del superamento e a modificare le misure di protezione e prevenzione per evitare il ripetersi del superamento. Sulla base del comma 8, infine, quando il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.

La successiva lettera f) introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l'articolo 210-bis, recante disposizioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori. Come precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione completa la disciplina già prevista in materia, stabilendo che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori potenzialmente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione ai risultati della valutazione dei rischi, con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione, alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio,

quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Si rileva che lettera *g*), che sostituisce l'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, pur confermandosi, al comma 1, la previsione della periodicità annuale del controllo, fatta salva la possibilità per il medico competente o per l'autorità di vigilanza di disporre periodicità più brevi, la norma, dispone, al comma 2, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori che accusino effetti indesiderati o inattesi un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Analogo controllo è garantito in caso di esposizione superiore ai VLE sensoriali o a quelli per gli effetti sanitari. Infine, il comma 3 chiarisce che i controlli e la sorveglianza sono effettuati a cura e a spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.

La lettera *h*), che sostituisce l'articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina i casi in cui è possibile derogare al rispetto dei VLE. In particolare, la norma subordina tale possibilità, con riferimento a circostanze debitamente motivate, ad una specifica autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, secondo modalità da definire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sulla base del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto di precise condizioni. La relazione illustrativa precisa che la nuova disciplina mira, da un

lato, ad adeguare al sistema generale l'attuale regime autorizzatorio previsto per le risonanze magnetiche e, dall'altro, a salvaguardare eventuali situazioni eccezionali che si dovessero presentare in futuro.

Fa presente, poi, che la lettera *i*) reca alcune modifiche testuali all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per coordinare con le modifiche introdotte la disciplina relativa alle sanzioni, mentre la lettera *l*), infine, sostituisce l'allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81 del 2008 con il corrispondente allegato alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

Da ultimo, segnala che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Matteo DALL'OSSO (M5S) interviene per chiedere ulteriori chiarimenti sul concetto di valore limite di esposizione (VLE) fatto proprio dal provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, precisa che essi corrispondono alle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	26
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 14.40.

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge C. 3651, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la XI Commissione, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla

base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

Ricorda, in via preliminare, che il decreto-legge n. 96 del 1995 ha previsto, per gli anni 1995 e 1996, un regime di aiuti alle imprese del territorio di Venezia insulare e di Chioggia (attraverso l'estensione del regime di aiuti già previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 per i datori di lavoro del Mezzogiorno per gli anni 1994-1996) e che, successivamente, il decreto-legge n.669 del 1996 ha previsto l'applicazione del regime di aiuti anche per l'anno 1997. Il regime di aiuti consisteva in uno sgravio sull'intero ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro e in un'esenzione degli oneri sociali (per la durata di un anno) sulle nuove assunzioni. Secondo i dati forniti dall'INPS, tra il 1995 e il 1997 sono stati concessi benefici contributivi a imprese situate nel territorio di Venezia e di Chioggia per un ammontare complessivo medio annuo di 73,6 miliardi di lire (l'equivalente di 38 milioni di euro), di cui hanno beneficiato oltre 1.800 imprese. Con la Decisione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione, ai sensi dei decreti-legge n. 96 del 1995 e n.669 del 1996, in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, fossero compatibili con il mercato comune solo a determinate condizioni – ad esempio se accordati ad imprese che non sono piccole medie imprese e che sono localizzate al di determinate zone – in assenza delle quali gli interventi, in sostanza, rappresentavano agevolazioni ritenute atte a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

Le decisioni da parte delle autorità nazionali di procedere al recupero delle somme non andarono, tuttavia, nella maggiore parte dei casi, a buon fine, e furono oggetto di numerosi ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari

dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani, che determinarono la sospensione dell'esecuzione, contribuendo così a ritardare le procedure di recupero. Al termine di una lunga vicenda, la Corte di giustizia intervenne con la sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09), osservando che l'Italia era tenuta ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute.

Al fine di dare attuazione alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE e alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2011, il legislatore italiano è intervenuto con l'articolo 1, commi da 351 a 356, della legge n. 228 del 2012, che ha definito una specifica procedura per il recupero delle somme da parte delle imprese che avevano illegittimamente beneficiato del regime di aiuti. Con la sentenza del 17 settembre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea, tuttavia, ha accertato che l'Italia, alla data del 21 gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida inviata dalla Commissione all'Italia), è nuovamente venuta meno all'obbligo di recupero, in quanto gli aiuti non erano stati ancora recuperati integralmente dalle autorità italiane.

Ricorda, inoltre, che, con la sentenza del 3 settembre 2015 (Commissione c. Italia, C-367/14), la Corte, in merito ai criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794 del 2004 che prevede l'applicazione di un tasso di interessi composto – è il caso di Venezia e Chioggia, per le quali la decisione è stata notificata nel 1999 – ha rinviato al diritto nazionale la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è volto a rendere sostenibile (e quindi possibile) il recupero

degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, modificando i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

La proposta di legge in esame, a seguito dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, si compone di un unico articolo. In sede di esame in sede referente, infatti, attraverso l'approvazione di un emendamento della relatrice, si è giunti alla modifica dell'articolo 1 – che inizialmente, oltre a fare riferimento all'articolo 1282 del codice civile in ordine ai criteri di calcolo, interveniva anche sui criteri di decorrenza degli interessi e faceva riferimento alla possibilità per le imprese di compensare con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'INPS – nonché alla soppressione della rubrica dell'articolo 1 e alla soppressione dell'articolo 2, che era volto a disciplinare l'attivazione di un procedimento di rivalsa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, dunque, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo l'applicazione del tasso di interesse semplice (e non del tasso di interesse composto, come previsto dalla normativa vigente, attraverso il richiamo al Capo V del Regolamento (CE) n. 794 del 2004). La norma, inoltre, prevede che gli interessi siano calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, ovvero al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale « rapporti dello Stato con l'Unione europea », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Atto n. 291.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere già presentata nel corso della seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.**

**Atto n. 293.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

#### Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione con una condizione e un'osservazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XII e XIV, il parere di nulla osta delle Commissioni VII e XI nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali con una condizione e un'osservazione.

Comunica, inoltre, che le Commissioni III, IX e X non hanno espresso il proprio parere, mentre la V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, propone le seguenti modifiche di coordinamento del testo:

« Al titolo il primo periodo è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di partiti politici".

Le parole "movimenti o gruppi politici organizzati", ovunque ricorrano nel testo, sono sostituite dalle seguenti "movimenti e gruppi politici organizzati" e le parole "movimento o gruppo politico organizzato" sono sostituite dalle seguenti "movimento e gruppo politico organizzato".

All'articolo 2, comma 3, lettera a), capoverso le parole "la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto" sono sostituite dalle seguenti "consultabile da ogni iscritto".

All'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole "la durata dei relativi incarichi" sono sostituite dalle seguenti "la loro durata".

All'articolo 5, comma 3, le parole "totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "anche parziale degli obblighi di cui al comma 2".

All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole "istituti di credito o da aziende bancarie" sono sostituite dalle seguenti "banche o intermediari finanziari".

All'articolo 6, comma 3, lettera g), le parole "o movimenti politici" sono sostituite dalle seguenti "movimenti e gruppi politici organizzati".

All'articolo 6, comma 5, le parole "primo periodo," sono soppresse.

All'articolo 6, comma 6, primo periodo, le parole "indirizzate con raccomandata" sono sostituite dalle seguenti "trasmesse mediante lettera raccomandata".

All'articolo 6, comma 6, secondo periodo, la parola "trasmesse" è sostituita dalle seguenti "depositate o trasmesse".

All'articolo 6, comma 10, le parole “e non oltre” sono soppresse.

All'articolo 6, comma 11, secondo periodo, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti “comma 6”.

All'articolo 6, comma 12, le parole “dai commi 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti “commi 4 e 5, e di cui al comma 6”.

All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole “di cui al presente articolo” sono sostituite dalla seguente “utilizzatori”.

All'articolo 7-bis, dopo le parole “Camera dei deputati ovvero” sono soppresse” sono inserite le seguenti “, le parole: “alla Camera medesima” sono sostituite dalle seguenti: “alla Camera dei deputati” ».

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo del relatore.

Danilo TONINELLI (M5S), preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Matteo Ricchetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (Nuovo testo C. 3651 Venittelli).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

preso atto che il provvedimento è volto a rendere sostenibile e, quindi, possibile il recupero degli aiuti concessi – e successivamente dichiarati incompatibili con la normativa europea – sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia;

considerato che a tal fine, sono modificati i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, in conformità alla normativa europea e in linea con la

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materia di potestà legislativa esclusiva statale « rapporti dello Stato con l'Unione europea », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291.****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291),

premesso che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

rilevato che l'articolo 1, sotto la rubrica « Libertà di iniziativa privata », individua l'oggetto dello schema di decreto, costituito dalla disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e dalla delimitazione dei relativi regimi amministrativi (comma 1);

evidenziato, con riferimento a tale individuazione, che occorre tuttavia precisare che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;

sottolineato che, nonostante l'enunciazione del comma 1, peraltro, gli ambiti

dei relativi regimi amministrativi non appaiono delimitati da disposizioni dello schema di decreto e rilevato che il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità di espungere dal testo il periodo « e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi », intendendolo riferito alla ricognizione delle singole attività che viene demandata a successivi decreti legislativi;

rilevato, infatti, che, come stabilito dall'articolo 1, secondo comma, il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi, rinviando a questi ultimi la individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990; comunicazione preventiva e autorizzazione espressa;

ricordato, al riguardo, che nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha rilevato come, « nonostante sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti », tuttavia il decreto possiede « caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività » idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione ed ha, altresì, invitato il Governo ad introdurre nello schema di decreto in esame l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini

entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che sui siti istituzionali delle amministrazioni deve essere indicato lo sportello unico al quale i soggetti interessati possono presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente e che sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio;

ricordato, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha osservato che andrebbe precisato, in linea con l'evoluzione ordinamentale, che lo sportello unico deve essere, almeno di regola, « telematico », nonché l'opportunità di precisare nel testo che la data di protocollazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione non deve essere diversa dalla data di effettiva presentazione della segnalazione o comunicazione;

rilevato che il medesimo articolo 2, comma 3, prescrive inoltre che l'amministrazione rilascia una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 2, comma 3 precisa che la predetta ricevuta non è condizione di efficacia della SCIA;

ricordato che il citato parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di precisare che la ricevuta deve essere rilasciata « immediatamente » e che sarebbe incongruo l'inciso che tale ricevuta possa costituire « comunicazione di avvio del procedimento », in quanto l'ambito di applicazione della norma attiene a proce-

dimenti ad istanza di parte, nonché in quanto priva dell'indicazione di un contenuto minimo obbligatorio;

rilevato che l'articolo 2, comma 4, disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione e, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino nonché in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione;

preso atto che il Consiglio di Stato ha segnalato al riguardo l'opportunità della previsione di un termine decorso il quale può attivarsi il potere sostitutivo;

evidenziato che l'articolo 2, comma 5, regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie « costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi »;

evidenziato, altresì, al riguardo, che il parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di evitare automatismi e pertanto, di sostituire le parole « costituiscono illecito disciplinare » con « sono valutabili ai fini dell'illecito disciplinare »;

preso atto che l'articolo 3 dello schema di decreto regolamentare, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, prevedendo che in tali casi l'interessato presenta un'unica SCIA « all'ammini-

strazione indicata nei decreti di cui all'articolo 1 », ossia i decreti di ricognizione dei diversi procedimenti;

osservato che, come rilevato dal Consiglio di Stato, tale rinvio non consente di comprendere quale sia l'amministrazione competente a ricevere la SCIA unica, specie nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sia necessaria altra SCIA;

preso atto che, in base alla disciplina dettata al comma 1, l'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza senza specificare entro quale termine deve essere fatta la trasmissione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di introdurre le innovazioni della disciplina generale in materia di SCIA prevista dal decreto in esame mediante la tecnica della novella della Legge 7 agosto 1990, n. 241 o, alternativamente, assicurando i necessari coordinamenti con la stessa;

b) per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto in esame di cui all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento alla delimitazione degli ambiti dei procedimenti amministrativi relativi alle attività private in quanto, tali ambiti, non appaiono delimitati dalle disposizioni dello schema di decreto e che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;

c) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, che prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati

che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, si valuti l'opportunità di assicurare che tali moduli siano effettivamente standardizzati, esauritivi ed efficaci ai fini dell'alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino;

d) si valuti l'opportunità di chiarire la decorrenza dei termini per la formazione della SCIA e dei termini entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (silenzio-assenso), che dovrebbero decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della comunicazione o istanza;

e) per quanto attiene alla comunicazione o istanza del privato, si valuti l'opportunità di chiarirne il contenuto (dichiarazione della sussistenza dei presupposti, dati necessari per verificarli, per es. presso altre amministrazioni, eventuale domicilio digitale presso il quale ricevere le comunicazioni);

f) si valuti l'opportunità di prevedere che, ricevuta la comunicazione o istanza, l'amministrazione provveda alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241;

g) si valuti l'opportunità di prevedere che, nel caso di comunicazione o istanza a ufficio incompetente, questo la trasmetta all'ufficio competente;

h) si valuti l'opportunità di prevedere che il decorso dei termini per la scia e il silenzio-assenso non faccia venir meno la responsabilità del funzionario che non abbia svolto tempestivamente i controlli;

i) per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto che regolamenta, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (SCIA plurima) si valuti l'opportunità di definire meglio e chiarire la medesima

disciplina in sede di emanazione dei successivi decreti legislativi attuativi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 2014, di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto;

*j)* nel caso si optasse per il mero coordinamento della disciplina prevista dal decreto in esame con la normativa vigente, in luogo della novella della legge 241 del 1990, si valuti l'opportunità di precisare che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal

presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione;

*k)* si valuti l'opportunità di introdurre un congruo termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni del decreto;

*l)* si valuti l'opportunità di prevedere che non vengano richiesti documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

*m)* si valuti l'opportunità di vietare la possibilità che altri enti richiedano ulteriore documentazione da produrre.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 ed abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	33
ALLEGATO (Proposta di parere) .....	44
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	35
Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio) .....	36
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	37

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella (Seguito dell'esame e rinvio) .....	42
--	----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.	
Audizione di Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Vincenzo Casone, professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) (Svolgimento e conclusione) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Disciplina dei partiti politici.

#### Testo unificato C. 2839 ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rileva che, a seguito del dibattito svoltosi ieri sulla questione della mancata previsione, all'articolo 6, comma 12, della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha ritenuto opportuno fare degli approfondimenti al fine di verificare quale fosse la reale volontà della Commissione Affari Costituzionali in merito.

Informa di aver condotto tale verifica facendo riferimento ai lavori preparatori ed, in particolare, alla formulazione del comma 12 dell'articolo 6 prevista dal testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali il 5 maggio scorso ed agli emendamenti approvati il 19 maggio scorso (6. 82. Il Relatore, come modificato dal subemendamento Gasparini 0. 6. 82. 1.), che lo hanno modificato.

In primo luogo, ritiene che occorra tenere presente che il testo unificato del 5 maggio scorso riproduce sostanzialmente all'articolo 6 i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, relativi agli obblighi conseguenti alla erogazione di finanziamenti o contributi ai partiti politici. Conseguentemente l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del testo unificato prevede l'abrogazione dei predetti commi.

Per quanto attiene alla sanzione da applicare in caso di violazione degli obblighi in origine previsti dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 ed ora previsti dai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del testo unificato in esame, rammenta che il comma 12 del testo unificato adottato il 5 maggio faceva un mero rinvio al comma 6 dell'articolo 4, che proprio per tale ragione non veniva abrogato dalla richiamata disposizione contenuta nell'articolo 9 del testo unificato stesso.

Rammenta, altresì, che il comma 12 dell'articolo 6 del testo unificato è stato poi modificato dalla Commissione Affari costituzionali il 19 maggio scorso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.82 del relatore, che, per ragioni di tecnica

legislativa, ha sostituito il rinvio al comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 riscrivendo tale comma.

Evidenzia che da tale ricostruzione si evince che la I Commissione ha inteso confermare l'attuale disciplina sanzionatoria di condotte che erano già vietate dagli abrogati commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659 del 1981 e che continuano ad essere vietate dai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del testo unificato in esame.

Ritiene che vi sia, quindi, un nesso di continuità ed omogeneità tra l'abrogata fattispecie e la nuova. Questa considerazione è importante anche ai fini della successione delle leggi penali nel tempo, in quanto significa che non ci troviamo innanzi ad *abolitio criminis*. Considerata l'identità tra il sesto comma dell'articolo 4 della legge 659 del 1981 ed il comma 12 dell'articolo 6 del testo unificato, sottolinea come l'interpretazione data dalla giurisprudenza alla prima disposizione debba valere anche per la nuova disposizione; ciò vale anche per la questione della durata della pena accessoria temporanea, per cui non ritiene opportuno proporre delle modifiche al comma 12 dell'articolo 6 del testo in esame.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Gaetano PIEPOLI (DeS-CD), nel preannunciare la sua astensione sulla proposta di parere testé formulata dal relatore, sottolinea come il contenuto del provvedimento in discussione tradisca sostanzialmente gli obbiettivi enunciati dal titolo. A suo avviso, infatti, il testo unificato in esame, mentre reca disposizioni effettivamente dirette a favorire una maggiore trasparenza, sul piano finanziario, della gestione dei partiti e movimenti politici, è del tutto carente rispetto all'obbiettivo di promuovere e favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica. Rilevando come le questioni che il provvedimento si propone di affrontare sono le medesime che stanno « dilaniando » gli ordinamenti dei maggiori

Paesi dell'Europa occidentale, in specie quelli francese e tedesco, ritiene che tali problematiche, di rilevante complessità, avrebbero richiesto un maggiore approfondimento da parte del legislatore e scelte più ponderate.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come il provvedimento in discussione, proponendosi l'obiettivo di disciplinare attraverso una fonte di rango primario un fenomeno di carattere sociale, determini, di fatto, il rischio di conferire eccessivo potere in capo all'Esecutivo, circoscrivendo il diritto dei cittadini di associarsi liberamente per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico del Paese. Nel ritenere assurdo che un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima intenda disciplinare tale materia, peraltro di notevole complessità, preannuncia, relativamente ai profili di competenza della Commissione Giustizia, l'astensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che La Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante « Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano

Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ».

Segnala che il provvedimento, approvato dal Senato (A.S. 2192), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima.

Al proposito, rammenta che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, è tuttora applicata la legge sui « culti ammessi » (legge n. 1159/1929) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Con riferimento ai contenuti del disegno di legge in discussione, che consta di 26 articoli, segnala che si soffermerà sui soli profili di stretta competenza della Commissione Giustizia.

In proposito, osserva che l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'Istituto, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto, nonché la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio

del culto medesimo e nell'organizzazione della comunità religiosa e negli atti disciplinari e spirituali. Viene altresì garantita la libera comunicazione dell'Istituto con la Soka Gakkai internazionale.

Fa presente che l'articolo 3 riconosce e garantisce all'Istituto, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero, nonché la libertà di svolgimento della sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

Rileva che l'articolo 11, con riguardo al regime degli enti religiosi, disciplina le modalità di riconoscimento come persone giuridiche degli enti aventi fine di religione o di culto.

Rammenta che l'articolo 15 concerne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti dell'Istituto civilmente riconosciuti.

Fa presente, infine, che l'articolo 16 disciplina i mutamenti sostanziali con riguardo al fine, al patrimonio e al modo di esistenza degli enti dell'Istituto e ne regola gli effetti della loro soppressione o della loro estinzione.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Vazio, impossibi-

litato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 3651, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia », come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.

Fa presente che tale proposta di legge modifica i criteri di calcolo e di decorrenza, nonché il regime di compensazione, degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/CE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che il provvedimento in discussione si compone un unico articolo. In particolare, l'articolo 1, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013), definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo l'applicazione del tasso di interesse semplice, e non del tasso di interesse composto e che gli interessi cui fare riferimento sono calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999 e sono quelli maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione sino alla data dell'effettivo recupero.

In proposito, rammenta che l'articolo 5, comma 2, della decisione sopra richiamata stabilisce che il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale e

che le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari sino al loro effettivo recupero. Si prevede, inoltre, che gli interessi siano calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3821 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea » ( Legge europea 2015 – 2016).

Al riguardo, rammenta che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo allo strumento della legge comunitaria annuale, previsto dalla legge n. 11 del 2005, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Nello specifico, rileva che la legge europea (C. 3821) reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In tale provvedimento sono, infatti, inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non

corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, dove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea (articolo 30 della legge n. 234, del 2012). Dal 2008 il sistema EU PILOT è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9 onde risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, con particolare riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva. In particolare, il comma 1, lettera b), del predetto articolo, intervenendo sull'articolo 7, comma 1, della legge n. 9 del 2013, ribadisce l'obbligo di indicare in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, specificando la dicitura da utilizzare. La successiva lettera c), nel modificare il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 9 del 2013, rimette alla responsabilità dei produttori la individuazione effettiva del termine minimo di conservazione, la cui inosservanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente a carico di altri operatori, determina l'applicazione della sanzione amministrativa da 2000 a

8.000 euro, accompagnata dalla confisca del prodotto. L'articolo 4, inserito dal Senato, inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria del suo comma 2 (somma da 10.000 euro a 60.000 euro a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio) anche a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n.1297/2014. L'articolo 7 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, in quanto autorità centrale per la cooperazione prevista da atti europei e internazionali relativi all'adempimento di obblighi alimentari, l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche e relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari. La disposizione, in primo luogo (comma 1), ribadisce con fonte primaria quanto già attualmente riconosciuto per via amministrativa, ovvero che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia è l'autorità centrale del nostro Paese per la cooperazione prevista dagli atti europei e internazionali relativi all'adempimento degli obblighi alimentari; per questo attualmente l'Ufficio II del Dipartimento della giustizia minorile è denominato Recupero internazionale di crediti alimentari. A seguito della designazione del Dipartimento come autorità centrale, riconoscimento confermato anche dal recente regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, articolo 7), l'articolo 7 del disegno di legge europea stabilisce che il

Dipartimento si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (comma 1, primo periodo). Il secondo periodo del comma 1 consente al Dipartimento di rivolgersi agli «organi della pubblica amministrazione» e a «tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti», per chiedere assistenza. Il terzo periodo del comma 1 consente al Dipartimento l'accesso alle banche dati dei suddetti enti e amministrazioni. L'ultimo periodo del comma 1 esclude dall'applicazione di questa disposizione – e dunque dall'accesso del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – le informazioni contenute nel Centro di elaborazione dei dati del ministero dell'interno, relative alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. Il comma 2 consente la trasmissione delle informazioni acquisite attraverso l'accesso alle banche dati all'ufficiale giudiziario competente nel procedimento di esecuzione forzata. La trasmissione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. La disposizione richiama l'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile (inserito recentemente, dal decreto-legge n. 132 del 2014), relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'articolo 8 (Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo), inserito dal Senato, interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, la disposizione demanda all'autorità che ha formato l'atto pubblico al quale deve essere data esecuzione, la competenza a rilasciare ogni ulteriore documentazione (attestati, certificati o estratti) che sia necessaria per l'esecuzione in altro Stato (comma 1). Il medesimo articolo 8 precisa che laddove l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata poi soppressa o sostituita, la competenza al rilascio di tale documentazione è attribuita all'autorità subentrante (comma 2). L'articolo 9 (Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di

obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori) estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. In particolare, il comma 1 estende la disciplina del gratuito patrocinio, già prevista decreto legislativo n. 116 del 2005 per le parti di controversie transfrontaliere nell'Unione europea dal decreto legislativo n. 116/2005, a coloro che chiedano, attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale introdotti dalla Convenzione dell'Aja del 2007, l'esecuzione – anche al di fuori dei confini UE – di obbligazioni alimentari.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il disegno di legge « mira a superare la significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato terzo: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116 del 2005 (che ha recepito la direttiva 2003/8/CE); nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ». Il comma 1 precisa che il gratuito patrocinio dovrà essere riconosciuto in base ai presupposti del decreto legislativo n. 116/2005, ma facendo salve le disposizioni di maggior favore previste dalla Convenzione agli articoli da 14 a 17. In particolare, l'articolo 14 della Convenzione vincola gli Stati a riconoscere agli istanti almeno le stesse condizioni di accesso fissate per l'assistenza legale gratuita nelle

cause equivalenti. L'articolo 15 prevede la concessione del gratuito patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, per le domande relative a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona infra ventunenne, a meno che lo Stato non abbia dichiarato di voler subordinare l'assistenza legale gratuita alla valutazione delle risorse del figlio (articolo 16). Il comma 2 riconosce *ope legis* il patrocinio a spese dello Stato in caso di domande relative alla sottrazione internazionale dei minori, inoltrate all'autorità centrale italiana – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – in base alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980. In questo caso, dunque, diversamente dal comma 1, il legislatore non estende l'applicazione di una disciplina sul gratuito patrocinio ma afferma il diritto all'accesso al patrocinio a prescindere da limiti reddituali. Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, questa previsione si rende necessaria per attuare quanto richiesto dalla Convenzione del 1980, che vincola ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti, vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle relative procedure che si svolgono sul proprio territorio, senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato. La relazione illustrativa, « al fine di comprendere la gravità del problema », fa altresì presente che l'attuale mancata attuazione di questo profilo della Convenzione è stato rimproverato al nostro Paese dalla Svizzera, che ha conseguentemente stabilito « per il principio di reciprocità, di non dare l'assistenza legale agli italiani che si rivolgono all'autorità centrale svizzera ». Il comma 3 stabilisce che le domande di accesso al patrocinio a spese dello Stato, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e relative al riconoscimento o al riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione relativa al recupero di alimenti (in base all'articolo 56, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento (CE) 4/2009 e all'identico ar-

articolo 10, par. 1, lettera *a*) della Convenzione del 2007), debbano essere trasmesse al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione della decisione. La relazione illustrativa motiva questa disposizione con l'esigenza di «superare le difformi interpretazioni date dai consigli dei diversi distretti. (Alcuni, infatti, sostenevano che dovesse ritenersi competente il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto)». I commi 4 e 5 attengono alla copertura finanziaria dell'articolo 9, i cui oneri sono calcolati in 189.200 euro annui, a decorrere dal 2016. La copertura è assicurata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-bis, legge n. 234 del 2012); se dovessero verificarsi rilevanti scostamenti rispetto alla suddetta previsione di spesa, il Ministro dell'economia, sentito il Ministro della giustizia, potrà coprire l'onere attingendo alle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della Giustizia (Missione Giustizia – Programma Giustizia civile e penale). L'articolo 11, inserito dal Senato, statuisce, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, in ordine al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Più in particolare il comma 1 della disposizione riconosce, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cd. caporalato) di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p. Ai sensi del comma 2 l'indennizzo è concesso per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali. Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale (de-

creto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la determinazione degli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L'articolo 12, inserito dal Senato, delinea le condizioni per l'accesso all'indennizzo. Più nel dettaglio l'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: *a*) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; *b*) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto; *c*) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; *d*) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; *e*) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. L'articolo 13, inserito dal Senato, delinea la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. La domanda deve essere presentata dall'interessato o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione

esecutiva infruttuosamente esperita. La domanda deve essere corredata da una serie di atti e documenti. In particolare alla domanda devono essere allegati: *a)* copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato; *b)* documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato; *c)* dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*; *d)* certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato. L'articolo 14, inserito dal Senato, rinomina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura come « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti », attribuendo ad esso anche la copertura degli indennizzi delle vittime dei reati di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame (comma 1). Per far fronte alle ulteriori competenze, il disegno di legge stanza in favore del Fondo un contributo statale da corrispondersi a partire dal 2016 con cadenza annuale pari a 2.600.000 euro (comma 2). Nel caso in cui le risorse stanziate dovessero risultare insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, la disposizione prevede la possibilità per gli stessi di accedere al Fondo in quota proporzionale e di integrare le somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (comma 4). La disposizione, al comma 3, riconosce il diritto di surroga del Fondo, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Ai sensi del comma 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative al procedimento di accesso al Fondo per il conse-

guimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui al titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. La disposizione demanda inoltre ad un successivo regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione delle necessarie modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 15, inserito dal Senato, reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, e alle disposizioni relative al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44. In particolare, viene integrata la denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché modificate le condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Più nel dettaglio il comma 1 interviene sulla legge n. 512 del 1999, in primo luogo sull'articolo 3, aggiungendo alla nomenclatura del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso anche il riferimento ai reati intenzionali violenti (lettera *a)*), e modificandone la composizione, attraverso la previsione di due rappresentanti del Ministero della giustizia (lettera *b)*). Inoltre, la lettera *c)* interviene sulle condizioni ostative all'accesso al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, impedendo l'accesso anche nel caso in cui risultino escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Il comma 3 stabilisce che tale ultima disposizione trova applicazione anche con riguardo alle istanze non ancora definite all'entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 della disposizione in esame interviene, invece, sulla legge n. 44 del 1999 (articolo 19) integrando la composizione

del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura anche con un rappresentante del Ministero della giustizia. L'articolo 18, introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore. Il comma 1, stabilisce in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 20.000 euro per gli operatori ferroviari nel caso di inosservanza di prescrizioni dell'ANSF relative a: *a)* gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; *b)* requisiti e qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria; *c)* certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e le autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura. Il comma 2 dispone, sempre per gli operatori ferroviari, che nel caso di inosservanza da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 a 4.000 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia, il comma 3 prevede che si applichino le disposizioni della legge n. 689 del 1981 (capo I, sezione I e II) e che a tal fine l'Agenzia possa stipulare un'apposita convenzione con il Dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Nel caso di pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario viene consentito all'Agenzia di adottare misure cautelari di sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale fino alla cessazione delle condizioni che hanno arrecato il pregiudizio. Il comma 4, prevede che il personale dell'ANSF incaricato degli accertamenti assuma la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio di tali funzioni. Il comma prevede altresì la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale modifica avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Anche per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale e per la riscossione delle sanzioni i commi 5 e 6 rinviano all'applicazione della legge n. 689/1981. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato (comma 7).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione è fissato per martedì 7 giugno prossimo alle ore 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.**

**C. 2664 Lauricella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono a disposizione dei componenti della Commissione le osservazioni scritte sul provvedimento in discussione fatte pervenire dall'Associazione nazionale magistrati e dalle Camere penali, nonché la documentazione fornita dal relatore, onorevole Berretta.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, nel rilevare come i contributi scritti dell'Associazione nazionale magistrati e delle Camere penali forniscano utili elementi di valutazione su un tema attuale e di grande rilevanza, rammenta che la proposta di legge in titolo si propone lo scopo di disciplinare il furto di materiale appartenente ad infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici essenziali. Per tali ragioni, auspica la rapida approvazione del provvedimento in discussione, grandemente atteso dall'opinione pubblica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del relatore, avverte che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al provvedimento in discussione è fissato per mercoledì 8 giugno alle ore 18. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.**

**Audizione di Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Vincenzo Casone, professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di

impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Raffaele TANGORRA, *Direttore Generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, in sostituzione di Franca BIONDELLI, *sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali*, Vincenzo CASONE, *Professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet*, Donata NOVA MICUCCI, *Presidente dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)* e Frida TONIZZO, *consigliere dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Donatella FERRANTI.

Risponde ai quesiti posti Raffaele TANGORRA, *Direttore Generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO

**Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 ed abb.)****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione giustizia,  
esaminato il testo unificato in oggetto,

osservato che:

le condotte vietate dall'articolo 6, commi 2, 4, 5 e 6, in tema di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi, corrispondono alle condotte vietate dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659 del 1981, abrogate dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*) del testo unificato;

la sanzione stabilita per la violazione dei commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 è prevista dal comma 12 del medesimo articolo, che riproduce integralmente il

comma 6 dell'articolo 4 della legge 659 del 1981, che peraltro non viene abrogato come, invece, è previsto per i commi terzo, quarto e quinto del medesimo articolo;

rilevato che sussiste un nesso di continuità ed omogeneità tra le abrogate fattispecie penali di cui all'articolo 4 della legge 659 del 1981 e le nuove fattispecie penali di cui commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del testo unificato, per cui non si verifica una *abolitio criminis* delle fattispecie penali vigenti in tema di finanziamenti, contributi, beni o servizi a favore dei partiti politici,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi ..... 45

##### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 45

AVVERTENZA ..... 46

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabio PORTA.*

##### **Audizione del Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.15.

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Eleonora CIMBRO (PD), Guglielmo PICCHI (LNA) e Fabrizio CICCHITTO, *presidente*.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, a nome del suo gruppo, chiede l'inserimento all'ordine del giorno della seduta di domani della discussione della risoluzione Zampa n. 7-00988, concernente gli impegni assunti dall'Italia in sede G7 in materia di salute globale, eguaglianza di genere e di *empowerment* delle donne, assegnata alle Commissioni riunite I e III. Nel fare presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali nella riunione di ieri ne ha valutata opportuna e urgente la calendarizzazione, ricorda di avere richiesto la calendarizzazione della sopra citata risoluzione nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, della III Commissione del 12 maggio scorso.

Marta GRANDE (M5S), a sua volta intervenendo a nome del gruppo sui lavori della Commissione, concorda con l'opportunità che la Commissione, congiuntamente alla Commissione Affari costituzionali, possa al più presto discutere la risoluzione Zampa n. 7-00988.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, prende atto degli interventi svolti dalle deputate Quartapelle e Grande, anche ai fini dell'esame dei punti non trattati nella seduta odierna in ragione dell'imprevisto andamento dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

*Atto n. 300.*

*Schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018.*

*Atto n. 301.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.*

*C. 3821 Governo, approvato dal Senato.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	47
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**  
(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che non sono state presentate proposte emendative.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, propone di riferire favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	56
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i> .....	57
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	53
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	53

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.**  
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

Ricorda che è stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n. 196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese».

Evidenzia che, con la mancata riproposizione di tale norma nel nuovo testo dell'articolo 81, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la

legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

Sottolinea che in tal senso si esprime l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, il cui primo comma prevede che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. L'implementazione di questi contenuti – nonché delle altre disposizioni recate dall'articolo – nella disciplina contabile ordinaria viene demandata dallo stesso articolo 15 ad apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica: ciò in quanto la legge n. 196 del 2009, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base che risale ad un'epoca anteriore – quanto al riferimento costituzionale – all'introduzione delle nuove regole di bilancio ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012.

Segnala pertanto che l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L'integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

In estrema sintesi, evidenzia che nella proposta in esame la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure

tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di modulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

Fa poi presente che la proposta di legge muta i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposto al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene

inoltre previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Risulta altresì arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la essa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Segnala quindi che un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora prevede la legge n. 196 del 2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. Il riferimento a quest'ultima (vale a dire la ex legge di bilancio) ha la finalità di consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.

Prosegue evidenziando come vengano modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa: viene a tale scopo introdotta una disciplina standard applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura ap-

plicativa delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

La proposta interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare:

eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero dovessero essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;

prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti).

Segnala infine, rinviando per il resto, più diffusamente, all'illustrazione delle singole norme in cui si articola la proposta di legge, come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse. Viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di

economia e finanza, relazione che dovrà essere aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Rammenta poi come la proposta di legge in esame faccia per molti aspetti riferimento a quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Nell'esporre le risultanze dell'indagine, il documento conclusivo approvato in data 10 novembre 2015 segnalava, unitamente ai principali aspetti che erano emersi, come il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessitasse di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.

Segnala da ultimo come le modifiche alla legge di contabilità prefigurato nella proposta di legge in esame intervengono su un testo della legge medesima che è stato di recente oggetto di due schemi di decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe a suo tempo disposte dalla stessa legge n. 196 del 2009, con riferimento, in particolare, alla delega sul completamento della struttura del bilancio dello Stato (prevista dall'articolo 40) ed alla delega sulla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (prevista dall'articolo 42). Si tratta dei seguenti due provvedimenti: schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 (A.G. n. 264); schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 (A.G. n. 265).

Al riguardo ricorda che, concluso il rispettivo esame parlamentare, il testo definitivo dei due provvedimenti è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 maggio 2016, ed al momento entrambi i decreti legislativi sono in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, auspica un condiviso e sollecito esame del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la nuova disciplina da esso introdotta, come prescritto dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, dovrebbe entrare in vigore a partire dalla presentazione del nuovo disegno di legge di bilancio per il 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, non disponendo allo stato dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**Nuovo testo C. 3651.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era soffermato sui profili finanziari del provvedimento connessi alle modalità di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*vedi allegato 1*), in attesa della valutazione della stessa da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.**

**Testo unificato C. 2656 e abb.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile 2016 è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per la presenza di alcune criticità dal punto di vista finanziario, in considerazione delle quali si rimette alla Commissione per l'adozione di eventuali iniziative volte a consentire la prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prendendo atto di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo, propone di inviare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario esistenti sul testo del provvedimento.

La Commissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al pre-

sidente della Commissione cultura di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.**

**Testo unificato C. 1504 e abb.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 maggio scorso, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**Testo unificato C. 2236 e abb.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 maggio 2016 è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015 – reca la modifica dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001 sul licenziamento disciplinare. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rile-

vanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, fa presente che la relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che dalla sospensione cautelare e dal licenziamento dei dipendenti fraudolenti derivano evidenti risparmi, così come dalla condanna al risarcimento per danni di immagine.

Riguardo all'articolo 2, la relazione tecnica ribadisce che dall'intervento normativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che, stante la clausola di cui all'articolo 2, le amministrazioni possano far fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti, utilizzando le risorse già disponibili. In proposito ritiene utile una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le amministrazioni interessate faranno fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti dal provvedimento, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 2 dello schema in esame.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (Atto n. 292),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, le amministrazioni interessate faranno fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti dal provvedimento utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.**

**Atto n. 293.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, reca norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Esaminati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano

profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, con riguardo ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale del provvedimento in esame e alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

m\_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0003326.24-05-2016



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Ufficio legislativo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 24/05/2016  
Prot. 29 / 0003326 / L.E

Al Ministero dell'economia e  
finanze

- Ufficio legislativo  
tesoro

SEDE

**Oggetto: A.C. 3651 – Sgravio per le imprese operanti nei territori di Venezia e di Chioggia (riscontro email del 23 maggio 2016 di trasmissione dossier Servizio Bilancio della Camera dei Deputati)**

Si riscontra la nota in oggetto rappresentando quanto segue.

Il competente INPS ha reso noto che i crediti afferenti gli interessi comunitari in misura composta, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 794/2004 non sono stati iscritti in bilancio.

Il medesimo Istituto ha poi reso noto che, in relazione alle imprese che hanno effettuato un versamento totale e/o parziale per gli interessi comunitari, si stima che il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta possa comportare un potenziale rimborso nella misura del 55% di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto.

In proposito, è necessario precisare che la quasi totalità delle imprese hanno provveduto esclusivamente al versamento della sorte capitale, senza alcun versamento a titolo di interessi.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Stefano Visonà)

ALLEGATO 2

**Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Testo unificato C. 2656 e abb.**

**RELAZIONE TECNICA**

MODULARIO  
P.C.M. - 198



Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0005473 P-4.20.12.4  
del 23/05/2016



14086745

Roma, data del protocollo

Al Presidente della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)  
Camera dei deputati

e, p. c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Ufficio del coordinamento legislativo  
Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
-Ufficio legislativo

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** AC 2656 T. U. - Disciplina delle professioni di educatore professionale socio - pedagogico, educatore professionale socio - sanitario e di pedagoga. Trasmissione relazione tecnica.

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 169, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e negativamente verificata, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le motivazioni contenute nell'allegata nota prot. n. 43274 del 19 maggio 2016.

d'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto  
Cons. Roberto Cerreto



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

1- 2968

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0005337 A-4.20.12.2  
del 19/05/2016



Roma, **19 MAG. 2016**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento  
Ufficio I

e, p.c.:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

**OGGETTO: A.C. 2656 e A.C. 3247 Testo unificato – Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Trasmissione Relazione tecnica**

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnica predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, negativamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le motivazioni contenute nell'allegata nota prot. n. 43274 del 19 maggio 2016.

IL CAPO DELL'UFFICIO

10805

10805

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

19 MAG. 2016

Prot. n. 1-2943

Roma, 19 MAG. 2016

Vettore

Prot. Nr. 43274/2016  
Rif. Prot. Entrata Nr. 43045/2016  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del coordinamento legislativo  
UL Economia  
UL Finanze  
Loro Sedi

OGGETTO: AC 2656 e AC 3247 Testo unificato - Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagista. Testo e relazione tecnica.

È stata esaminata la documentazione in oggetto e, in ordine al testo, si rinvia alle valutazioni contenute nella nota n. 33216 del 15 aprile 2016.

Con riferimento alla relazione tecnica si evidenzia quanto segue.

In merito all'ambito scolastico di cui all'articolo 3, comma 3 lett. b) e con riferimento ai servizi educativi e scolastici indicati all'articolo 4, la relazione tecnica dà conto del possibile impiego, nel limite delle risorse disponibili a titolo di funzionamento (senza peraltro prefigurare i livelli di fabbisogno ed indicarne le risorse a questo destinabili nell'ambito degli stessi stanziamenti di funzionamento), delle figure professionali dell'educatore professionale socio pedagogico e del pedagista nelle scuole come prestatore di servizi a contratto autonomo.

La medesima relazione non procede, di contro, ad una previsione dei fabbisogni e, conseguentemente, ad una stima degli oneri necessari a dare attuazione alla previsione che tale figura professionale possa essere assunta anche con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia indeterminato; tale stima è necessaria affinché l'ordinamento scolastico possa essere

modificato in tal senso prevedendo, tra le proprie qualifiche e profili professionali, anche quelle contemplate dall'iniziativa legislativa in esame.

L'articolo 4 prevede, inoltre, che le suddette figure professionali possano operare, anche in regime di lavoro dipendente, all'interno di servizi e presidi pubblici e privati in materia, tra l'altro, di servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale, servizi educativi nel sistema penitenziario e servizi di educazione ambientale per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non contiene alcun elemento atto a dare adeguata dimostrazione della neutralità finanziaria dell'iniziativa, che appare invece suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento non quantificati e privi di copertura finanziaria connessi al possibile incremento della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori coinvolti, ovvero attraverso la necessità di creare appositi ruoli per il suddetto personale.

L'art. 7, comma 4, prevede che le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato in relazione tecnica, con riferimento all'esclusione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli atenei potranno provvedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto anche dei contributi degli eventuali iscritti ai predetti corsi.

Con riferimento al successivo articolo 11, che prevede l'attribuzione della qualifica di pedagogo a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50, LM 57, LM 85, LM 93, la relazione tecnica evidenzia che, a legislazione vigente, non è previsto il superamento di un esame finale di abilitazione.

La medesima relazione quantifica quindi il maggiore onere, per l'organizzazione degli esami finali abilitanti, in euro 685.410, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 16, che prevede che dall'attuazione della norma non debbano derivare effetti finanziari. Al riguardo, prendendo atto della quantificazione proposta dal Ministero dell'Istruzione, si evidenzia che per tale maggiore onere non è prevista alcuna specifica copertura finanziaria.

In ultimo, con riferimento all'art. 15, che prevede il superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, la relazione tecnica stima gli oneri correlati allo svolgimento del concorso, per i 400 posti ipotizzati e per la realizzazione del corso intensivo di formazione, in complessivi euro 4.812.000.


Al riguardo, nell'evidenziare un refuso nel calcolo del costo della formazione d'aula (9.600 ore complessive in luogo di 28.800) prendendo atto dei criteri utilizzati in relazione tecnica per la

quantificazione dell'onere previsto, si evidenzia, comunque, che anche tale maggiore onere è privo di specifica copertura finanziaria.

Premesso quanto sopra, si verifica negativamente la relazione tecnica all'esame, in quanto la medesima appare inidonea a contemplare tutti gli oneri e a dimostrare l'invarianza finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del provvedimento e, con riferimento agli articoli 11 e 15, pur quantificando il maggiore onere connesso all'iniziativa in complessivi 5.497.410, non indica alcun mezzo di copertura, in contrasto con la clausola d'invarianza recata dall'articolo 16 del testo in esame.



Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0043045/2016



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*  
*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII*

All' Ufficio Legislativo  
SEDE

OGGETTO: AC 2656 e AC 3247 testo unificato – Disciplina delle professioni di educatore professionale socio pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista – Relazione Tecnica.

Il disegno di legge di cui all'oggetto disciplina le professioni di educatore professionale socio pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

In particolare nell'articolo 4 "Servizi, organizzazioni e Istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista" vengono delineati gli ambiti in cui operano dette figure, in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione. Possono ad esempio operare all'interno dei servizi educativi nelle istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche possono infatti avvalersi della collaborazione delle predette figure nel limite delle risorse finanziarie che annualmente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca trasferisce loro per il funzionamento delle stesse.

L'articolo 7, comma 1 prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione. Si tratta di un corso di laurea triennale – L19, già attivo nelle università, a cui dovrebbero accedere, a proprie spese, come già accade per gli iscritti a Scienze della formazione primaria, quanti intendono intraprendere la carriera di educatore nei nidi e nei servizi integrativi per bambini di età compresa tra zero e sei anni.

Il successivo comma 3 prevede che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che a legislazione vigente è già previsto l'esame finale di abilitazione per il corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.

Il comma 4 prevede per le università la possibilità di favorire in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le università potranno provvedervi nel limite delle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente tenuto conto anche delle tasse universitarie versate dagli iscritti ai predetti corsi di laurea.

L'articolo 11, comma 1 prevede che la qualifica di pedagogista sia attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Si tratta di corsi di laurea già attivi per i quali a legislazione vigente non è però previsto l'esame finale di abilitazione. Nell'a.a. 2013/2014, come da dati contenuti nell'anagrafe nazionale dello studente del MIUR, risultano laureati 574 studenti nella classe di laurea magistrale LM 50, 360 studenti nella classe di laurea magistrale LM 57, 1.659

Prot: RGS 0043045/2016



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII*

nella classe di laurea magistrale LM 85 e 78 studenti nella classe di laurea magistrale LM 93, per un totale di 2.671 studenti. Per una analisi dei maggiori costi per gli atenei, si assumono le seguenti ipotesi:

- 2.671 studenti candidati all'esame finale di abilitazione nelle classi di laurea magistrale LM 50, LM 57, LM85 e LM 93;
- 134 commissioni pari al numero dei candidati ( $134=2.671/20$  nell'ipotesi che mediamente ciascuna commissione esamini 20 candidati);
- Il numero di componenti delle commissioni va da 7 a 11. Prudenzialmente si considerano 11 componenti per ogni commissione;
- Il costo unitario di un componente (ai sensi del Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999) ammonta ad euro 465 ( $465=414$  compenso fisso + 51 euro per la correzione di 20 elaborati e per 20 prove orali).

Ne deriva un maggiore onere pari ad euro 685.410 ( $=465*11$  componenti \* 134 commissioni).

L'articolo 15, al comma 2 prevede la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il successivo comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definite le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale.

Nell'ipotesi che sia previsto un concorso per l'accesso al corso di formazione intensivo, si indicano di seguito i maggiori oneri per le università derivanti dall'articolo 15.

Per la realizzazione della procedura concorsuale e per la successiva attività formativa che le università svolgeranno, nell'ipotesi di 400 posti messi a concorso, il costo complessivo del concorso e del successivo corso intensivo è stimato in 4.812.000,00 euro. In particolare:

### PROCEDURA CONCORSUALE

La stima dei costi relativi alla procedura concorsuale viene effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

posti in concorso: 400

candidati partecipanti alla prova a quiz: 40.000

Il costo previsto per la fase concorsuale è di 430.000,00 euro e si compone delle seguenti voci:

VOCI DI COSTO	EURO
Servizio di ricezione delle domande on-line	15.000
Servizio di call center per supporto alla presentazione delle domande e per le successive fasi del concorso	50.000

Prot: RGS 0043045/2016



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII*

Uso della struttura presso la quale sarà svolta la prova a quiz	165.000
Servizi di supporto occorrenti per la prova preselettiva	200.000
<b>TOTALE</b>	<b>430.000</b>

### CORSO-INTENSIVO

La stima dei costi relativi al corso intensivo di almeno un anno per i candidati che superano la procedura concorsuale viene effettuata sulla base delle seguenti previsioni:

candidati ammessi al corso intensivo: 400

numero di classi in cui sono suddivisi gli allievi: 50

durata delle lezioni: 12 mesi.

Il costo per il corso-concorso di formazione è previsto in euro 4.382.000 e si compone delle seguenti voci:

VOCI DI COSTO	EURO
Formazione d'aula	3.744.000
Progettazione e coordinamento didattico (10% del costo delle ore di formazione)	375.000
Materiale didattico (3% del costo delle ore di formazione)	113.000
costi generali (4% del costo della formazione)	150.000
<b>TOTALE</b>	<b>4.382.000</b>

Nel dettaglio, per la formazione d'aula è previsto un numero di 9.600 ore complessive da erogarsi per 20 classi di allievi, per 12 mesi di durata del corso (240 giornate da 6 ore per ciascuna classe). Il costo per ora di lezione è stimato in 130,00 euro lordi.

Pertanto, si stima un maggiore onere di euro 5.497.410.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 MAG. 2016

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 e abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	65
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	69
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	66
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	70
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	66
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	66
ALLEGATO 3 <i>(Emendamenti)</i> .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

##### Disciplina dei partiti politici.

##### Testo unificato C. 2839 e abb.

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Lodolini, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con talune premesse *(vedi allegato 1)*, la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole con alcune premesse. In particolare, la

proposta sottolinea come l'intervento legislativo persegua gli obiettivi di promuovere la trasparenza e la democraticità nell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, rafforzando altresì i presidi a tutela del principio della parità di genere e dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico e rendendo più stringenti gli obblighi di trasparenza e i controlli concernenti la rendicontazione dei partiti, movimenti o gruppo politici organizzati, nonché le contribuzioni in loro favore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta di esame è stato illustrato il contenuto del provvedimento. Fa inoltre presente di aver formulato una proposta di parere favorevole con talune premesse (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Petrini, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Avverte quindi che nell'odierna riunione dell'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti riferiti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.**

**C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono stati presentati 25 emendamenti al provvedimento (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si intenda organizzare il prosieguo dell'esame del provvedimento; a tale proposito ritiene opportuno concedere ai gruppi un tempo congruo per approfondire il contenuto degli emendamenti, prima di procedere al voto sugli stessi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene opportuno stabilire con che tempistica procedere all'esame delle proposte emendative, anche alla luce della possibilità di non svolgere la seduta di domani, atteso che le votazioni in Assemblea si concluderanno nella giornata di oggi.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, considera, in linea generale, opportuno rinviare la seduta della Commissione di domani a una data successiva all'aggiornamento dei lavori della Camera previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 5 giugno prossimo.

Con riferimento alle richieste del deputato Villarosa in merito all'organizzazione dei lavori per l'esame degli emendamenti al provvedimento, condividere l'esigenza di disporre di un tempo adeguato per valutarne appieno il contenuto, stante il loro numero non trascurabile, sottolineando tuttavia come il PD consideri prioritario approvare definitivamente, in tempi rapidi, il testo licenziato dal Senato, il quale non reca disposizioni immediatamente attuative, ma una delega al Governo, e che risulta del resto ampliamento condiviso sia dai gruppi parlamentari sia dagli operatori del settore auditi dalla Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente.

In questa prospettiva ritiene che ogni ulteriore valutazione di merito possa essere rinviata alla successiva fase in cui la Commissione esaminerà gli schemi di decreto legislativo attuativi della medesima delega e nella quale potranno essere oggetto di discussione e di attenta valutazione gli spunti e le proposte di modifica contenute negli emendamenti.

In tale quadro auspica che le proposte emendative presentate siano ritirate e trasformate in ordini del giorno, volti a indirizzare il Governo nell'attuazione della delega stessa. Al riguardo preannuncia in particolare che gli emendamenti a firma Marco Di Maio saranno ritirati e trasfusi in ordini del giorno.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea come la scelta del suo gruppo di non presentare emendamenti al provvedimento sia motivata dall'intenzione di favorirne la rapida conclusione, così da consentire al Governo di adottare in tempi brevi gli schemi di decreto legislativo attuativi, nella convinzione che sia assolutamente urgente realizzare un intervento di riforma del sistema dei confidi.

In tale ambito, nel rilevare la notevole genericità delle norme di delega contenute nell'intervento legislativo, le quali lasciano al Governo ampia libertà nella scelta delle modalità di attuazione della delega stessa, auspica che nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi sia dato modo alle forze politiche di discutere e approfondire adeguatamente le tematiche oggetto della riforma, attraverso un confronto aperto con il Governo e la maggioranza.

Il Viceministro Enrico ZANETTI, nel dichiarare la disponibilità del Governo a esaminare nel merito gli emendamenti presentati dalle diverse forze politiche, condivide tuttavia l'esigenza, indicata dal relatore, Pelillo, di concludere in tempi brevi l'*iter* legislativo del provvedimento, rinviando la discussione sugli aspetti specifici della riforma alla successiva fase di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega prevista dall'intervento legislativo.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, suggerisce l'opportunità di rinviare a una seduta da convocare per martedì 7 giugno prossimo il prosieguo dell'esame degli emendamenti che i presentatori riterranno di mantenere.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, i quali, precludendo *a priori* la discussione parlamentare sul merito delle proposte emendative presentate, limitano gravemente il dibattito democratico e, in particolare, il diritto dei gruppi di opposizione a partecipare attivamente al dibattito parlamentare sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, rileva come, al di là delle diverse valutazioni politiche, il relatore abbia chiesto di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti proprio al fine di approfondirne il contenuto. Evidenzia peraltro come l'organizzazione del prosie-

guo dei lavori sul provvedimento potrà essere più compiutamente definita nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu, recante « Disciplina dei partiti politici », come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione in sede referente;

rilevata la notevole rilevanza politica dell'intervento legislativo, il quale persegue gli obiettivi, pienamente condivisibili, di promuovere la trasparenza e la democrazia nell'attività di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, nella selezione delle candidature e nella partecipazione alle elezioni politiche, nonché di favorire

la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ponendosi in linea di continuità con la legge n. 96 del 2012, che ha introdotto diverse norme in materia di trasparenza dei bilanci dei partiti, e con il decreto-legge n. 149 del 2013, il quale ha abrogato la contribuzione pubblica diretta sostituendola con un nuovo sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sullo strumento della destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF;

sottolineato inoltre come il provvedimento rafforzi i presidi a tutela del principio della parità di genere e dei principi fondamentali dell'ordinamento democratico, oltre a rendere più stringenti gli obblighi di trasparenza e i controlli relativi alla rendicontazione dei partiti, movimenti o gruppo politici organizzati, nonché alle contribuzioni in loro favore,

esprime,

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3773 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

condivisa l'opportunità di estendere il novero delle intese con le confessioni religiose presenti in Italia, in piena attuazione del principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi**  
**(C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la patrimonializzazione dei Confidi inserire le seguenti: con priorità per i Confidi iscritti all'Albo Unico di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

**1. 1.** Marco Di Maio.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo un congruo termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti patrimoniali al fine di evitare una possibile riduzione del numero degli operatori del settore pregiudizievole per l'economia del territorio.*

**1. 2.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) introdurre la facoltà, per i confidi autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di detenere partecipazioni esclusivamente in banche commerciali autorizzate alla sola raccolta del risparmio ed esercizio del credito a favore di famiglie, micro, piccole e medie imprese; ».*

**1. 3.** Villarosa, Alberti, Pesco.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) prevedere, nell'ambito del determinato territorio di competenza, una diversificazione delle categorie di fruitori della garanzia dei confidi, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche; ».*

**1. 4.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) escludere che un confidi possa garantire crediti solo di un medesimo comparto produttivo, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche; ».*

**1. 5.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) assicurare che il rating del confidi non sia superiore a quello della maggioranza dei propri soci, ovvero acconsentire ad una valutazione maggiore a fronte del versamento di garanzie reali liquide o in titoli; ».*

**1. 6.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano*

pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori con le seguenti: stabilendone altresì il vincolo territoriale di operatività».

**1. 7.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole:* Prevedere la creazione di una banca d'investimento pubblica autorizzata al finanziamento delle imprese in difficoltà mediante l'ausilio delle garanzie concesse dai confidi.

**1. 8.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole:* negli Organi di amministrazione e gestione del Fondo centrale di Garanzia delle PMI devono essere rappresentate le principali Associazioni imprenditoriali delle PMI, comprese le associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative.

**1. 9.** Marco Di Maio.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia introducendo un sistema di *rating* interno, in modo tale da aumentare la copertura di garanzia proporzionalmente al grado di rischio, tenuto conto della stabilità del sistema finanziario;.

**1. 10.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* eliminare ogni possibile limitazione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;.

**1. 11.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*« c-bis)* riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia, introducendo un sistema preposto a facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese; ».

**1. 12.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*« c-bis)* predisporre un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a quest'ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca; ».

**1. 13.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: complessi con la seguente: strutturati.*

**1. 14.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*« d-bis)* facilitare l'accesso alla forma della cogaranzia volta alla copertura globale del credito oggetto di garanzia; ».

**1. 15.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per gli intermediari finanziari e.*

**1. 16.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*« e-bis)* apportare modifiche all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di prevedere che, in via residuale, possano far parte dei confidi anche le persone fisiche;».

*Conseguentemente, allo stesso comma 1, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: , nonché per le persone fisiche,.*

**1. 17.** Caparini, Busin.

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) predisporre misure volte a ridurre sensibilmente il costo connesso al rilascio delle garanzie;».

**1. 18.** Pesco, Alberti, Villarosa.

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: rafforzare inserire le seguenti: , per i confidi,.*

**1. 19.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: finanziamento principale, inserire le seguenti: , in particolare, prevedendo che i soggetti erogatori dei finanziamenti garantiti siano tenuti a specifici obblighi di comunicazione e di informazione periodici ai soggetti garanti, in relazione all'evoluzione e all'andamento delle operazioni finanziarie da essi garantite.*

**1. 20.** Marco Di Maio.

*Al comma 1 dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*i-bis*) aumentare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a 400 milioni di euro, senza ridurre la possibilità di utilizzo dei confidi;».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* Il comma 68, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

*1-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento »;

*1-quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

**1. 21.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono con le seguenti: degli Osservatori sul credito istituiti presso le prefetture e le informazioni di cui gli stessi dispongono.*

**1. 22.** Villarosa, Pesco, Alberti.

*Al comma 1, lettera l), inserire, in fine, le seguenti parole: , le associazioni di categoria, l'Istituto nazionale di statistica,*

e gli altri operatori del settore preposti alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni;

**1. 23.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«*l-bis*) introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi di interesse applicati

dai confidi anche attraverso la collaborazione della rete delle Camere di commercio; ».

**1. 24.** Alberti, Pesco, Villarosa.

*Al comma 2 sopprimere le parole: entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.*

**1. 25.** Villarosa, Pesco, Alberti.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	75
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	75
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	77
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
ERRATA CORRIGE .....	76

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Nunzia De Girolamo, cui dà il benvenuto.

La Commissione si associa.

#### Disciplina dei partiti politici.

**Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto ieri, propone di esprimere un nulla osta (*vedi allegato 1*).

Gianluca VACCA (M5S), annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Laura COCCIA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 645 del 19 maggio 2016, a pagina 71, prima colonna, trentanovesima riga, sostituire le parole: « *e rinvio* » con le seguenti: « *e conclusione. Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente* ».

## ALLEGATO 1

**Disciplina dei partiti politici**  
(Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.).

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu, in materia di disciplina dei partiti politici come risultante dall'esame degli emendamenti,

preso atto che nel testo trasmesso per il parere non sono confluite norme di specifica competenza della Commissione cultura, contenute invece nei testi originari abbinati;

considerato che tuttavia le disposizioni del provvedimento hanno un'impor-

tanza rilevante per tutti gli appartenenti a partiti e movimenti politici che oggi siedono in Parlamento;

che le norme in esso contenute in materia di riconoscimento della personalità giuridica dei partiti, loro registrazione, contenuto dei singoli statuti, trasparenza, finanziamento ed erogazioni di contributi agli stessi, poggiano sui principi generali di tutela e garanzia per gli elettori, già attuati nell'ordinamento dell'Unione europea a proposito dei partiti politici europei, a seguito dell'approvazione del Regolamento n. 1141 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee,

esprime il

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3773 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 24 e 25 maggio 2016, il testo del disegno di legge recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3773, approvato dal Senato);

udita la relazione della deputata Coccia del 24 maggio 2016, cui si rinvia integralmente;

preso atto dei contenuti del disegno di legge di specifica competenza della Commissione Cultura (articolo 6, possibilità per l'IBISG di promuovere negli istituti scolastici la conoscenza e lo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai e articolo 21, impegno dello Stato e dell'IBISG alla collaborazione per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e degli altri enti da esso costituiti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge C. 3821, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea –

Legge europea 2015-2016 », approvato dal Senato nella seduta del 10 maggio 2016. Ricorda che il disegno di legge europea 2015-2016 è predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Nel disegno di legge in esame sono quindi inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Segnala che il disegno di legge si compone di 37 articoli, suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Le disposizioni in esso contenute

sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento prevede, inoltre, all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala le norme di cui all'articolo 5 – contenuto nel Capo II (recante disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento) –, all'articolo 30, contenuto nel capo VI relativo alle disposizioni in materia di occupazione e all'articolo 32, contenuto nel capo VII, recante disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. Con riferimento al capo II, fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni relative alle società organismi di attestazione (SOA), mirando a superare la procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. In dettaglio, si elimina l'obbligo per le SOA che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica: il comma 1, quindi, stabilisce che le SOA devono avere una sede nel territorio della Repubblica, mentre il comma 2 novella l'articolo 64 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, sopprimendo la disposizione che impone alle SOA di avere la sede legale nel territorio della Repubblica. Segnala, al riguardo, che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 risulta in via di abrogazione nel quadro delineato dal nuovo codice degli appalti. L'articolo 217, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ne ha disposto, infatti, in via generale, l'abrogazione «dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 207 del 2010 da esse sostituite». Evidenzia poi che l'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, disciplina *ex novo* le SOA, organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso di specifici requisiti di qualificazione. Sul piano della disciplina transitoria, rileva, inoltre, come ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del nuovo codice degli appalti, si prevede che, fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, del medesimo testo, in materia di sistema di qualificazione, continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di requisiti generali e di indipendenza delle SOA, che risulta oggetto di novella da parte del disegno di legge europea in esame. Con riferimento all'articolo 30, rileva che esso contiene disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL). Tale articolo, inserito dal Senato, riformula l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, ai sensi del quale l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la novella si specifica che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

Quanto al capo VII in materia ambientale, osserva che l'articolo 32 reca disposizioni relative allo stoccaggio geologico di

biossido di carbonio: esso modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. Più in dettaglio, al comma 1, lettera a), sono introdotte due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). In primo luogo, si aggiunge la nuova lettera g-bis) all'articolo 14, al fine di prevedere una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione stabilendo che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011. In secondo luogo, si aggiunge il comma 1-bis) al citato articolo 14, al fine di prevedere che per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione. La relazione illustrativa al disegno di legge ascrive a motivi di sicurezza l'introduzione del comma da ultimo citato, in analogia a quanto previsto dalla normativa mineraria che disciplina la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale in sottterraneo. Il comma 1, lettera b), dell'articolo 32 aggiunge, inoltre, il comma 2-bis), all'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; b) cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci

anni, fatte salve le disposizioni di cui alla predetta lettera a) e alle lettere da a) a d) del comma 3 dell'articolo 17, che disciplina i casi di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio. Il comma 1, lettera c), del medesimo articolo 32 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che prevede la disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) e gestione dei siti, regolate ai sensi del decreto legislativo medesimo, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. La lettera c) in esame aggiunge un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 21, che detta la tempistica per le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, specificando che le suddette ispezioni periodiche riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Tale aggiunta si rende necessaria al fine di garantire la completa trasposizione dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE, che, in materia di ispezioni periodiche, specifica che le medesime ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a trasmettere al relatore eventuali rilievi utili ai fini della predisposizione del parere, al fine di pervenire all'approvazione dello stesso entro martedì 7 giugno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 3773 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Oreste PASTORELLI (Misto), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Ricorda brevemente che l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha Nichiren Daishonin e che si riconoscono nei principi e negli scopi della Soka Gakkai, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930 dal suo primo presidente Tsunesaburo Makiguchi. L'Istituto aderisce alla Soka Gakkai con sede in Tokyo. La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte di quella corrente religiosa che partendo dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e in seguito in Occidente ed è approdata in Italia intorno agli anni settanta del secolo scorso. La prima associazione che fa riferimento a tale scuola religiosa, l'Associazione Italiana Nichiren Shoshu, nel 1987 diventa ente morale; in seguito alla separazione dal clero, l'Associazione nel 1990 cambia il suo nome in Associazione Italiana Soka Gakkai. Il 27 marzo 1998 nasce l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che fa parte della Soka Gakkai Internazionale. Secondo il proprio statuto, l'Istituto promuove in Italia i valori « della pace, della cultura e dell'educazione coesenziali alla propria concezione buddista » e per realizzare tale scopo si impegna nel dialogo interreligioso e organizza momenti di riflessione e di approfondimento nella società attraverso mostre, conferenze e iniziative che permettano ai cittadini italiani di elevare la propria coscienza sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza, della protezione dell'ambiente. La sede nazionale è a Firenze dove si trova la redazione de « Il Nuovo Rinascimento », l'organo ufficiale dell'Istituto. Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di *Buddismo e Società*, il mensile di approfondimento buddista. L'Istituto attualmente

conta oltre 70.000 aderenti. Il disegno di legge consta complessivamente di 26 articoli e riporta il testo dell'intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrata dai rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000, nel 2001 l'Istituto chiese l'avvio delle trattative per l'intesa. L'*iter*, iniziato nel 2002, fu poi sospeso in attesa di conoscere l'esito del procedimento relativo alla modifica statutaria richiesta dalla confessione religiosa al Ministero dell'interno. A seguito dell'approvazione di tale modifica, intervenuta nel 2009, l'Istituto ha chiesto la ripresa delle trattative inviando una nuova bozza di intesa. La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione religiosa hanno portato a termine i lavori nell'aprile 2011, ma non si è potuto alle successive fasi a causa della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria. I lavori sono ripresi nel mese di maggio 2014 e hanno portato, il 1° ottobre 2014, alla sigla di uno schema di intesa da parte del Sottosegretario di Stato *pro tempore* e del presidente dell'Istituto, approvata dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2014. Sullo schema d'intesa è stato acquisito il parere di merito della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento al contenuto dell'intesa, relativamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 18 in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. In particolare, il succitato articolo consente all'Istituto di concorrere alla ripartizione della quota del-

l'otto per mille del gettito IRPEF, da destinare, tra l'altro, ad iniziative per la difesa dell'ambiente.

Ciò premesso, valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea l'importanza di questo genere di in-

teressi, seguite dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 299) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 25 maggio 2016.*

**Audizione di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 299).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.55.

##### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) ..... 85

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri e C. 3725 Basso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3807*) ..... 86

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti ..... 88

#### INTERROGAZIONI:

5-07383 Cenni: Definizione della normativa relativa alla produzione di oggetti di design considerato di pubblico dominio ..... 88

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 90

5-07722 Ricciatti: Iniziative a favore delle imprese del territorio marchigiano ..... 88

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 92

5-08038 Crippa: Questioni relative alle piattaforme e-commerce di vendita al dettaglio di merce di provenienza extra-UE ..... 89

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 96

5-08291 Vezzali: Profili anticoncorrenziali di un'eventuale fusione tra Italgas e 2iRete Gas . 89

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 99

5-08585 Taranto: Valorizzazione del sistema fieristico italiano ..... 89

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 89

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

#### **C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'articolo 33 del disegno di legge in

esame, sottolinea che dai rilievi della Commissione europea sembra emergere un problema relativo alla reale indipendenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dal Ministero dello sviluppo economico. Chiede di conoscere quali siano i rilievi effettuati nel merito dalla Commissione, soprattutto con riferimento al comma 1, lettera *a*), in cui si richiama la delimitazione di competenze tra l'AEEGSI e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere.

Con riferimento al comma 1, lettera *b*), chiede chiarimenti sulla questione dell'accessibilità dei soggetti diversi da Terna rispetto all'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri. Ritiene che la normativa – tutt'ora in vigore – che regola l'istituzione dell'*interconnector* e affida a Terna il compito di espletare le procedure di elaborazione progettuale e gestionale deve essere coordinata con la disposizione in esame che sembra orientata a prevenire lo scoraggiamento, nei confronti di società diverse da Terna, allo sviluppo di interconnettori. Chiede di comprendere, in particolare, cosa sia stato chiesto di modificare da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda infine la lettera *c*) del comma 1 del medesimo articolo 33, volta a « tipizzare » ulteriori sanzioni assistite da sanzione, evidenzia la possibile sovrapposizione della norma con alcuni aspetti del disegno di legge concorrenza. Chiede di capire se questa regolamentazione sia demandata agli atti di attuazione del disegno di legge sulla concorrenza, attualmente all'esame del Senato, o ad un ulteriore provvedimento.

Richiama quindi l'articolo 27 relativo agli aiuti di Stato per investimenti nelle imprese marittime. Chiede di conoscere se le modifiche proposte tengano in considerazione l'ipotesi di trasformazione del parco navale in senso più compatibile dal punto di vista ambientale attraverso una

riconversione dei sistemi di propulsione, secondo un modello ampiamente diffuso nella cantieristica nordeuropea.

Andrea VALLASCAS (M5S) sottolinea la necessità di interventi più mirati sulla materia dell'efficienza energetica.

Marco DONATI (PD), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni poste dal collega Crippa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri e C. 3725 Basso.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3807).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in data 20 maggio 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3807 d'iniziativa della deputata Ricciatti, recante « Disciplina dell'attività di ristorazione e ricettiva in abitazione privata ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri e C. 3725 Basso, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Invita quindi il relatore Senaldi a illustrare il contenuto della proposta di legge Ricciatti C. 3807.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge Ricciatti C. 3807 composta da sette articoli.

L'articolo 1 reca quale finalità della proposta la valorizzazione della produzione enogastronomica nell'ambito della cultura del cibo di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici nel contesto territoriale dove si svolge l'attività di ristorazione in abitazione privata, garantendo i consumatori e la leale concorrenza.

L'articolo 2 definisce l'attività di *home restaurant* come attività di erogazione di alimenti preparati da parte di persone fisiche all'interno di unità immobiliari ad uso abitativo principale dei soggetti interessati.

L'articolo 3 dispone che per l'esercizio dell'attività di *home restaurant* è richiesta l'assenso dell'assemblea condominiale attraverso apposita autorizzazione e, in caso di locazione, del proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per l'attività.

L'articolo 4 dispone che il soggetto interessato all'avvio dell'attività di *home restaurant* deve inviare la relativa richiesta al comune e all'azienda sanitaria locale competenti. La comunicazione scritta deve contenere i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività. L'avvio dell'attività è soggetto alla dichiarazione dell'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di *home restaurant*. La cessazione dell'attività deve essere immediatamente comunicata al comune e alla ASL competente.

L'articolo 5 definisce l'*home restaurant* quale:

« attività saltuaria » qualora non produca un numero superiore a otto eventi mensili e a 36 eventi annuali, purché le somme versate dagli ospiti non superino il limite di 5 mila euro annui;

« abituale ma non organizzata » quando superi una delle condizioni dell'attività saltuaria;

abituale e organizzata, qualora produca un numero superiore a 22 eventi mensili e le somme versate dagli ospiti superino il limite di 40 mila euro l'anno.

L'articolo 6 dispone che gli immobili adibiti all'attività di *home restaurant* devono possedere i requisiti igienico-sanitari e sono soggetti a verifiche trimestrali da parte dell'azienda sanitaria locale competente. Sono previste sanzioni nel caso in cui le verifiche accertino deficienze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero da parte dei soggetti che esercitano l'attività.

L'articolo 7 prevede la sottoscrizione di una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi o a cose avvenuti nell'esercizio dell'attività da parte dei titolari dell'attività di *home restaurant* e che il corrispettivo relativo alla somministrazione di pasti e bevande a scopo di lucro deve avvenire esclusivamente attraverso pagamento con carte di credito o bancomat.

Sottolinea, infine, che il testo della proposta di legge sarà pertanto esaminato insieme agli altri presentati in sede di Comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di un testo unificato.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) sottolinea che la sua proposta di legge è volta a risolvere la diatriba tra ristoratori e soggetti che svolgono l'attività di *home restaurant* attualmente non soggetta ad alcuna regolazione. Ritiene necessario prevedere alcune disposizioni essenziali per chiunque provveda alla somministrazione di pasti dietro compenso, quali il rispetto di basilari principi igienici e l'assenso dell'assemblea condominiale per lo svolgimento dell'attività presso un'abitazione privata. Per quanto riguarda invece le definizioni delle attività recate dall'articolo 5 della sua proposta di legge, si dichiara disponibile eventualmente a modificarne i criteri in sede di Comitato ristretto. Auspica infine che il lavoro che sarà svolto dal Comitato possa condurre all'elaborazione e all'approvazione di un testo condiviso, a suo avviso indispensabile per la

tutela dei consumatori e per gli operatori del settore.

Andrea VALLASCAS (M5S), osservato che le proposte di legge in esame sono per la maggior parte sovrapponibili ed hanno un contenuto sostanzialmente coerente, chiede che la proposta Cancelleri C. 3337 sia adottata quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 25 maggio 2016.*

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.**

**C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.25.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**5-07383 Cenni: Definizione della normativa relativa alla produzione di oggetti di design considerato di pubblico dominio.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si esprime apprezzamento per la parte con-

clusiva della risposta ed auspica di risolvere in tempi brevi la situazione segnalata. Osserva che vi sono interessi divergenti tra le 700 imprese interessate dalle modifiche normative del decreto legislativo n. 131 del 2010, da una parte, e alcune grandi imprese che detengono ai modelli e la proprietà di alcuni disegni. Ritiene che la situazione sia ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi con un rischio molto consistente di chiusura di piccole e medie imprese che non operano contraffazione, ma riproducono articoli che si ispirano a oggetti classici di design. Auspica che in tempi brevi si possa trovare una soluzione almeno per i prodotti che non sono registrati.

**5-07722 Ricciatti: Iniziative a favore delle imprese del territorio marchigiano.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta per quanto articolata e complessa. In particolare, ritiene che il Governo in questa sede non abbia dato ragionevoli assicurazioni e garanzie sugli interventi che intende mettere in campo per scongiurare l'apertura di nuovi tavoli di crisi e la eccessiva « mortalità » delle imprese in una provincia – come quella di Fermo – che rappresenta il distretto più produttivo in termini di fatturato e che richiederebbe una normativa efficace a tutela dei prodotti di eccellenza del *made in Italy* quali le calzature e i cappelli. Ritiene che le molteplici iniziative richiamate nella risposta della Viceministra, quali i mutui a tasso zero, il potenziamento dell'ecosistema dell'innovazione o il super ammortamento dei beni strumentali, che concede una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti – solo per citare alcune delle iniziative – non potranno restituire fiducia alle imprese e contra-

stare efficacemente il loro elevato tasso di mortalità.

**5-08038 Crippa: Questioni relative alle piattaforme e-commerce di vendita al dettaglio di merce di provenienza extra-UE.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo per quanto articolata che purtroppo mette in evidenza l'assenza di un coordinamento efficace in tema di controlli in sede europea e criticità sul piano dell'armonizzazione delle normative. Sottolinea, in particolare, che la segnalazione relativa alle sigarette elettroniche deriva dalla disparità di trattamento che di fatto si sta verificando tra i produttori che rispettano la normativa italiana – anche in tema di imposizione fiscale – e coloro che vendono i medesimi prodotti in condizioni di concorrenza sleale sulle piattaforme digitali.

**5-08291 Vezzali: Profili anticoncorrenziali di un'eventuale fusione tra Italgas e 2iRete Gas.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta. Ricordato che il mercato del gas che ha visto una serie di interventi di liberalizzazione volti alla separazione fra titolari delle reti e le imprese distributrici, sottolinea che in caso di fusione tra Italgas e 2iReteGas si darebbe nuovamente luogo ad una concen-

trazione vietata dal cosiddetto decreto Letta n. 164 del 2000. Auspica un maggiore impegno del Governo per assicurare il massimo della trasparenza in ambiti che hanno una ricaduta diretta sulle famiglie e che nei quali non dovrebbe essere più consentita la formazione di cartelli. Auspica infine che l'Autorità della concorrenza e del mercato possa assumere la decisione migliore sulla questione evidenziata nel suo atto ispettivo.

**5-08585 Taranto: Valorizzazione del sistema fieristico italiano.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo SENALDI (PD), cofirmatario, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Prende atto che il MiSE sta realizzando le necessarie politiche di concertazione ed auspica che siano a breve presentati i provvedimenti di riforma del sistema camerale che può continuare a svolgere per il futuro un'importante azione di promozione del sistema fieristico italiano.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**5-07383 Cenni: Definizione della normativa relativa alla produzione di oggetti di design considerato di pubblico dominio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sull'argomento, ovvero sul regime di cd « doppia tutela » per le opere del design, di cui all'articolo 239 Codice della Proprietà Industriale (di seguito « cpi »), ritengo utile premettere quanto segue.

L'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ha previsto (articolo 17) l'obbligo, in capo agli Stati Membri, di introdurre nel proprio ordinamento il principio del cumulo della tutela del disegno industriale come « disegno o modello » registrato e come « opera dell'ingegno » ai sensi del diritto d'autore, lasciando tuttavia gli Stati Membri liberi di determinare la portata, le condizioni e l'estensione con cui la protezione ai sensi del diritto d'autore avrebbe dovuto essere concessa.

A tale riguardo occorre precisare, infatti, che la normativa nazionale sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito « l.a. ») vietava il cumulo delle protezioni dei prodotti dell'*industrial design* come « disegni e modelli » registrati e rispettivamente come opere dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore. Segnatamente, l'articolo 2, comma 1, n. 4 sul diritto d'autore limitava la protezione autoriale alle sole opere dell'*industrial design* il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, in attuazione della direttiva citata, ha, invece, introdotto la possibilità per le opere del disegno industriale di godere di una doppia protezione: tra « disegni e modelli » e « opere dell'ingegno ».

Allo scopo di coordinare la successiva introduzione del predetto regime di doppia protezione e tutelare gli investimenti di quei terzi che – facendo affidamento sul pubblico dominio (e dunque sul libero utilizzo) delle opere del disegno industriale non registrate o non più registrate come disegni e modelli al momento dell'introduzione della loro tutela ai sensi del diritto d'autore – ne avevano in buona fede intrapreso la produzione e commercializzazione, il legislatore è più volte intervenuto con norme di tipo transitorio.

Attualmente l'articolo 239 prevede che « La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso ».

Per ovviare alla procedura di infrazione n. 2013/4202, avviata dalla Commissione europea in relazione all'eccessiva durata della moratoria (13 anni) sulla scorta

anche della sentenza della Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, C-168/09, il precedente Governo aveva inizialmente previsto nella Legge europea 2013-*bis* una disposizione (articolo 24) con l'obiettivo di ripristinare retroattivamente il periodo transitorio di 5 anni.

L'attuale Governo, l'11 giugno 2014 ha espresso in Parlamento un parere favorevole ad un emendamento soppressivo rilevando in particolare che « l'articolo 24 c'era perché il testo è stato presentato prima del 19 aprile, termine entro il quale, scadeva la proroga [ndr 13 anni dal 19 aprile 2001]; proroga che ci veniva contestata dalla Commissione europea in via

informate e che poteva creare un'ulteriore infrazione, aggravando una situazione già di per sé molto delicata.

Nel merito degli ulteriori quesiti posti dall'interrogante, rappresento che il tavolo di concertazione tra le Amministrazioni coinvolte e le parti interessate è stato aperto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha registrato le posizioni fortemente contrastanti dei rappresentanti delle categorie produttive la cui composizione deve essere rimessa ad una iniziativa che tenga conto dei limiti imposti dalla normativa europea.

A tal fine assicuro l'impegno del Governo a valutare in tempi rapidi una definitiva soluzione della questione.

## ALLEGATO 2

**5-07722 Ricciatti: Iniziative a favore delle imprese del territorio marchigiano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo è fortemente impegnato nel rilancio industriale del paese.

Per tornare a crescere le nostre imprese devono migliorare e rafforzare la competitività in uno scacchiere globale in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

In un Paese trasformatore come il nostro, privo di materie prime a buon mercato, per non perdere quote di mercato e per continuare ad avere un ruolo di primo piano nella nuova scena mondiale non esistono alternative all'innovazione e all'avanzamento tecnologico.

Per sostenere la competitività delle imprese italiane, diventa quindi essenziale riuscire a rilanciarne il ciclo degli investimenti produttivi, anche attraverso una corretta allocazione del capitale finanziario (di rischio e di debito).

L'azione del Governo è quindi concentrata a riattivare il ciclo degli investimenti, orientarli verso attività innovative, creare le condizioni migliori perché possano realizzarsi, e favorire un ecosistema a supporto dell'impresa in grado di spingere la propensione a innovare.

In particolare, si segnala l'introduzione nella legge di Stabilità 2015 del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato. Sono agevolabili an-

che i costi sostenuti per il personale non « altamente qualificato » impiegato nelle attività di ricerca eleggibili.

Sempre dal punto di vista fiscale, a supporto degli investimenti in beni materiali, è stato introdotto il super ammortamento dei beni strumentali, che concede una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti (o di canone di *leasing*).

Il Governo ha inoltre reso l'Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, elaborando misure che toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up innovativa e ponendo l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali *partner* europei.

Con l'*Investment Compact* (decreto-legge n. 3 del 2015) l'azione pubblica di potenziamento dell'ecosistema dell'innovazione è proseguita: il provvedimento ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia, costituita da tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione (PMI innovative), a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell'oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Con il Piano straordinario per il *made in Italy* si punta su due direttrici principali: la promozione dell'export e l'attrazione degli investimenti. Sono state individuate alcune specifiche aree di intervento che spaziano dal sostegno alle imprese che intendono affrontare la sfida dei mercati internazionali alla realizzazione di

tipologie promozionali innovative, dal rafforzamento dell'immagine del *made in Italy* agli accordi con le reti di distribuzione estere, sino alle iniziative di promozione degli investimenti diretti esteri (IDE). È stato previsto un finanziamento agevolato per l'inserimento nei mercati *extra UE* che può coprire fino ad un massimo dell'85 per cento dell'importo delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall'applicazione della normativa comunitaria «*de minimis*», nonché dei crediti all'export.

Il MISE ha poi previsto un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono fare *business* sui mercati esteri attraverso la figura specializzata del Temporary Export Manager, capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi su tali mercati. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro in almeno uno degli esercizi dell'ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Evidenzio, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato un documento di imminente pubblicazione sui temi della nuova manifattura digitale. Le nuove tecnologie digitali stanno trasformando il modo in cui i prodotti sono progettati, fabbricati e distribuiti: si andrà sempre più verso fabbriche e processi produttivi a zero difetti, con una radicale riduzione del *time-to market* e una capacità di rilevare bisogni individuali e soddisfare la domanda attraverso la *mass customisation* (personalizzazione di massa) dei prodotti. La rivoluzione digitale apre innumerevoli opportunità per le nostre filiere produttive, da cogliere tanto sul fronte dell'efficientamento dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, quanto – e forse soprattutto – in termini di ripensamento

dei prodotti, di nuovi servizi, di migliore capacità di reagire in breve tempo alle esigenze del mercato, di vero e proprio cambiamento nelle aree e nei modelli di *business* per incrementare i ricavi, per intercettare nuovi mercati, per soddisfare nuovi bisogni, per estrarre maggiore produttività e valore aggiunto.

La rivoluzione digitale offre la possibilità di un radicale riposizionamento competitivo del sistema produttivo italiano. Il documento del Ministero dello Sviluppo economico individua una decina di aree prioritarie di intervento, alcune delle quali attengono a fattori abilitanti per il Sistema Paese, altre a prerequisiti che necessitano di un coordinamento sovranazionale, e altri ancora che riguardano più direttamente il sistema imprenditoriale.

Tra le misure introdotte dal Governo che mirano a sostenere gli investimenti qualificanti per il rilancio della competitività ricordo, per quanto attiene agli investimenti in beni strumentali, la nuova «*Legge Sabatini*» prevede un credito agevolato destinato a tutte le PMI per acquisti di beni tecnologici (impianti, macchinari a vocazione produttiva, beni strumentali di impresa, investimenti per hardware, software e tecnologie digitali). Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto superammortamento, vale a dire un ammortamento pari al 140 per cento della spesa sostenuta per investimenti in nuovi beni strumentali e macchinari.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto inoltre:

la riduzione dell'aliquota IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5 al 24,5 per cento nel 2016, a cui seguirà una riduzione ulteriore di 0,5 punti nel 2017;

la riduzione del periodo di ammortamento (da 10 a 5 anni) del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio 2016;

la proroga al 2016 delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica;

l'esenzione a decorrere dal 2016 dell'IMU per i cosiddetti imbullonati;

lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*.

Sono altresì in corso di attuazione le seguenti misure:

sono stati messi a punto le misure per sostenere la patrimonializzazione delle imprese, in particolare l'ACE (Aiuto per la Crescita);

resta estesa anche alle PMI innovative la normativa di favore prevista per le *startup*.

Il Ministero dello Sviluppo economico sta, inoltre, elaborando un documento di posizionamento strategico su Industry 4.0, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni *wireless* a basso costo e che si assocerebbe a un impiego sempre più pervasivo di tecnologia, materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi. Le sollecitazioni derivanti dalla digitalizzazione del manifatturiero costituiscono un'occasione per rilanciare la competitività della nostra industria, a partire da quella parte organizzata in distretti e in filiere produttive basate sull'agilità e sul dinamismo delle PMI.

Si segnalano, inoltre, quali principali interventi che intendono fronteggiare le difficoltà di accesso al credito delle imprese, specie di piccole dimensioni, la recente riattivazione (con apertura dei termini di presentazione delle domande avvenuta in data 13 gennaio 2016), delle misure per l'autoimprenditorialità di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000. Il predetto intervento, che, a seguito della riforma operata nel 2015 dal Legislatore, presenta una veste rinnovata e di maggiore efficacia rispetto alle misure previgenti del citato Titolo I, prevede mutui agevolati senza interessi (« tasso zero ») ed è diretto proprio a favorire la nascita e il raffor-

zamento delle micro e piccole imprese giovanili e femminili. Una delle principali novità portate dalla riforma è costituita, peraltro, dall'estensione dello strumento agevolativo all'intero territorio nazionale, laddove le aree eleggibili erano in precedenza limitate alle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.

Le misure descritte, rivolte all'innovazione e alla competitività, si propongono di offrire alle aziende sul territorio un sistema complessivamente finalizzato ad incentivare la loro permanenza e il loro rafforzamento, con ricadute positive anche nella Regione Marche.

Il Ministero ha affiancato queste politiche con misure finalizzate a sostenere ed amplificare gli effetti dello sviluppo industriale sul territorio marchigiano per evitare forti perdite occupazionali e per poter riassorbire nel breve e medio termine le fuoriuscite di occupati a bassa e media qualifica con l'incremento di lavoratori, qualificati, impegnati in attività ad alto valore aggiunto.

Rilevano in questa sede in primo luogo gli interventi riferibili all'area di crisi industriale « Merloni », rispetto alla quale, in sinergia con la Regione Marche, il MiSE ha messo a punto una gamma di strumenti volti a rilanciare l'area interessata.

In particolare, all'amministrazione centrale è riferibile una dotazione pari a 35 milioni di euro, di cui circa la metà destinati al territorio marchigiano, per agevolazioni da concedere ai sensi della legge 181/89 e s.m.i., sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati, rivolti ad imprese che presentano programmi di investimenti (produttivi, di tutela ambientale o di innovazione nell'organizzazione) di maggiori dimensioni (con spese superiori a 1,5 milioni). I termini per la presentazione delle domande di agevolazioni si apriranno il prossimo 1° giugno.

La Regione Marche ha integrato il ventaglio delle agevolazioni concedibili intervenendo con strumentazione destinata a programmi di investimento produttivo e di ricerca di importo inferiore a quelli appannaggio della L. 181/89 ed espressione di imprese di più ridotte dimensioni.

È stato, inoltre, attivato il percorso di riconversione e riqualificazione dell'area Valle del Tronto e Val Vibrata, recentemente riconosciuta «area di crisi». La Regione Marche sarà interessata dagli interventi della Valle del Tronto, che comprenderanno anche in tal caso strumenti agevolativi per le imprese di qualunque dimensione, ivi incluse le piccole e medie imprese. Si sono svolti, infatti, incontri sul territorio per rilevarne i fabbisogni di riconversione e riqualificazione, per mappare le aree industriali disponibili, per sensibilizzare il sistema del credito locale nei confronti delle iniziative dedicate all'area di crisi industriale complessa. A termine di questa fase di analisi preliminare, si procederà a effettuare una call per rilevare le manifestazioni di interesse a investire nell'area.

Nell'uno come nell'altro caso, pertanto, il Ministero elaborerà, in collaborazione

anche con la Regione, strumenti in grado di supportare una gamma completa di investimenti delle imprese, con attenzione per quelle di minore dimensione.

Di tutto rilievo sono infine i numeri delle imprese garantite attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/96, strumento che si caratterizza per la sua forte capacità anticiclica e che ha conosciuto nell'ultimo biennio importati interventi di rafforzamento, anche in termini di ampliamento della relativa capacità di intervento. Solo per citare i dati relativi al 2015, con riferimento alla Regione Marche sono stati rilevati per detta annualità un numero di operazioni ammesse a garanzia pari a 4.231 (10,6 per cento in più rispetto al 2014) con circa 604 milioni di euro di finanziamenti attivati.

## ALLEGATO 3

**5-08038 Crippa: Questioni relative alle piattaforme e-commerce di vendita al dettaglio di merce di provenienza extra-UE.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in esame pone due questioni importanti: il rispetto degli standard di sicurezza dei prodotti in commercio nell'Unione europea, provenienti da Paesi extra UE e il fenomeno della contraffazione e della pirateria con particolare riferimento al settore dell'*e-commerce*.

Per quanto concerne il primo aspetto evidenzio che la vigilanza sull'immissione in libera pratica nell'Unione europea di prodotti provenienti da Paesi terzi e destinati ad essere immessi in commercio nel territorio dell'Unione europea è affidata in Italia, come nel resto dell'Unione europea (e, in forza dell'accordo di unione doganale, in Turchia) alle Autorità doganali.

Attraverso tale sistema di vigilanza gli Stati dell'Unione europea devono garantire che solo prodotti sicuri possano essere immessi sul mercato dello Spazio Economico Europeo (SEE), siano essi prodotti destinati alla grande distribuzione, siano essi prodotti acquistati da un singolo acquirente.

Quanto sopra, è valido sia che si tratti di prodotti immessi in commercio in maniera tradizionale sia che si tratti di prodotti immessi sul mercato via *e-commerce*.

In particolare, così come riportato dagli On.li interroganti, la presenza di un deposito stabilito all'interno del territorio dell'UE fa presumere che i prodotti, ancorché provenienti da Paesi terzi, siano stati legalmente immessi in libera pratica e quindi rispettosi dei criteri fissati nelle direttive di riferimento.

Tanto premesso, si precisa che i prodotti richiamati nell'interrogazione in questione, non sempre debbono essere forniti

di marcatura CE in quanto detta marcatura deve essere apposta solo se esiste una direttiva di riferimento che ricada nell'ambito del così detto «*New Legal Framework*»; l'apposizione, invece, della marcatura CE per prodotti non ricadenti nelle suddette direttive costituisce una «*indebita marcatura*» anch'essa sanzionata nelle direttive di riferimento, detta ultima apposizione dovrebbe essere contrastata dallo Stato membro con «azioni appropriate» (articolo 30 – par. 6 del Reg. (CE) n. 765/08).

Per quanto riguarda, invece, le piattaforme digitali che offrono le sigarette elettroniche (cosiddette *e-cig*) e le ricariche per queste, premesso che la materia è di competenza del Ministero della Salute, occorre, comunque, precisare che nel mese di gennaio 2016 con decreto legislativo 2016/6 è stata recepita la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

In tale decreto l'articolo 19 disciplina le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e l'articolo 21 disciplina le sigarette elettroniche. La materia quindi, a livello comunitario gode della massima armonizzazione.

Evidenzio, inoltre, che Il Ministero dello sviluppo economico partecipa quale autorità capofila in materia di sicurezza generale dei prodotti di cui alla direttiva 2001/95/CE ad un sottogruppo del Consumer Safety Network che tratta specifica-

mente la vendita on-line. Obiettivo di detto sottogruppo è la redazione di un documento guida che dovrà delineare un approccio comune per:

individuare le responsabilità dei vari operatori economici attivi nelle piattaforme varie;

stabilire modalità efficaci di tracciatura dei prodotti;

quantificare il livello di conoscenza dei consumatori e degli operatori economici, sensibilizzando l'opinione pubblica mediante adeguate campagne informative.

Allo stato attuale i lavori sono rallentati in considerazione della estrema diversità di approccio alla problematica da parte degli Stati membri, approccio che si mostra frammentario sia sul piano giuridico che su quello prettamente operativo.

Si assicurano gli On.li interroganti che in occasione dei prossimi incontri sarà garantita la continuità della presenza al dibattito a livello comunitario, anche al fine di approfondire le modalità di intervento sui centri di immagazzinamento e distribuzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi e di esplorare la possibilità di intensificare i controlli sui prodotti che sostano all'interno di detti centri.

Per quanto attiene il fenomeno della contraffazione, e, in particolare quella on-line, argomento anch'esso evidenziato dagli On.li Interroganti, si rappresenta che il Ministero, assieme alle altre Amministrazioni presenti nel Consiglio Nazionale Anticontraffazione, è impegnato energicamente a contrastare tale fenomeno.

Anche la nutrita attività di comunicazione realizzata intende sollecitare un orientamento verso la scelta di prodotti originali, anche negli acquisti online.

Diverse sono le attività svolte nella lotta alla contraffazione via internet, quali: 1) realizzazione di studi per comprendere meglio le caratteristiche del fenomeno sul web anche in un'ottica di comparazione internazionale delle politiche attuate in altri paesi; 2) partecipazione ai procedi-

menti inibitori adottati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'oscuramento dei siti internet che vendono merci contraffatte; 3) l'adozione di strumenti e regole volontarie per la prevenzione e il contrasto.

Al riguardo, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico partecipa ai procedimenti che l'AGCM – su impulso delle associazioni di categoria, prima fra tutte Indicam – ha avviato e concluso (14 procedimenti nel 2013/2014) inibendo l'accesso dall'Italia a diversi siti (precisamente 145) che offrivano prodotti contraffatti ai consumatori italiani, traendoli pertanto in inganno e, quindi, incorrendo nelle normative poste a tutela del consumatore, anche in ambiente elettronico (combinando le disposizioni del Codice del Consumo con quelle delle norme interne di recepimento della direttiva sul commercio elettronico).

In particolare con riferimento agli studi sul fenomeno, vale la pena precisare che nel settore occhiali sono stati ottenuti particolari risultati. È stata, infatti, quantificata l'incidenza e le caratteristiche della contraffazione online, intesa come contraffazione di marchi nel web 1.0, nel web 2.0 e nelle principali piattaforme di e-commerce. Sono stati monitorati 57 marchi del settore occhiali, singolarmente e anche per classi qualitative (cioè di prezzo e di posizionamento di mercato: segmenti ACTIVE; FASHION; LUXURY; TRENDY). Per far ciò sono state « scansionati » oltre 700 mila documenti/pagine web, gestiti da 45 mila server presenti in oltre 100 paesi, con contenuti in più di 20 lingue, organizzati in circa 40 mila domini internet.

Sotto un profilo qualitativo, l'analisi ha fatto una « radiografia » delle pagine contraffattive per far capire quali sono le tecniche usate dai contraffattori per attirare i consumatori ed indurli all'acquisto.

Infine, evidenzio che il Governo, coerentemente con la posizione assunta a livello europeo nell'ambito della strategia per un Mercato Unico Digitale, si è fatto parte attiva nelle politiche di contrasto favorendo nel Paese l'adozione di uno

strumento di *soft law*, ovvero l'accordo volontario tra detentori di diritti di proprietà industriale e operatori della rete denominato «Carta Italia», carta per lo sviluppo di *best practices* per contrastare la contraffazione *online*.

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico sotto l'egida del CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione), ha dunque favorito il confronto tra Netcomm, associazione che riunisce i fornitori di contenuti online, e Indicam, associazione che riunisce i titolari dei diritti, agevolando il dialogo fra le parti, consentendo il raggiungimento dell'accordo e svolgendo un ruolo di garanzia degli impegni assunti dalle parti.

In particolare la Carta prevede modalità rapide, semplici ed efficaci per la segnalazione e l'eliminazione di offerte di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e, ancor più importante, contiene l'impegno delle parti a individuare insieme le modalità più idonee a

prevenire la messa online di offerte di prodotti contraffatti e ad evitare che si ripetano.

Il Ministero assicura pertanto il proprio impegno come garante dell'attuazione delle disposizioni previste nella citata Carta, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti e favorendo la diffusione, e, infine, se delegato dai titolari dei diritti, procedendo direttamente a segnalare le violazioni.

La Carta è aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia – *merchant*, piattaforme di *e-commerce*, titolari dei diritti, produttori licenziatari e – elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari – le associazioni dei consumatori.

Quale strumento di *soft law*, l'accordo è ritenuto duttile e adattabile all'evolversi dell'ambiente digitale, mentre la sua concreta applicazione consentirà di raccogliere elementi attuativi e utili ad un eventuale recepimento all'interno dell'ordinamento di regole già testate, quando e se le condizioni verranno a maturazione.

## ALLEGATO 4

**5-08291 Vezzali: Profili anticoncorrenziali di un'eventuale fusione tra Italgas e 2iRete Gas.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Facendo riferimento all'atto in parola concernente l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza nel mercato della distribuzione gas, paventato dall'Onorevole interrogante, in caso di fusione tra le due maggiori società di distribuzione Italgas S.p.A. e 2iReteGas, la questione è posta all'attenzione dell'AGCM che ne valuterà puntualmente gli effetti in termini di concentrazione.

Per quanto di più specifica competenza del Ministero dello sviluppo economico mi preme chiarire quanto segue.

Per ciò che attiene al paventato danno al consumatore consistente nella restrizione della « possibilità di cambiare gestore per ottenere tariffe migliori », evidenzio che le società di cui si tratta sono gestori del servizio pubblico della distribuzione gas e non possono per legge compiere alcuna attività di vendita al consumatore finale, limitandosi la loro attività al semplice vettoriamento di gas di proprietà dei venditori fino all'utenza finale.

Il segmento *downstream* del gas naturale, tradizionalmente articolato nella prestazione congiunta dei servizi di distribuzione e vendita ai clienti finali è stato oggetto di un significativo processo di riorganizzazione culminato nell'obbligo di separazione delle attività di distribuzione, ritenute monopolio locale con caratteristiche di servizio pubblico, da quelle di vendita per il quale si è ritenuto auspicabile uno sviluppo concorrenziale.

Infatti, il mercato della distribuzione gas non è un segmento liberalizzato della filiera gas, ma si tratta come accennato di mercato regolato che, riguardando una rete di distribuzione locale, rappresenta un'infrastruttura essenziale affidata in concessione dall'ente locale.

Il consumatore finale è perciò libero di scegliere il venditore di gas naturale che gli offra la migliore tariffa in modo totalmente indipendente dal distributore cui la sua utenza è connessa.

## ALLEGATO 5

**5-08585 Taranto: Valorizzazione del sistema fieristico italiano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, rispondo agli Onorevoli Interroganti per i profili di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il MiSE, condividendo l'importanza del sistema fieristico per la promozione del « Made in Italy », nell'ambito del Piano Straordinario ha programmato ed attuato una strategia di visibilità delle eccellenze italiane attraverso il sostegno finanziario accordato ai grandi eventi fieristici nazionali, di cui si è inteso rafforzare e rilanciare la competitività nel mercato internazionale.

In tal senso, uno dei più ampi filoni di intervento del Programma Promozionale 2016 di ICE-Agenzia, che consolida l'azione già intrapresa con successo con il Piano straordinario 2015, è rappresentato dal progetto di potenziamento delle fiere italiane di valenza internazionale, allo scopo di rafforzare in maniera diretta la presenza sui mercati esteri delle singole aziende, con ricadute positive anche sui livelli occupazionali. A tale progetto è stato assegnato, per l'anno in corso, un budget di 28 milioni di euro.

In sostanza, l'investimento straordinario intende sviluppare una serie di azioni mirate, che vanno dalle campagne di comunicazione, alle attività di *incoming* di operatori esteri specializzati (*buyers* ed *opinion makers*), agli eventi « speciali » di promozione su misura sia in Italia che all'estero, tra cui anche l'esportazione della manifestazione stessa su un mercato estero.

Come già avvenuto per l'analogo progetto del Piano 2015, le fiere destinatarie dell'intervento per il 2016, sono state se-

lezionate sulla base di specifici criteri, stabiliti nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 aprile 2015.

Vale la pena sottolineare che tutte le iniziative promozionali sono state correlate ad un costante sforzo di razionalizzazione del sistema fieristico italiano, tanto sotto l'aspetto organizzativo (sinergie progettuali tra poli fieristici, azioni di comunicazione congiunte di filiera/settore all'estero, strumenti di monitoraggio e certificazione delle presenze di operatori esteri), quanto sotto l'aspetto della *governance* complessiva del sistema.

Sforzo attuato, peraltro, in costante raccordo con le associazioni di rappresentanza del settore e con le società di gestione delle principali manifestazioni fieristiche italiane.

Per completezza di informazione, comunico che alla data del 30 aprile 2016 si sono svolte 30 manifestazioni di rilievo internazionale, organizzate con il supporto di ICE-Agenzia e ulteriori 6 sono previste nei prossimi mesi.

Colgo l'occasione per confermare, come d'altra parte richiamato nello stesso atto in discussione, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha seguito e continuerà a seguire l'andamento del sistema fieristico, veicolo di straordinaria importanza per l'internazionalizzazione delle imprese e per la promozione del « Made in Italy » e settore trainante dell'economia del Paese, rendendosi fin d'ora disponibile ad attivarsi per riprogrammare tavoli di confronto con le altre Amministrazioni interessate, con le Associazioni di settore e gli Enti fieristici.

In particolare, nell'ambito del Tavolo di coordinamento del sistema fieristico na-

zionale, istituito presso il MiSE, sono già state raccolte le sollecitazioni delle Associazioni del comparto e degli Enti fieristici sulle tematiche della classificazione catastale degli immobili fieristici e degli eventuali interventi di defiscalizzazione.

Sarà cura del Ministero dello Sviluppo Economico farsi promotore di tali sollecitazioni presso il Ministero dell'Economia e

delle Finanze, auspicando un'eventuale trasposizione delle medesime in norma.

Infine, circa « la continuità degli investimenti delle Camere di commercio nel capitale delle Fiere », auspicata dagli Onorevoli Interroganti, peraltro condivisibile sul piano tecnico, la stessa sarà oggetto di valutazione nell'ambito della riforma del sistema camerale di prossima definizione.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	102
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

#### Disciplina dei partiti politici.

**Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, facendo seguito a quanto evidenziato nella seduta di ieri, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Irene TINAGLI (PD) osserva che il nuovo testo unificato non incide su materie rientranti nelle competenze della XI Commissione e concorda, pertanto, con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

#### Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

**C. 3821, approvato dal Senato.**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti di sua competenza del disegno di legge europea 2015-5016, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Fa presente, inoltre, che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato alle ore 16 di giovedì 26 maggio 2016.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Albanella, per la sua relazione introduttiva.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l'esame con riferimento al provvedimento riferito agli anni 2015 e 2016, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2015, finalizzato al recepimento delle direttive dell'Unione europea, che, è stato approvato dalla Camera ed è all'esame presso il Senato (Atto Senato n. 2345).

In particolare, nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione,

avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Ricorda che il sistema EU PILOT dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione. Residuando ancora procedure di pre-contenzioso e contenzioso, per le quali si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, l'Esecutivo ha giudicato opportuno fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro tempi ristretti in linea con l'obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.

Passando a esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 37 articoli suddivisi in nove Capi. In particolare, il Capo I riguarda la

materia della libera circolazione delle merci. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva, l'articolo 2 interviene in tema di etichettatura del miele mentre il successivo articolo 3, sull'immissione in commercio dei dispositivi medici, dà attuazione alla rettificata della direttiva 2007/47/CE.

Segnala che l'articolo 4 reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 1297/2014, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, si estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 186 del 2011 a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio anche a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014. Ricorda che la Commissione, unitamente alla XII Commissione, ha esaminato sul finire dello scorso anno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CEE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, successivamente adottato in via definitiva dal Governo (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39).

Il Capo II reca disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento. In particolare, l'articolo 5 reca disposizioni sulla sede delle Società organismi di attestazione e il successivo articolo 6 interviene in materia di tassazione delle vincite nelle case da gioco negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli aderenti allo spazio economico europeo.

Nel segnalare che il Capo III riguarda la giustizia e la sicurezza, fa presente che, nell'ambito della Sezione I, l'articolo 7 introduce disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, con particolare riferimento all'accesso alle informazioni da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea, mentre il successivo articolo 9 reca disposizioni riguardanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori. Sempre con riferimento ai minori, osserva che l'articolo 10, modificando il decreto legislativo n. 286 del 1998, introduce disposizioni in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Nell'ambito della Sezione II, gli articoli da 11 a 16, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (si tratta del cosiddetto caporalato) di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale. Segnala che tali disposizioni sono volte alla chiusura della procedura di infrazione n. 2011/4147.

Nell'osservare che sul Capo IV reca disposizioni in materia di trasporti, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 17 interviene in materia di iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dimissione di bandiera comunitaria. L'articolo 18 introduce disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, per quanto di competenza della Com-

missione, segnala che si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 20.000 euro per l'inosservanza delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie riguardanti i requisiti e le qualificazioni del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Segnala che, il Capo V reca norme in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato e, in tale contesto, l'articolo 19, dispone in materia di tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, mentre il successivo articolo 20 introduce disposizioni per l'esenzione dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge n. 1146 del 1959, in relazione a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di merci temporaneamente importate dall'Albania, in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea. L'articolo 21 e l'articolo 22 introducono modifiche alle aliquote IVA applicabili, rispettivamente, al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione e ai preparati per risotto. Segnala, poi, che l'articolo 23 introduce disposizioni in materia di tassazione degli utili dei consorzi agrari.

Fa presente, poi, che l'articolo 24 introduce modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime e, ai commi da 11 a 15, delega il Governo a un riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. Il comma 12, in particolare, elenca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanazione, entro il 31 luglio 2016, del decreto legislativo. La lettera *a*), in primo luogo, prevede la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte

delle imprese e dei lavoratori di settore. La lettera *b*) dispone l'attribuzione di benefici fiscali e di sgravi contributivi alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax (ovvero, rispettivamente, per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare. La norma, in particolare, fa riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, che prevedono, rispettivamente, un credito di imposta per i datori di lavoro in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato, nonché l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La norma, inoltre, estende ai medesimi imprenditori la possibilità, prevista dagli articoli da 155 a 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di optare per la determinazione con modalità forfetaria ed unitaria del reddito imponibile anche se la disposizione fa esplicito riferimento unicamente all'articolo 157 del decreto. La lettera *c*), infine, dispone la semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica. I successivi commi 13 e 14 disciplinano le modalità di adozione del decreto legislativo e degli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi. Il comma 15, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione all'esercizio della delega di cui al comma 11, disponendo, tra l'altro, che, qualora si determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati all'interno dello stesso decreto legislativo, esso sia emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 25 reca disposizioni in materia di uso dell'informatica nel settore doganale e designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione

competente responsabile a livello nazionale. Osserva che l'articolo 26 introduce disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121, riguardanti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, mentre l'articolo 27 dispone l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Rileva che l'articolo 28, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della medesima direttiva ed introduce le necessarie disposizioni transitorie. L'articolo 29, infine, introduce modifiche al trattamento fiscale dell'attività di raccolta dei tartufi.

Segnalato che il Capo VI, composto dal solo articolo 30, reca disposizioni in materia di occupazione, delle quali darà conto successivamente, in quanto incidenti su materie di competenza della XI Commissione, osserva che il Capo VII riguarda il tema della tutela dell'ambiente. In particolare, l'articolo 31 prevede che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento, mentre il successivo articolo 32 introduce misure relative allo stoccaggio di biossido di carbonio. Rileva, poi, che il Capo VIII reca disposizioni in materia di energia e si compone del solo articolo 33, che introduce modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011, per favorire la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.

Da ultimo, osserva che il Capo IX, reca norme di contenuto eterogeneo, rubricate come « altre disposizioni » e, in tale ambito, l'articolo 34, reca norme volte a superare un difetto di coordinamento della disciplina vigente relativamente alla figura del Segretario del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). L'articolo 35 introduce modifiche alla legge n. 234 del 2012, in materia di aiuti di Stato, delineando una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della

normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. L'articolo 36, al comma 1, dispone l'incremento di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 del fondo per il finanziamento delle spese di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e, al comma 2, dispone l'assunzione da parte della CONSOB di massimo quindici unità di personale, con corrispondente incremento della dotazione della pianta organica. La necessità di assumere è motivata dalla norma stessa con l'esigenza di agevolare l'accesso alle procedure in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sulla base della direttiva 2013/11/UE e della normativa nazionale di riferimento. Per tale ragione, la norma dispone che la selezione riguardi personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti richiesti. L'articolo 37, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Venendo alle disposizioni direttamente riferibili alle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 30, con l'intento di sanare il caso EU Pilot 7622/15/EMPL, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, esso riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che attualmente stabilisce che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la novella si specifica, invece, che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed opera-

tiva. Rileva che la norma oggetto della presente novella è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Tuttavia, i servizi della Commissione europea (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL), ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione europea, hanno reputato insufficiente quest'ordine di considerazioni, in quanto le sentenze della Corte di Cassazione, così come ricostruite dalla Commissione, sosterebbero un'interpretazione della norma che esclude la configurazione del subentro nell'appalto come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro non sia accompagnato, oltre che dal passaggio del personale, da un trasferimento di beni di « non trascurabile entità ». La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, riconosce la sussistenza del trasferimento d'azienda o di parte d'azienda anche « nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili ». Secondo i servizi della Commissione, per la motivazione sopra ricordata, la norma violerebbe la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12

marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. L'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda, che può consistere anche in un usufrutto o in un affitto, assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile. In particolare, sottolinea che tale disposizione prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 108

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 » (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda, altresì, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un

relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge sulla legge europea 2015-2016 entro martedì 7 giugno 2016 e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 15 di domani, giovedì 26 maggio.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Giuditta Pini, per lo svolgimento della relazione.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 » è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 10 maggio 2016, con un cambiamento del titolo che fa ora riferimento anche all'anno in corso.

Ricorda, altresì, che la legge europea è – insieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere su base annuale di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione « Legge europea » seguita dall'anno di riferimento.

Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame parlamentare, il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse – seppure limitato – della XII Commissione, segnala che l'articolo 3 – inserito dal Senato – reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le novelle si limitano a sostituire la locuzione « costi/benefici » con il riferimento al rap-

porto « rischi/benefici », a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 settembre 2015 e concernente la direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (tale direttiva modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi).

Il provvedimento reca poi alcune disposizioni in materia di giustizia e di permessi di soggiorno che riguardano i minori. In particolare, l'articolo 7 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – in quanto autorità centrale per la cooperazione prevista da atti europei e internazionali relativi all'adempimento di obblighi alimentari – l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche e relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari.

Il successivo articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari (comma 1) e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori (comma 2). Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito (comma 3).

Fa presente che l'articolo 10, inserito dal Senato, reca modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (« Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »), nonché al D.P.R. n. 394 del 1999, al fine di dare

piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il comma 1, lettera *a*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato « un permesso di sog-

giorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età » ovvero « un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ». Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	111
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	114
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	112
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	112
5-06507 Mongiello: Iniziative per l'avvio del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario ...	113
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
5-06635: Burtone: Iniziative per contrastare la diffusione del cinipide galligeno del castagno ..	113
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117
5-07764 Guidesi: Iniziative per tutelare la produzione del latte nazionale .....	113
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	119
5-08166 Guidesi: Iniziative per contrastare la pesca abusiva nelle acque interne .....	113
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

**La seduta comincia alle 14.30.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio,

nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

**Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Agostini, ha introdotto la discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro del relatore.

Silvia BENEDETTI (M5S), nel ricordare come il Movimento 5 stelle si sia già occupato in altre occasioni dei grandi problemi causati alle imprese dalla normativa che si va ora a modificare, rileva come non si sarebbe arrivati a questa situazione se il Governo si fosse mosso tempestivamente in passato. In ogni caso, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore, tesa a modificare i criteri di calcolo e di decorrenza degli interesse sulle somme dovute per aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea, al fine di rimuovere effetti prodotti dalla precedente normativa, che va incontro ad alcune esigenze delle imprese.

Laura VENITTELLI (PD) rileva come sia necessario rispondere all'esigenza delle imprese, ricordando, tra l'altro come non sempre gli aiuti di Stato debbano essere considerati illegittimi, essendo previste specifiche procedure per quelli consentiti. Ricorda poi che il Governo, in questa legislatura, ha voluto prendersi in carico il problema con l'adozione di questo prov-

vedimento, ad evitare che il pagamento di questi interessi al 155 per cento conduca al sicuro fallimento molteplici imprese.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione)

*(Seguito esame e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Venittelli, ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di rinviare al successivo ufficio di presidenza la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo.

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-06507 Mongiello: Iniziative per l'avvio del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Colomba MONGIELLO (PD), nel dichiararsi soddisfatta della risposta del Governo, ricorda però che mentre l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo può non comportare un danno al settore agricolo, ad oggi, nonostante le importazioni, non ha ancora avuto modo di riscontrare sugli scaffali della distribuzione alimentare alcuna confezione di olio venduta come olio di provenienza extra UE. Sulla base di tale osservazione, invita pertanto il Ministero a dotarsi delle migliori tecniche di investigazione, come quella che utilizza l'analisi del DNA, al fine di compiere verifiche ulteriori sulla provenienza degli oli commercializzati in Italia.

**5-06635: Burtone: Iniziative per contrastare la diffusione del cinipide galligeno del castagno.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Chiede attenzione anche per gli altri anni in cui l'infestazione ha colpito, al di là del 2014, invitando il Governo a fare ulteriori verifiche. Quanto alla lotta biologica, che ha utilizzato l'antagonista *Torymus synensis*, prende atto con soddisfazione che nella risposta il Governo ha affermato di essere intervenuto in modo consistente nelle aree non ancora interessate da tali tecnologie di contrasto alla diffusione del cinipide galligeno del castagno (*Dryocosmus kuriphi-*

*lus*), attraverso una ricerca scientifica sviluppata *ad hoc* al fine di salvaguardare il settore della frutta in guscio, quale comparto rilevante nel settore primario.

**5-07764 Guidesi: Iniziative per tutelare la produzione del latte nazionale.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano BORGHESI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della circostanza che il Governo ha ben presente il problema e ritiene che tutte le iniziative elencate vanno bene, ma, visto che la crisi del settore del latte è lungi dall'essere risolta, lo invita ad assumere rapidamente iniziative più incisive al fine di rimuovere l'attuale situazione che vede quelle aziende del settore attraversare una crisi di estrema gravità.

**5-08166 Guidesi: Iniziative per contrastare la pesca abusiva nelle acque interne.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano BORGHESI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo C. 3651 Venittelli recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia;

valutato positivamente l'intervento legislativo, formulato in linea con l'articolo

260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti – e volto a rendere sostenibile e quindi possibile il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, modificando i criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme da recuperare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-06507 Mongiello: Iniziative per l'avvio del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo dell'importazione senza dazi di 35 mila tonnellate l'anno in più di olio d'oliva tunisino per il 2016 in tutta Europa, e altrettante per il 2017 (in aggiunta alle attuali 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione Ue-Tunisia), siamo fermamente contrari a qualsiasi aumento permanente del contingente di olio tunisino.

Peraltro, già a margine del Consiglio dei ministri UE dello scorso 15 febbraio, il Ministro Martina ha chiesto che questa scelta, nata come misura straordinaria, non si trasformi in azione strutturale.

In tale contesto, è stato altresì evidenziato come eventuali accordi di cooperazione, focalizzati sulla promozione di soluzioni innovative per sostenere le produzioni agricole e alimentari nei Paesi del Mediterraneo, risulterebbero più efficaci delle proposte di aumento dell'importazione di olio nordafricano.

In tale direzione, pur tenendo presente la particolare situazione politica in cui versa la Tunisia, abbiamo già rappresentato, nelle sedi competenti, la necessità che i negoziati di politica economica e commerciale non penalizzino l'agricoltura e che le eventuali concessioni dell'Unione europea, nei confronti dei diversi *partner* commerciali, vengano governate dal principio di un approccio equilibrato e proporzionale tra i vari settori dell'economia europea.

Anche in sede di comitati di gestione di settore, il Ministero delle politiche agricole aveva espresso parere contrario alla proposta di regolamento della Commissione finalizzata ad abolire i massimali mensili

per i quantitativi di olio d'oliva, ai fini del rilascio dei titoli di importazione nell'ambito del volume complessivo del contingente che ha origine dalla Tunisia.

In ogni caso, reputo necessario che le politiche internazionali tengano in debito conto i fabbisogni e le esigenze del settore agricolo e non danneggino i prodotti agricoli europei; in tal senso, a difesa dell'agricoltura nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali monitora regolarmente il contesto.

Chiarito quanto sopra, faccio presente che recentemente sono stati emanati il Regolamento n. 580 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica Tunisina, nonché il Regolamento di esecuzione n. 605 del 19 aprile 2016 della Commissione, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio di oliva originario della Tunisia e che modifica il Regolamento (CE) n. 1918 del 2006.

Per cui il quantitativo aggiuntivo sarà attivo solo per due annate e le 35.000 tonnellate sono disponibili per gli operatori dell'intera unione. Infatti, il quantitativo di olio tunisino importato, in regime di contingente tariffario a dazio zero, rappresenta il 5,5 per cento circa (dati ISTAT) del quantitativo totale di olio importato, necessario per soddisfare sia il consumo interno che l'*export*.

Abbiamo rappresentato ai competenti Dicasteri la necessità di richiedere una congrua riduzione dei quantitativi da concedere unitamente ad una rimodulazione dei quantitativi medesimi, al fine di evitare

possibili penalizzazioni ai produttori olivicoli italiani nel pieno della campagna olivicola.

Ciò posto, mi preme evidenziare che il citato Regolamento del Parlamento europeo ha inoltre recepito, tra i considerando, quanto richiesto dall'Italia in materia di tracciabilità prevedendo, per evitare le frodi, che le misure commerciali autonome siano subordinate al rispetto delle norme vigenti in Unione europea per quanto concerne l'origine dei prodotti e le procedure correlate.

Grazie all'azione della delegazione italiana, è stato introdotto l'obbligo di un accurato monitoraggio, da compiersi a fine 2016, per valutare le eventuali ripercussioni negative sui mercati interni e procedere, se del caso, ad eventuali misure correttive.

Peraltro occorre tener presente che, a livello nazionale, gli operatori che movimentano gli oli, indipendentemente se di origine estera o nazionale, compresi i semplici commercianti di olio sfuso privi di stabilimento o deposito, sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico ai fini della commercializzazione degli oli stessi.

In tal senso, in Italia è attivo il registro telematico degli oli che consente un puntuale monitoraggio dei flussi di prodotto movimentati dai singoli operatori.

Tale registro che, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli Organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della « filiera olio d'oliva » in

quanto consente di controllare le singole movimentazioni di ogni stabilimento e conoscere i soggetti, nazionali o esteri, coinvolti nella movimentazione stessa.

Grazie a questo strumento di controllo, sono state realizzate le azioni più importanti di contrasto alle frodi, svolte in questi ultimi anni nel settore oleario dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) in collaborazione con la Guardia di finanza.

Ad ulteriore tutela del nostro prodotto rilevo poi che, per l'olio d'oliva, gli investigatori del Corpo forestale dello Stato si avvalgono dell'innovativa tecnica del riconoscimento del DNA delle *cultivar* di olivo presenti nell'olio (analisi molecolare).

Ciò posto, tengo a precisare che le disposizioni previste dalle legge n. 9 del 2013, in particolare dall'articolo 7 sul dispositivo di chiusura che impedisce il rabbocco delle confezioni utilizzate nei pubblici esercizi, sono pienamente applicabili e che per la loro violazione, oltre alla confisca del prodotto, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Infine, con riguardo alle operazioni in regime Traffico di perfezionamento attivo autorizzate dal Ministero delle politiche agricole, preciso che sono in corso con il Ministero della salute e FICQRF gli approfondimenti relativi alla costituzione del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, competente per il rilascio del parere di cui all'articolo 9 della citata legge n. 9 del 2013.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-06635: Burtone: Iniziative per contrastare la diffusione del cinipide galligeno del castagno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa anzitutto presente che, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015 n. 91, in accoglimento della richiesta presentata dalla regione Basilicata, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto ministeriale del 3 settembre 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015, ha dichiarato l'eccezionalità dei danni causati dal cinipide alle produzioni castanicole regionali per il periodo compreso tra il 1° marzo ed il 15 novembre 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Le imprese danneggiate che hanno presentato domanda di aiuto nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del citato decreto, possono beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, dell'esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.

Per quanto concerne invece, il rimedio biologico contro il cinipide del castagno, faccio presente che, lo scorso 3 dicembre, è stato convocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Tavolo di filiera frutta in guscio – Sezione castagne, ove si è chiuso tecnicamente il

progetto BIOINPOCAST. In tale contesto, è stato ribadito dagli esperti presenti che il parassitoide si è regolarmente insediato in tutte le regioni in cui è stato introdotto ed ormai si sta ristabilendo l'equilibrio tra le popolazioni del *Torymus sinensis* e del Cinipide Galligeno.

Con riferimento alla regione Basilicata, mi preme evidenziare che nell'anno 2015, sono stati effettuati 423 lanci di *Torymus sinensis*, finanziati nell'ambito della progettualità del Ministero delle politiche agricole, che proseguiranno eventualmente nell'anno in corso qualora le regioni lo ritenessero ancora necessario.

Inoltre, al fine di aggiornare, il Piano di settore castanicolo lo scorso 23 marzo presso il Ministero si è svolta una riunione del Tavolo di filiera frutta in guscio – Sezione Castagno.

In particolare, per la biologia, fisiologia e risorse genetiche le attività di ricerca degli ultimi 10-15 anni hanno permesso di « fotografare » la situazione del germoplasma castanicolo nel nostro Paese, di identificare le sorgenti di variabilità genetica e di collegarle con caratteristiche funzionali estremamente utili per il miglioramento delle piante dal punto di vista produttivo e di adattamento.

Questo aspetto della ricerca è oggi quanto mai importante in uno scenario di cambiamento climatico globale che rende necessario intervenire specialmente con strategie di adattamento.

È chiaro, infatti, come la crisi della castanicoltura sia connessa alla perdita di resilienza dell'ecosistema castanicolo e alla scarsa capacità adattativa delle piante e quindi all'esigenza di aiutare le piante a

riorganizzare positivamente la propria capacità vegetativa. Questi ed altri aspetti operativi saranno oggetto della revisione del Piano di settore castanicolo attraverso un Gruppo ristretto di esperti.

Faccio presente infine che, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo *web*: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6061>, è

in fase di completamento l'inserimento delle relazioni regionali sull'attività svolta nell'annualità 2015. In esse è possibile verificare il lavoro svolto non solo per i lanci sul territorio ma anche le attività di tutela del patrimonio castanicolo nazionale. Le confermo in ogni caso che il Ministero continuerà col massimo impegno il contrasto alla diffusione del cinipide in collaborazione con le regioni interessate.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-07764 Guidesi: Iniziative per tutelare la produzione del latte nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, da oltre un anno il settore lattiero-caseario sta attraversando una grave crisi dovuta all'aumento delle produzioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari a livello mondiale e alla contemporanea contrazione delle importazioni da parte dei Paesi emergenti.

A ciò va aggiunto l'embargo sui prodotti agroalimentari decretato dalle Autorità russe come ritorsione alle sanzioni imposte dalla Unione europea ed altri Paesi occidentali verso la Russia stessa.

Ciò ha portato ad un abbassamento generalizzato dei prezzi all'origine del latte bovino ed ha creato difficoltà a numerose imprese, in tutta Europa, che non riescono più a coprire i costi di produzione.

In Italia il problema è particolarmente sentito considerati gli elevati costi di produzione del latte.

Nel tentativo di alleviare la situazione di crisi sono state messe in atto diverse misure sia in ambito comunitario che nazionale.

Al riguardo si ricorda che con il decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, con la legge n. 91/2015, è stato previsto, all'articolo 1, che in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento n. 595/2004 della Commissione, su richiesta dei produttori di latte interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi. Ciò al fine di assicurare una maggiore liquidità alle aziende responsabili di eccessi produttivi, in un momento di gravi difficoltà del mercato.

Peraltro, lo scorso autunno l'Unione europea ha varato un pacchetto di misure di aiuto eccezionale per i settori zootecnici. Tra le diverse misure concordate, per quanto riguarda l'Italia, sono di particolare interesse quelle previste dai Regolamenti delegati n. 1853 e 1852 del 2015, entrambi della Commissione, riguardanti rispettivamente la concessione di aiuti per gli agricoltori dei settori zootecnici e l'istituzione di un regime di aiuto per l'ammasso privato dei formaggi.

In particolare, con il Regolamento n. 1853/2015 sono stati assegnati all'Italia 25.017.897 euro da destinare agli agricoltori del settore zootecnico, ai quali devono essere versati entro il 30 giugno 2016.

Con il decreto ministeriale 22 gennaio 2016 sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse messe a disposizione con detto Regolamento.

Il secondo Regolamento ha invece istituito un regime di aiuti per l'ammasso privato di un massimo di 100.000 tonnellate di formaggi. Il massimale è stato ripartito tra gli Stati membri sulla base della produzione di formaggi realizzata nel 2014 e, per l'Italia, è stato previsto un massimale di circa 12.000 tonnellate di formaggio ammassabile. I quantitativi non utilizzati vengano ripartiti tra gli Stati membri che ne abbiano fatto richiesta, sulla base dell'effettivo utilizzo della misura.

L'Italia, avendo esaurito il proprio contingente, ha presentato richiesta alla Commissione europea per una riassegnazione dei quantitativi non utilizzati dagli altri Stati membri. La Commissione con il Regolamento n. 2016/225 del 17 febbraio

2016, ha quindi assegnato all'Italia un ulteriore contingente di 27.025 tonnellate di formaggio che può usufruire dell'aiuto all'ammasso privato.

Preciso che, con l'assegnazione di questo ulteriore contingente agli operatori italiani, ci è stato riservato il 40 per cento circa dell'intera misura europea.

Ricordo inoltre, l'istituzione del « Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario » prevista dall'articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Per questa misura è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 2016, il decreto ministeriale del 18 aprile 2016, con il quale sono previste le disposizioni applicative e la ripartizione delle risorse del fondo che ammontano a 3 milioni di

euro per il 2015, 15 milioni di euro per il 2016 e 38 milioni di euro per il 2017.

Segnalo infine che il Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, nel corso della riunione del 14 marzo scorso, ha esortato la Commissione europea ad attivare tutte le misure eccezionali a disposizione, ai sensi del Regolamento n. 1308/2013, ed ha individuato alcuni aspetti delle attuali politiche comunitarie dove poter intervenire al fine di alleviare le attuali difficoltà del mercato lattiero-caseario.

Tra i possibili interventi è stato individuato l'ampliamento delle misure attualmente previste e un programma di pianificazione della produzione di latte affidato alle Organizzazioni dei produttori ed alle cooperative.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione 5-08166 Guidesi: Iniziative per contrastare la pesca abusiva nelle acque interne.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero è consapevole della gravità del fenomeno e per questo nel corso dell'esame del cosiddetto collegato agricolo è stato introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 40), approvato dalla Camera dei deputati, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, ovvero in fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati – rispetto al mare – dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Con tale strumento avremo un elemento in più per aumentare il contrasto a questa piaga, tenuto conto che la pesca nelle acque interne è disciplinata da regioni ed enti locali che devono provvedere all'eventuale modifica della pertinente normativa.

Si aggiunge poi che è stata rafforzata la sorveglianza sull'attività in parola nonché l'accertamento delle relative infrazioni da parte del Corpo forestale dello Stato (sotto la direzione delle Amministrazioni provinciali), che ha svolto in materia numerose operazioni di polizia giudiziaria. In particolare da maggio 2014, il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rovigo ha riscontrato attività illecite di commercio e trasporto di materiale ittico dalla zona del delta del Po verso l'Europa dell'est, in particolare Romania ed Ungheria. In tale contesto, sono stati sequestrati o sottoposti a vincolo sanitario diversi quintali di pesce di varie specie e applicate le relative sanzioni.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 122

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) . 123

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 126

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) ..... 131

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) ..... 135

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 138

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 132

Sui lavori della Commissione ..... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 134

ERRATA CORRIGE ..... 134

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici.**

**Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.**  
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

Michele BORDO (PD), *relatore*, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non reca profili di rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, tenuto conto della presenza del sottosegretario Gozi, propone di sospendere la seduta in sede consultiva per passare all'esame del disegno di legge di delegazione europea.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.**

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge C. 3651 della quale la XIV Commissione avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla XI Commissione Lavoro, modifica i criteri di calcolo e di decorrenza, nonché il regime di compensazione, degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/CE, concessi in favore delle im-

prese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge 669/1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 96/1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

Nell'indicare le ragioni dell'intervento legislativo, la Relazione illustrativa ricorda in primo luogo che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2015 prevede che la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare in caso di aiuti incompatibili con la normativa europea, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) 794/2004 (nella questione relativa a Venezia e Chioggia la decisione è stata notificata nel 1999), sia rimessa al legislatore nazionale.

L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del TFUE, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è « volto a rendere sostenibile (e quindi possibile) il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, sia modificando i criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme da recuperare, sia ammettendo la compensazione delle medesime somme con crediti certi, liquidi ed esigibili delle medesime imprese nei confronti dell'INPS ».

La proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354 della L. 228/2012, definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo:

l'applicazione del tasso di interesse semplice, e non del tasso di interesse composto, come previsto dalla normativa vigente;

che gli interessi a cui fare riferimento sono quelli maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data del-

l'effettivo recupero, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione europea;

che il calcolo degli interessi è quello stabilito dal medesimo articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione europea.

Ricorda che il decreto-legge n. 96/1995 ha previsto, per gli anni 1995 e 1996, un regime di aiuti alle imprese del territorio di Venezia insulare e di Chioggia (attraverso l'estensione del regime di aiuti già previsto dal DM 5 agosto 1994 per i datori di lavoro del Mezzogiorno per gli anni 1994-1996). Successivamente, il decreto-legge n. 669/1996, ha previsto l'applicazione del regime di aiuti anche per l'anno 1997. Il regime di aiuti consisteva in uno sgravio sull'intero ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro e in un'esenzione degli oneri sociali (per la durata di un anno) sulle nuove assunzioni. Secondo i dati forniti dall'INPS, tra il 1995 e il 1997 sono stati concessi benefici contributivi a imprese situate nel territorio di Venezia e di Chioggia per un ammontare complessivo medio annuo di 73,6 miliardi di lire (l'equivalente di 38 milioni di euro), di cui hanno beneficiato oltre 1.800 imprese.

Con la Decisione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione, ai sensi dei decreti-legge n. 96/1995 e n. 669/1996, in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, sono compatibili con il mercato comune a determinate condizioni, ossia che siano accordati:

alle piccole e medie imprese, ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI;

alle imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (corrispondente all'attuale articolo 107) (secondo i criteri seguiti dalla Com-

missione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, riportati negli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);

a qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro (secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione).

Secondo la Commissione, «detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando invece sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato».

Gli interventi, in sostanza, rappresentavano agevolazioni che furono poi ritenute atte a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, ai sensi della decisione n. 2000/394/CE della Commissione.

Le decisioni da parte delle autorità nazionali di procedere al recupero delle somme non andarono, tuttavia, nella maggiore parte dei casi, a buon fine, e furono oggetto di numerosi ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani, che determinarono la sospensione dell'esecuzione, contribuendo così a ritardare le procedure di recupero.

Al termine di una lunga vicenda, la Corte di giustizia intervenne con la sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09), con cui stabilì che i motivi adottati dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi (ossia l'esistenza di un contenzioso in corso presso le autorità giudiziarie nazionali e le difficoltà collegate alla necessità di individuare caso per caso le imprese obbligate a restituire detti aiuti) non costituissero un'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2000/394/CE, ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia; in particolare, la Corte

osservò che su tutto prevale il principio secondo cui lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute e il principio per il quale un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare le prescrizioni del Trattato.

Al fine di dare attuazione alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE e alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2011, il legislatore italiano è intervenuto con l'articolo 1, commi da 351 a 356, della L. 228/2012, che ha definito una specifica procedura per il recupero delle somme da parte delle imprese che avevano illegittimamente beneficiato del regime di aiuti.

In materia di contenzioso avente ad oggetto aiuti di Stato, si ricorda che l'articolo 49 della L. 234/2012 ha modificato il procedimento attribuendo la competenza in via esclusiva al giudice amministrativo sulle controversie in esecuzione di una decisione di recupero.

Da ultimo, con la sentenza del 17 settembre 2015 (Commissione c. Italia, C-367/14), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accertato che l'Italia, alla data del 21 gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida inviata dalla Commissione all'Italia), è nuovamente venuta meno all'obbligo di recupero, in quanto gli aiuti non erano stati ancora recuperati integralmente dalle autorità italiane.

La Corte, in particolare, ha constatato:

che le difficoltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti non consentono di giustificare la mancata esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2011 C-302/09;

che l'Italia non ha dimostrato che fossero soddisfatte le condizioni per una sospensione del recupero di determinati aiuti da parte della giustizia italiana;

che le difficoltà dovute alla necessità di condurre un esame caso per caso nei confronti di un gran numero di beneficiari durante un periodo assai risalente per determinare le somme da recuperare non

possono giustificare il mancato recupero degli aiuti (la Corte infatti ritiene che l'Italia non abbia dimostrato che le misure adottate per il recupero degli aiuti siano state oggetto di un controllo permanente ed efficace, considerato anche che « uno Stato membro non può avvalersi del proprio ritardo nell'esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione per giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta un inadempimento di detto Stato membro;

che il fatto che alcune imprese siano in difficoltà o in fallimento non incide sull'obbligo di recuperare gli aiuti illegittimamente versati.

Per questi motivi, la Corte ha condannato l'Italia al pagamento:

di una penalità di 12 milioni di euro per semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2011 (la base semestrale è stata scelta anche per consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero);

di una somma forfettaria pari a 30 milioni di euro (misura dissuasiva adottata per prevenire la reiterazione futura di analoghe violazioni del diritto dell'Unione.

Ricorda, inoltre, che, con la sentenza del 3 settembre 2015, la Corte, in merito ai criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004 (è il caso di Venezia e Chioggia, per le quali la decisione è stata notificata nel 1999), ha rinviato al diritto nazionale la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, e considerata l'intenzione della Commissione Lavoro di procedere in sede legislativa, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che il disegno di legge europea in esame, già approvato dal Senato, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi in sede europea.

La legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com'è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea.

Ad oggi sono state emanate tre leggi europee, di cui due riferite all'anno 2013 (legge europea 2013 – n. 97 del 2013, e legge europea 2013-*bis* – n. 161 del 2014, n. 161) ed una all'anno 2014 (legge europea 2014 – n. 115 del 2015), che hanno garantito l'avvio di un percorso virtuoso di riduzione del contenzioso pendente nei confronti del nostro Paese che, con le ultime decisioni della Commissione europea, scende al livello (minimo) di 80 procedure di infrazione.

Il disegno di legge europea 2015-2016, presentato dal Governo il 3 febbraio 2016, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato lo scorso 10 maggio. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento che mi accingo ad illustrare consta di 37 articoli suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie. Mi preme osservare che il testo trasmesso alla Camera è stato oggetto di modificazioni significative in sede di esame parlamentare: il provvedimento è stato infatti integrato con l'aggiunta di sedici nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti; inoltre, otto articoli sono stati oggetto di variazioni testuali. Da ultimo, segnalo che si è proceduto allo stralcio dell'articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari e che il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016.

Sinteticamente, rammenta che il provvedimento mira a consentire la definizione di: 10 casi EU Pilot, 4 procedure d'infrazione, 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e 1 procedura di aiuti di Stato; inoltre, con esso si dà attuazione a 3 direttive e a 1 decisione GAI.

Procederà ora ad una sintetica illustrazione del contenuto del disegno di legge.

Gli articoli da 1 a 4 riguardano disposizioni in materia di libera circolazione delle merci. In particolare, l'articolo 1 in materia di qualità e trasparenza della

filiera degli oli d'oliva vergini, al fine di definire il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI, modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, con riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva. La disposizione conferma l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, affidandone l'individuazione ai produttori e rafforzando le sanzioni per le relative violazioni. Si prevede inoltre l'indicazione della campagna di raccolta degli oli di oliva vergini, ad esclusione di quelli prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia, o dei prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). L'articolo 2 relativo all'etichettatura del miele modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 (di attuazione della direttiva 2001/110/CE) onde risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, riguardante confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura « miscela di mieli originari e non originari della CE », al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto. Senza modificare l'impostazione del decreto legislativo n. 179/2004, viene aggiunto all'articolo 3 un nuovo comma 4-bis, volto a escludere dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza « i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE ». L'articolo 3 in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici, reca due novelle, rispettivamente, al decreto legislativo n. 46 del 1997 e al decreto legislativo n. 507 del 1992, sostituendo la locuzione « costi/benefici » con il riferimento al rapporto « rischi/benefici ». La modifica interviene in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE che modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi. L'articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto

legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l'articolo 5 elimina l'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. La norma mira a superare la procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. L'articolo 6 in materia di tassazione delle vincite da gioco, dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014, accogliendo i rilievi su cui si fonda il caso EU Pilot 5571/13/TAXU. In particolare, la disposizione prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma prevede inoltre alla relativa copertura finanziaria derivante dalla nuova esenzione prevista per le vincite realizzate negli Stati europei.

Il Capo III reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. L'articolo 7 dispone in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché di accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale. La norma consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di

alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari. L'articolo 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, si prevede che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo è immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea. L'articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. L'articolo 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. A tal fine, la norma reca modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché al regolamento recante le relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).

La sezione II del Capo III, articoli da 11 a 16, è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. L'articolo 11, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce, a carico dello Stato, il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove

più favorevoli. Si demanda ad un decreto interministeriale la determinazione degli importi dell'indennizzo, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L'articolo 12 delinea le condizioni per l'accesso all'indennizzo. L'articolo 13 delinea la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. L'articolo 14 rinomina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, estendendolo alle vittime dei reati intenzionali violenti, attribuendo ad esso anche la copertura dei corrispondenti indennizzi. In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuale, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'articolo 16, infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie.

In materia di trasporti, l'articolo 17 modifica il decreto-legge n. 457 del 1997, che ha istituito il Registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera, consentendo l'iscrizione anche per le navi che appartengono a soggetti comunitari. L'articolo 18, introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.

Numerose disposizioni, articoli da 19 a 29, intervengono in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato. L'articolo 19 modifica la tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, oggetto di rlievi nel caso EU Pilot 7192/14/TAXU. A tal fine, si modifica il Testo unico delle leggi sulle

tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) per renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE. Gli studenti vengono esentati da imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni. L'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, ratificato con legge n. 10 del 2008. L'articolo 21 modifica le aliquote IVA applicabili agli aromi freschi in accoglimento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 7292/15/TAXU. La disposizione innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione. Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia. Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l'IVA sull'origano a rametti o sgranato. L'articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU. L'articolo 23, al fine di sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante gli aiuti ai consorzi agrari in Italia, modifica la legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'articolo 24 novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. I commi da 11 a 15 recano inoltre una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.

La delega, per la quale sono definiti principi e criteri direttivi, deve essere esercitata entro il 31 luglio 2016. L'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (c.d. « Convenzione SID »). L'accesso diretto ai dati è riservato anche al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria. L'articolo 26 dà attuazione alla direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi e alla direttiva (UE) 2015/121, avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società. I termini di recepimento delle direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015. La disposizione mira a definire la procedura di infrazione 2016/0106 per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE. L'articolo 27 dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919. Il regime delineato in Italia da tali norme, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, posto che il regolamento (CE) n. 1540/98 ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000, ed è scaduto il 31 dicembre 2003. L'articolo 28 intende attuare la direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è abrogato il decreto legislativo n. 84 del 2005, col quale è stata attuata la citata direttiva. L'articolo 29 interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi cor-

risposti ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.

In materia di occupazione, l'articolo 30 interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003. Si specifica che l'esclusione della natura di trasferimento d'azienda (o di parte d'azienda) è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa. Sul punto è aperto il caso EU Pilot 7622/15/EMPL per presunta violazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

In materia di tutela dell'ambiente, l'articolo 31 introduce l'obbligo per i cacciatori di annotare, subito dopo l'abbattimento, sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, a tal fine modificando l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. La modifica è volta alla parziale chiusura del caso EU Pilot 6955/14/ENVI. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio; il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio e le attività sottoposte a vigilanza e controllo.

Le disposizioni in materia di energia sono contenute all'articolo 33 che reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul « terzo pacchetto energia » (de-

creto legislativo n. 93 del 2011), al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2286.

Tra le altre disposizioni, segnala che gli articoli 34 e 35 apportano modifiche alla legge n. 234 del 2012. L'articolo 34 interviene all'articolo 19 sostituendo i termini « direttore della Segreteria del CIAE » e « responsabile della Segreteria del CIAE » con il termine « Segretario del CIAE », onde chiarire che a quest'ultimo saranno demandati determinati compiti. L'articolo 35 interviene sul Capo VIII (« Aiuti di Stato », articoli 44-52) con numerose disposizioni che: modificano la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese; prevedono una « cabina di regia » unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica; disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno. Per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione della disciplina europea, l'articolo 36 incrementa di 12 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della privacy; inoltre, autorizza la Consob ad assumere personale per far fronte alle esigenze connesse all'istituzione dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori in materia finanziaria: Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF.

Infine, l'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo un'eccezione esplicita per gli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36 del disegno di legge che dispongono una clausola di copertura autonoma.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, ringrazia il relatore per l'illustrazione analitica del disegno di legge, che ha messo in luce la complessità del provvedimento. Ricorda che presso il Senato si è svolto un ampio ed approfondito dibattito, che ha anche condotto all'approvazione di rilevanti modifiche. Sottolinea in proposito la sensibi-

lità del Governo e lo spirito di compromesso dimostrato, attraverso l'accoglimento di istanze provenienti da tutti i gruppi parlamentari, sia del Senato che della Camera.

L'auspicio del Governo è quello di un esame approfondito e rapido del provvedimento, anche al fine di mantenere il ritmo costante di approvazione dei provvedimenti europei, concordato sin dall'inizio della legislatura con la XIV Commissione. Sottolinea in tale quadro l'intenzione del Governo di presentare a breve una nuova legge europea e di delegazione europea.

Mario SBERNA (DES-CD), richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 33 del provvedimento, che interviene in tema di servizio pubblico di fornitura di energia elettrica e di tutela dei consumatori. Richiama in proposito la difficile situazione delle famiglie numerose e più povere, che appaiono penalizzate da un sistema iniquo di calcolo dei consumi, e rispetto alle quali, con pronuncia del 1995 rimasta disattesa, la Corte Costituzionale aveva invitato ad adottare misure di tutela attraverso una revisione della fiscalità.

Auspica quindi che si possa intervenire in tale ambito, procedendo nella direzione già adottata con il bonus elettrico e gas.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.**

**Atto n. 295.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto delle indicazioni pervenute dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (AP) ringrazia il relatore per il parere formulato, che interviene su una disciplina tecnica complessa e che appare completo e dettagliato.

Riterrebbe tuttavia utile, sebbene sia consapevole che diverse questioni sono oggetto di rilievi specifici anche da parte delle Commissioni di merito, rafforzare alcuni aspetti del parere. Innanzitutto trasformando in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a*); in secondo luogo formulando una osservazione riguardante l'opportunità di una modifica dell'articolo 23, comma 1-*bis* dello schema di decreto relativo a « Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio ». Si tratta di una questione richiamata nelle premesse al parere, ma che riterrebbe opportuno inserire anche in forma di osservazione, anche tenuto conto del rilievo della questione dal punto di vista della conformità con la normativa europea. Riterrebbe infine utile formulare una osservazione sul tema della disciplina transitoria di alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione e che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto. Anche questo tema è richiamato in premessa, ma meriterebbe di essere maggiormente evidenziato.

Si rimette, in ogni caso, alla volontà del relatore e della Commissione su questi punti.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, segnala che, come concordato con i relatori presso le altre Commissioni coinvolte, ha inteso limitare le osservazioni formulate alle questioni di più diretta competenza della XIV Commissione, mantenendo comunque in premessa ulteriori considerazioni. Ritiene in ogni caso condivisibile la proposta dell'onorevole Tancredi di inserire una ulteriore osservazione che inviti il Governo a valutare la possibilità di modificare l'articolo 23-bis dello schema di decreto in modo da chiarire che esso non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, come da ultimo riformulata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.**

**Atto n. 298.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione dell'articolo 16 della L. 114/2015 (legge di delegazione europea per il 2014), il quale ha introdotto un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la Direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).

In particolare, il nuovo criterio obbliga gli Stati membri ad introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della Direttiva medesima, misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata Direttiva, che deve essere recepita entro il 1° luglio 2016.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata, scopo del provvedimento è di fornire protezione ai lavoratori, nel corso delle loro attività, dai campi elettromagnetici nocivi (soprattutto, secondo quanto riportato nell'articolo 10 della Direttiva e ribadito nella relazione tecnica allegata, in attività quali quelle del settore sanitario, con particolare riferimento agli operatori addetti alle risonanze magnetiche, radarterapia o marconiterapia, nonché anche per le attività di installazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni). Dal momento che l'esposizione a campi elettromagnetici è considerata un rischio complesso, è necessario «definire misure più specifiche per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI» garantendo al contempo l'efficacia delle misure di protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici attraverso l'impostazione di valori limite adeguati e fornendo ai datori di lavoro informazioni per la gestione del rischio. La direttiva che si recepisce, infatti, ha lo scopo di trattare tutti gli effetti biofisici (diretti ed indiretti) provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione, nell'Unione europea, di una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.

Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (articoli 206-212), del D.Lgs. 81/2008, mentre i valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI.

Lo schema di decreto legislativo, che è composto di due articoli, interviene quindi sull'impianto normativo vigente, novellando gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. 81/2008, con l'obiettivo di implementare il sistema di protezione già esistente secondo i dettati contenuti nella richiamata Direttiva, a condizione di non comportare, ai sensi dell'articolo 2, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come accennato in precedenza, l'articolo 1 del provvedimento, novellando il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/2008 (articoli 206-212), modifica ed integra la disciplina di riferimento vigente.

In primo luogo, il nuovo testo dell'articolo 206 del D.Lgs. 81/2008 precisa che le disposizioni in oggetto riguardano la protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Inoltre si provvede ad attuare la facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva, che ha riconosciuto, nell'ambito di applicazione delle tutele, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'attuazione di un sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari, comprese le esercitazioni internazionali congiunte.

Il nuovo testo del successivo articolo 207, in accordo con l'articolo 2 della Direttiva, fornisce una descrizione più puntuale delle definizioni in materia, onde scongiurare dubbi interpretativi.

Il nuovo testo dell'articolo 208, riporta i valori limite di esposizione e i valori di azione cui occorre far riferimento ai fini della valutazione del rischio, in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Direttiva.

Il nuovo testo dell'articolo 209, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4

della Direttiva, stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi.

Il nuovo testo dell'articolo 210, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della Direttiva, prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite indicati.

Il nuovo articolo 210-*bis* stabilisce (sulla base delle disposizioni dell'articolo 6 della Direttiva) l'obbligo, per il datore di lavoro, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Il nuovo testo dell'articolo 211, in attuazione dell'articolo 8 della Direttiva, modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, si dispone l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati o inattesi sulla salute.

Il nuovo testo dell'articolo 212, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Direttiva, enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame. Si introduce la facoltà, per il Ministero del lavoro, di autorizzare la deroga, su richiesta del datore di lavoro ed in circostanze debitamente motivate, al rispetto dei valori limite di esposizione. I criteri e le modalità della deroga sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo in esame. In ogni caso, le deroghe sono subordinate al rispetto delle condizioni espressamente elencate nello stesso articolo.

Lo schema di decreto legislativo, inoltre, modifica anche l'articolo 219 del D.Lgs. 81/2008, concernente l'apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, al fine di coordinare il testo in vigore con le nuove disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Infine, si provvede a sostituire integralmente l'allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008

con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Ilaria CAPUA (SCpI) informa i colleghi che nel prossimo mese di giugno presenterà le proprie dimissioni da deputata; ha infatti accettato un incarico di lavoro presso una Università statunitense, dove si trasferirà.

Rivolge quindi un saluto ed un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, rivolge, personalmente e a nome di tutta la XIV Commissione, un ringraziamento alla collega Capua per il contributo fornito ai

lavori della Commissione e i migliori auguri per il suo nuovo incarico.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 644 del 18 maggio 2016, a pagina 148, settima riga, la parola: « 3304 » è sostituita dalla seguente « 3004 ».

A pagina 149, prima colonna, nona riga, la parola: « 3304 » è sostituita dalla seguente « 3004 ».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

ricordato che il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea – oltre alla direttiva 2014/56/UE oggetto di recepimento – hanno approvato il 16 aprile 2014 il regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione;

evidenziato che l'articolo 17 del citato Regolamento, al fine di garantire l'indipendenza dei revisori dei conti degli enti di interesse pubblico, stabilisce che, al termine delle durate massime degli incarichi previste, né il revisore legale o l'impresa di revisione contabile né, se del caso, alcun membro delle rispettive reti nell'Unione effettua la revisione legale dei conti dello stesso ente di interesse pubblico nel successivo quadriennio;

segnalato inoltre che il medesimo articolo 17 prevede un periodo iniziale dell'incarico di revisione sino ad un massimo di dieci anni e che agli Stati membri è concessa un'opzione che permette di estendere l'incarico di revisione sino ad un massimo di ulteriori 10 anni a seguito di un processo di selezione competitiva (« *competitive tender* »);

rilevato che lo Schema di decreto stabilisce all'articolo 18, comma 1, capo-

verso « ART. 17 » – che l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e che il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico;

considerato che, al fine dell'armonizzazione a livello europeo della normativa, sarebbe auspicabile adeguare al richiamato Regolamento (UE) n. 537/2014 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 (recante « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ») – che, ad oggi, prevedono un incarico di revisione legale di durata massima di nove esercizi – esercitando l'opzione che consente l'estensione del mandato originario, soluzione su cui risulterebbero orientati la maggior parte dei Paesi UE;

visto altresì il considerando 21 della direttiva 2014/56/UE che indica l'opportunità che « le autorità di controllo pubblico siano dotate di poteri sufficienti per svolgere i relativi compiti in modo efficace.

Esse, inoltre, dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti», nonché l'articolo 30-*septies*, comma 2, lettera *b*) della medesima direttiva, che modifica l'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE stabilendo che «l'autorità competente può affidare a professionisti del settore lo svolgimento di compiti specifici e può inoltre essere assistita da esperti qualora ciò si riveli fondamentale per l'adeguato espletamento delle sue funzioni. In tali casi, né i professionisti né gli esperti partecipano ai processi decisionali dell'autorità competente.»;

lette tali disposizioni anche alla luce degli articoli 21, 23 e 26 del regolamento (UE) n. 537/2014, secondo le quali le autorità competenti: (i) possono «consultare esperti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *c*), ai fini dell'espletamento di compiti specifici e possono altresì ricevere l'assistenza di esperti se questa è essenziale per il corretto svolgimento dei loro compiti» (articolo 21); (ii) devono avere il potere di «richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini» (articolo 23, paragrafo 3 lettera *e*)); (iii) possono, se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, «incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione.» (articolo 26, paragrafo 5);

rilevato in particolare che l'applicazione del citato articolo 23 del regolamento (UE) n. 537/2014, imponendo agli Stati membri di provvedere affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari, compreso il potere di «*richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini*», implica l'inserimento nello schema di decreto, di disposizioni specifiche, concernenti anche gli aspetti di copertura finanziaria, che potrebbe utilmente essere individuata nelle risorse proprie delle autorità competenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

considerato che nell'articolo 23, comma 1-*bis*, dello schema di decreto relativo a «Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio», la finalità per la quale le Autorità di vigilanza collaborano con il MEF e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate fa riferimento a «*l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 nonché degli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-bis*»;

rilevato come tale formulazione non appaia coerente con la disciplina di cui allo schema di decreto, che non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma piuttosto riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti: la collaborazione e l'invio degli elenchi sono infatti funzionali all'identificazione dei revisori la cui vigilanza è di competenza della Consob (revisori di enti di interesse pubblico o di «enti sottoposti a regime intermedio») e, per differenza, dei revisori per i quali la vigilanza è di competenza del MEF (tutti gli altri);

evidenziata pertanto l'esigenza che il Governo valuti l'opportunità di modificare l'articolo 23-*bis* dello schema di decreto, in modo da chiarire che esso non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti;

sottolineato quindi che il provvedimento in esame crea la categoria degli «enti sottoposti a regime intermedio», che non è prevista dalla normativa europea oggetto di recepimento e alla quale sono applicabili la quasi totalità delle disposizioni in materia revisione legale di Enti di Interesse Pubblico, senza specificare che la disciplina relativa a tale categoria trova applicazione limitatamente ai confini nazionali, ingenerando in tal modo il significativo rischio di applicazione extraterritoriale di norme nazionali;

evidenziato che l'eventuale applicazione oltre i confini italiani delle norme richiamate dall'articolo 19-*ter* comporterebbe evidenti disomogeneità rispetto alla disciplina adottata da altri Stati Membri che non abbiano introdotto categorie di soggetti assimilabili agli «enti sottoposti a regime intermedio» ed espone l'Italia a contestazioni in sede europea;

rilevato, infine, che lo schema di decreto in esame contiene alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto in quanto richiedono interventi preventivi, propedeutici al rispetto degli obblighi stessi (ad esempio in tema di requisiti organizzativi), o perché per loro stessa natura devono applicarsi a partire dall'inizio di un dato esercizio sociale, non potendosi applicare con riguardo agli esercizi sociali in corso (ad esempio se hanno ad oggetto le modalità di svolgimento dell'attività di revisione),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo – al fine di una maggiore chiarezza delle disposizioni di

cui all'articolo 18, comma 1, capoverso «ART. 17» dello schema di decreto – a specificare che l'incarico di revisione non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 537/2014;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame – conformemente a quanto disposto dall'articolo 30-*septies*, comma 2, lett. *b)* della direttiva 2014/56/UE e dagli articoli 21, 23 e 26 del regolamento (UE) n. 537/2014 – prevedendo che per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto, le autorità competenti possano avvalersi – con risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di esperti o di appartenenti ad organismi pubblici o privati, selezionati con procedure di evidenza pubblica e muniti della necessaria professionalità;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di emendare gli artt. 19-*bis* e 19-*ter* del D.Lgs. 39/2010 al fine di introdurre espressamente una norma volta ad escludere l'applicazione extraterritoriale della normativa italiana prevista in materia di revisione legale dei bilanci di «enti sottoposti a regime intermedio».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

ricordato che il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea – oltre alla direttiva 2014/56/UE oggetto di recepimento – hanno approvato il 16 aprile 2014 il regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione;

evidenziato che l'articolo 17 del citato Regolamento, al fine di garantire l'indipendenza dei revisori dei conti degli enti di interesse pubblico, stabilisce che, al termine delle durate massime degli incarichi previste, né il revisore legale o l'impresa di revisione contabile né, se del caso, alcun membro delle rispettive reti nell'Unione effettua la revisione legale dei conti dello stesso ente di interesse pubblico nel successivo quadriennio;

segnalato inoltre che il medesimo articolo 17 prevede un periodo iniziale dell'incarico di revisione sino ad un massimo di dieci anni e che agli Stati membri è concessa un'opzione che permette di estendere l'incarico di revisione sino ad un massimo di ulteriori 10 anni a seguito di un processo di selezione competitiva (« *competitive tender* »);

rilevato che lo Schema di decreto stabilisce all'articolo 18, comma 1, capo-

verso « ART. 17 » – che l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e che il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico;

considerato che, al fine dell'armonizzazione a livello europeo della normativa, sarebbe auspicabile adeguare al richiamato Regolamento (UE) n. 537/2014 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 (recante « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ») – che, ad oggi, prevedono un incarico di revisione legale di durata massima di nove esercizi – esercitando l'opzione che consente l'estensione del mandato originario, soluzione su cui risulterebbero orientati la maggior parte dei Paesi UE;

visto altresì il considerando 21 della direttiva 2014/56/UE che indica l'opportunità che « le autorità di controllo pubblico siano dotate di poteri sufficienti per svolgere i relativi compiti in modo efficace.

Esse, inoltre, dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti», nonché l'articolo 30-septies, comma 2, lett. b) della medesima direttiva, che modifica l'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE stabilendo che «l'autorità competente può affidare a professionisti del settore lo svolgimento di compiti specifici e può inoltre essere assistita da esperti qualora ciò si riveli fondamentale per l'adeguato espletamento delle sue funzioni. In tali casi, né i professionisti né gli esperti partecipano ai processi decisionali dell'autorità competente.»;

lette tali disposizioni anche alla luce degli articoli 21, 23 e 26 del regolamento (UE) n. 537/2014, secondo le quali le autorità competenti: (i) possono «consultare esperti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'espletamento di compiti specifici e possono altresì ricevere l'assistenza di esperti se questa è essenziale per il corretto svolgimento dei loro compiti» (articolo 21); (ii) devono avere il potere di «richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini» (articolo 23, paragrafo 3 lettera e)); (iii) possono, se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, «incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione.» (articolo 26, paragrafo 5);

rilevato in particolare che l'applicazione del citato articolo 23 del regolamento (UE) n. 537/2014, imponendo agli Stati membri di provvedere affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari, compreso il potere di «richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini», implica l'inserimento nello schema di decreto, di disposizioni specifiche, concernenti anche gli aspetti di copertura finanziaria, che potrebbe utilmente essere individuata nelle risorse proprie delle autorità competenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

considerato che nell'articolo 23, comma 1-bis, dello schema di decreto relativo a «Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio», la finalità per la quale le Autorità di vigilanza collaborano con il MEF e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate fa riferimento a «*l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 nonché degli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-bis*»;

rilevato come tale formulazione non appaia coerente con la disciplina di cui allo schema di decreto, che non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma piuttosto riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti: la collaborazione e l'invio degli elenchi sono infatti funzionali all'identificazione dei revisori la cui vigilanza è di competenza della Consob (revisori di enti di interesse pubblico o di «enti sottoposti a regime intermedio») e, per differenza, dei revisori per i quali la vigilanza è di competenza del MEF (tutti gli altri);

evidenziata pertanto l'esigenza che il Governo valuti l'opportunità di modificare l'articolo 23-bis dello schema di decreto, in modo da chiarire che esso non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti;

sottolineato quindi che il provvedimento in esame crea la categoria degli «enti sottoposti a regime intermedio», che non è prevista dalla normativa europea oggetto di recepimento e alla quale sono applicabili la quasi totalità delle disposizioni in materia revisione legale di Enti di Interesse Pubblico, senza specificare che la disciplina relativa a tale categoria trova applicazione limitatamente ai confini nazionali, ingenerando in tal modo il significativo rischio di applicazione extraterritoriale di norme nazionali;

evidenziato che l'eventuale applicazione oltre i confini italiani delle norme richiamate dall'articolo 19-*ter* comporterebbe evidenti disomogeneità rispetto alla disciplina adottata da altri Stati Membri che non abbiano introdotto categorie di soggetti assimilabili agli «enti sottoposti a regime intermedio» ed espone l'Italia a contestazioni in sede europea;

rilevato, infine, che lo schema di decreto in esame contiene alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto in quanto richiedono interventi preventivi, propedeutici al rispetto degli obblighi stessi (ad esempio in tema di requisiti organizzativi), o perché per loro stessa natura devono applicarsi a partire dall'inizio di un dato esercizio sociale, non potendosi applicare con riguardo agli esercizi sociali in corso (ad esempio se hanno ad oggetto le modalità di svolgimento dell'attività di revisione),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo – al fine di una maggiore chiarezza delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, capoverso «ART. 17» dello schema di decreto – a specificare che l'incarico di revisione non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro

esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 537/2014;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame – conformemente a quanto disposto dall'articolo 30-*septies*, comma 2, lett. *b)* della direttiva 2014/56/UE e dagli articoli 21, 23 e 26 del regolamento (UE) n. 537/2014 – prevedendo che per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto, le autorità competenti possano avvalersi – con risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – di esperti o di appartenenti ad organismi pubblici o privati, selezionati con procedure di evidenza pubblica e muniti della necessaria professionalità;

*b)* valuti il Governo l'opportunità di emendare gli artt. 19-*bis* e 19-*ter* del D.Lgs. 39/2010 al fine di introdurre espressamente una norma volta ad escludere l'applicazione extraterritoriale della normativa italiana prevista in materia di revisione legale dei bilanci di «enti sottoposti a regime intermedio»;

*c)* valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 23-*bis* dello schema di decreto in modo da chiarire che esso non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	146
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	143
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	148
Disciplina dei partiti politici. Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. ( <i>Parere alla I Commissione della Camera</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ). .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.**

**C. 3821 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, è chiamata ad esprimere un parere alla commissione XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati sul disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 », approvato lo scorso 10 maggio dal Senato.

Rispetto al testo presentato dal Governo, su cui la Commissione si era già espressa con un parere favorevole, segnala che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte nuove disposizioni ed integrazioni.

Il testo trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (rispetto ai 22 iniziali), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il

provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI (giustizia e affari interni).

Nel complesso, il disegno di legge interviene al fine di modificare le disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4); libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6); giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16); trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29); occupazione (Capo VI – articolo 30); ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32); energia (Capo VIII – articolo 33).

Entrando nel merito delle principali novità introdotte durante l'esame presso il Senato, esse riguardano:

la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo il 2015);

lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge A.S. 2228-*bis*;

la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese

marittime – *tonnage tax*)); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);

l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, riguardante le procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (al fine di superare le criticità dovute alla non corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale della citata direttiva) (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali, nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36).

Segnala che le modifiche introdotte dal Senato vertono su materie di competenza statale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo della proposta di legge C. 3651, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La proposta di legge C. 3651, che consta di un articolo unico, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori. Precisa che si tratta di sgravi concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia negli anni 1995-1997, la cui incompatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato è stata riconosciuta solo molti anni dopo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (PD) ricorda che le imprese interessate dal provvedimento hanno già restituito la quota capitale. Si interviene dunque sul calcolo degli interessi, prevedendo l'applicazione del criterio di calcolo semplice anziché di quello composto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina dei partiti politici.**

**Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.** (Parere alla I Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere, per i profili di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abbinata, recante « Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Dopo avere enunciato le finalità, il testo unificato riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico e all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni, nel rispetto del principio della parità di genere. Esso prevede che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico e riconosce il diritto di tutti gli iscritti di partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

Sono integrate le disposizioni vigenti sul contenuto necessario degli statuti dei

partiti registrati, introducendo regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l'indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

È espressamente riconosciuto che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell'accordo associativo ai partiti si applicano le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l'uso della denominazione e del simbolo del partito.

Il testo prevede altresì che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza; in caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza le liste sono ruscate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il testo introduce poi disposizioni con la finalità di assicurare la trasparenza, prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno denominata « Elezioni trasparenti », dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

È altresì richiesta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* di ciascun partito politico denominata « trasparenza », dei seguenti elementi:

il rendiconto e lo statuto, ovvero, in mancanza, le procedure per l'approvazione degli atti, nonché ulteriori elementi, quali il numero, la composizione e la durata degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature, l'organo investito della rappresentanza legale;

l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;

le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l'indica-

zione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell'anno in cui sono state percepite; le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante. La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

Per le erogazioni – pari o superiori a 5.000 euro annui – in favore di partiti politici o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici, è fatto obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente (disposizione in parte analoga a quella di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 659/1981, che vengono di conseguenza abrogati). Nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche elettive ovvero effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati all'estero è possibile sostituire la dichiarazione congiunta con l'attestazione del solo beneficiario mediante autocertificazione. Nel caso di erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, la dichiarazione congiunta può essere sostituita da un'attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito.

Le dichiarazioni congiunte e le attestazioni sono comunicate alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione; è altresì previsto che la Commissione garantisca a tutti i cittadini il diritto di conoscerle (previo consenso per le erogazioni in favore di partiti politici di importo compreso tra 5.000 e 15.000 euro).

Per le erogazioni di importo inferiore a 5.000 euro il testo unificato introduce

l'obbligo di pubblicazione in forma aggregata, nella relazione allegata al rendiconto.

L'obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo e vengono estese le relative sanzioni.

Viene infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell'attività politica.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3821, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 10 marzo 2016, nel corso dell'esame presso il Senato;

considerate le novità introdotte dal Senato riguardanti:

*i)* la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo per il 2015);

*ii)* lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge S. 2228-*bis*;

*iii)* la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle

infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – *tonnage tax*); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);

*iv)* l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, relativo alle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti

dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36);

preso atto che le modifiche introdotte dal Senato incidono su materie di competenza legislativa esclusiva statale;

espresso apprezzamento per la scelta di arricchire i contenuti del provvedimento, che ora si compone di 37 articoli

(rispetto ai 22 articoli del testo originario), che lo rendono idoneo a definire un numero maggiore di procedure di infrazione (4 in luogo di 2), di casi di precontenzioso (10 in luogo di 9), nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato (già prevista nel testo originario) e una procedura di aiuti di Stato (quest'ultima aggiunta in Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (Nuovo testo C. 3651 Venittelli).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3651, recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia », come risultante dagli emenda-

menti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che il contenuto della proposta di legge attiene alla materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea », ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**Disciplina dei partiti politici (Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Piscichio, recante « Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che la proposta di legge in esame risulta riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « legge elettorale di organi dello Stato », ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) ed *f*), Cost.);

preso atto che l'articolo 6, commi 2 e seguenti, reca una disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro effettuati in favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche elettive nazionali, regionali e locali,

candidati a tali cariche elettive e titolari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici;

considerato che le medesime esigenze di trasparenza valgono anche per i componenti degli organi di governo regionali e locali, ai quali risulta pertanto necessario estendere la richiamata disciplina;

rilevato altresì che la materia è parzialmente disciplinata dall'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, con il quale la nuova normativa andrebbe dunque coordinata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si estenda la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, recata dall'articolo 6, commi 2 e seguenti, ai titolari di cariche di governo regionali e locali;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina dell'articolo 6, commi 2 e seguenti, con l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	150
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, sen. Angioni, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola al senatore Angioni.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, adottato in base alla delega contenuta negli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Lo schema si compone di 2 articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165/2001, introducendovi cinque ulteriori commi (commi 1-*bis*, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*). Il comma 1-*bis* specifica ed amplia la portata della fattispecie disciplinare prevista dall'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 165/2001 (« falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente »), al fine di far valere anche la responsabilità di coloro che abbiano agevolato, con la propria condotta attiva od omissiva, la condotta fraudolenta. Il comma 3-*bis* introduce la sospensione cautelare, senza stipendio, del dipendente pubblico in caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. In particolare, la sospensione è

disposta, con provvedimento motivato, dal responsabile della struttura di appartenenza del soggetto (o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio per i procedimenti disciplinari), in via immediata o comunque entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La violazione del termine non determina comunque la decadenza dell'azione disciplinare o l'inefficacia della sospensione cautelare. Il comma 3-ter introduce un procedimento disciplinare accelerato che, in relazione alla falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, deve concludersi entro 30 giorni innanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari. A tal fine, si prevede che il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, contestualmente al provvedimento di sospensione cautelare (adottato ai sensi del comma 3-bis) trasmetta gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che è tenuto ad avviare immediatamente il procedimento disciplinare. Il comma 3-quater introduce l'azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio. Il comma 3-quinquies, sempre in relazione ai casi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, amplia la responsabilità, disciplinare e penale, dei dirigenti o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio competenti. In particolare, si prevede che le condotte omissive (omessa comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari; omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare) costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento e illeciti penali riconducibili al reato di omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che

dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva di formulare il parere all'esito del dibattito e a questo fine considera utile sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione sia taluni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, sia talune questioni attinenti per lo più al coordinamento con la normativa vigente. In particolare, segnala che sia il Consiglio di Stato sia la Conferenza unificata hanno invitato il Governo a valutare la congruità con le disposizioni di delega delle previsioni contenute nei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, in materia – rispettivamente – di danno d'immagine da parte del dipendente assenteista e dell'imputabilità del reato di omissione di atti d'ufficio per il dirigente che non si attivi o non si attivi immediatamente per sanzionarne la condotta: a detta dei due organismi tali disposizioni eccederebbero l'ambito strettamente disciplinare, oggetto della delega.

Riprendendo l'accenno iniziale, considera opportuno che il preambolo faccia riferimento ad entrambe le disposizioni di delega in base alle quali lo schema è stato adottato: l'articolo 17, comma 1, lettera s), che riguarda la questione specifica, e l'articolo 16, che non solo detta le disposizioni procedurali, ma prevede anche l'emana-zione di un testo unico, nel quale poi la materia dovrebbe confluire.

Con riguardo ai singoli commi aggiunti all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 segnala l'opportunità di:

esplicitare, al comma 3-bis, che a seguito della sospensione cautelare dal servizio del dipendente, sia corrisposto a quest'ultimo l'assegno alimentare (di natura assistenziale e non retributiva), disciplinato dalla contrattazione collettiva;

al comma 3-ter:

introdurre (analogamente a quanto stabilito per gli ordinari procedimenti disciplinari dall'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001) i termini per l'avvio del procedimento disciplinare e di

preavviso per la convocazione in contraddittorio del dipendente (idonei a farne comunque salvo il diritto di difesa), nonché specificare il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare (rilevato sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Conferenza unificata);

introdurre, in relazione alla durata massima (30 giorni) del procedimento disciplinare, una disposizione di coordinamento normativo all'articolo 55-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, ove nel definire la procedura disciplinare ordinaria si prevede che «È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo» (ad esempio, premettendo le parole «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 55-quater,»);

chiarire se trova applicazione la possibilità di sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, prevista in via generale all'articolo 55-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 «nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando [l'amministrazione] all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione»;

al comma 3-quinquies:

chiarire se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti (se rappresenti, cioè, una possibilità o un obbligo per il collegio giudicante). Nel caso in cui costituisca un obbligo, l'entità della sanzione (il licenziamento) andrebbe valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, considerando che si finirebbe sostanzialmente per equiparare la condotta omissiva all'illecito della falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente;

chiarire se e in che cosa si differenzino (anche a fini della loro rilevanza penale e, quindi, della tassatività delle

fattispecie) le condotte di «omessa comunicazione all'ufficio competente» e di «omessa attivazione del procedimento disciplinare», posto che ai sensi del comma 3-ter il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente è tenuto unicamente (dopo la sospensione cautelare) alla trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari;

chiarire se le condotte illecite omissive si perfezionino scaduto il termine di 48 ore (decorrente, ai sensi del comma 3-bis, dal momento in cui il dirigente o il responsabile della struttura di appartenenza siano venuti a conoscenza della condotta illecita del dipendente) e, in particolare, se l'adozione «tardiva» (ossia oltre le 48 ore) degli atti dovuti (sospensione cautelare dal servizio e contestuale trasmissione degli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari) integri l'illecito disciplinare punito con il licenziamento e l'illecito penale;

prevedere una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva che lo schema affronta una questione che ha suscitato negli ultimi tempi un certo allarme sociale, provocando seri danni d'immagine alla pubblica amministrazione. Si è quindi in presenza di un atto normativo che appare necessario e che potrà essere in qualche punto formulato meglio anche grazie alle indicazioni della Commissione.

Il deputato Mino TARICCO (PD), nel condividere le considerazioni del presidente, rimarca la necessità di dotare i dirigenti e i responsabili delle strutture di una strumentazione che consenta loro di punire le condotte illecite di una fascia minoritaria del personale pubblico. Prende atto dei rilievi formulati dagli altri organismi, che a suo avviso non dovrebbero essere ripetuti nel parere; con specifico riguardo ai rilievi riguardanti la congruità con le previsioni della delega, considera lo schema politicamente necessario e condivisibile.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ritiene che si debba trovare il giusto equilibrio tra la necessità di intervenire e dettati normativi molto complessi da un punto di vista tecnico, tenendo conto delle considerazioni svolte dal presidente Tabacchi sull'allarme sociale che generano talune condotte. Riguardo ai rilievi del Consiglio di Stato circa la congruità con la delega, osserva che la previsione del reato di omissione di atti d'ufficio riprende l'orientamento della giurisprudenza nel sanzionare i comportamenti omissivi dei responsabili delle strutture; la previsione del danno d'immagine è sicuramente utile e andrà valutata alla luce della delega, ma condivide sul punto le considerazioni dell'onorevole Taricco. Considera opportuno tenere distinto il procedimento disciplinare da quello penale: in presenza di una fattispecie ben delineata e circoscritta – la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione – il procedimento disciplinare deve comunque svolgersi e concludersi in tempi

certi e rapidi. Giudica infine opportuni alcuni suggerimenti del relatore, con specifico riguardo all'opportunità di esplicitare che verrà comunque erogato l'assegno alimentare e alla definizione di alcuni ermini.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD), *relatore*, condivide le valutazioni positive sullo schema, necessario da un punto di vista civico e politico, perché interviene in una materia senza dubbio delicata, prevenendo che determinate condotte vengano sanzionate in modo più severo ed in tempi certi e rapidi, tenendo distinto il procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Si riserva quindi di formulare un parere favorevole con un numero limitato di osservazioni volte a migliorarne il testo.

Bruno TABACCI, *presidente*, confida che il relatore saprà predisporre una proposta di parere robusto, che dia forza al Governo. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 7 giugno alle 13.30.

**La seduta termina alle 9.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	154
Comunicazioni del presidente .....	155
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e del senatore Alberto AIROLA (M5S), Roberto FICO, *presidente*, risponde sulla questione posta.

Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Lello CIAMPOLILLO (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Riccardo VILLARI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde sui quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Giacomelli e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 446/2165 al n. 448/2170, per i quali

è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.15 alle 17.10.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 446/2165 al n. 448/2170).**

LUPI, MINARDO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

nel servizio giornalistico andato in onda il 26 aprile 2016 nella rubrica d'inchiesta «Fuori Tg» del Tg3 condotta dalla giornalista Maria Rosaria De Medici, parlando di opere incompiute in Italia si è preso ad esempio l'aeroporto «Pio La Torre» di Comiso, come opera mai completata, ferma da 5 anni, che è costata milioni di euro buttati al vento;

l'informazione data è falsa ed è priva fondamento, considerato che l'infrastruttura è attiva dal 2013 risultando fiore all'occhiello della provincia di Ragusa e volano essenziale per lo sviluppo del turismo e dei commerci dell'area, con numeri di rotte e passeggeri sempre in aumento (il 30 aprile la compagnia Thomas Cook ha aggiunto Comiso alle sue rotte) oltre a eccellenti giudizi degli utenti. Fatti che si possono accertare facilmente digitando «aeroporto di Comiso» su internet;

si ritiene che l'infondatezza dell'informazione sia stata causata dalla superficialità e disinformazione della conduttrice della rubrica giornalistica e dell'estensore del servizio e non invece sia il frutto di una logica politico-aziendale volta sistematicamente a screditare la Sicilia;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano adottare per dare analogo evidenza mediatica alla smentita, prevista dalle norme e dal

Contratto di servizio, vigenti di quanto erroneamente affermato nella trasmissione in premessa;

quali misure intendano adottare per rafforzare il controllo delle fonti dalle quali i servizi giornalistici traggono le informazioni, in particolare quando si tratta di atti e fatti che possono danneggiare il buon nome dei soggetti coinvolti o la credibilità delle istituzioni territoriali e centrali;

se intendano sanzionare gli eventuali comportamenti illegittimi e le superficialità riscontrate nei servizi messi in onda.  
(446/2165)

NESCI ed altri. — *Al Presidente della Rai* — Premesso che:

il 26 aprile 2016 è andata in onda la puntata di «Tg3 fuori Tg», trasmissione condotta da Maria Rosaria de Medici su RaiTre, in cui è stata affrontata l'annosa questione delle «opere incompiute»;

nella parte iniziale del programma, è stato trasmesso un servizio sull'aeroporto di Comiso (Ragusa) che, secondo quanto riferito dal giornalista, sarebbe ancora chiuso ed inutilizzato;

si dice dell'aeroporto che è «una struttura costata 36 milioni di euro, inutilizzata. Squadre di pompieri in servizio che non fanno nulla da 5 anni, mezzi per il soccorso fermi in garage. Un pasticcio con rimpallo di responsabilità, accuse e controaccuse. Fatto è che l'aeroporto, inaugurato nel 2007, è fermo da 5 anni»;

secondo quanto appurato dagli scrittori, si tratta della riproposizione di un

servizio vecchio, risalente al 2012. Lo si evince, del resto, dal fatto che si parla dell'aeroporto come di un'opera completata nel 2007 e da cinque anni rimasta chiusa;

quanto raccontato nel servizio non corrisponde minimamente al vero, tant'è vero che l'amministrazione dell'aeroporto ha replicato duramente rendendo noto che dal 2013 ad oggi sono transitati a Comiso oltre 890 mila passeggeri, dei quali 328 mila solo nel 2015. « Come si può offendere la dignità dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze d'Ordine – chiede a riguardo ancora l'amministrazione – presenti a Comiso dal 2013 che si occupano di mantenere ordine e sicurezza a livelli altissimi all'aerostazione? »;

anche il sindaco di Comiso ha parlato di « bufala Rai. Notizie false. Allucinanti » che creano sicuramente un grave danno d'immagine a tutto il territorio ibleo;

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) sono principi essenziali del servizio pubblico « l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione », principi ribaditi e declinati nel Contratto di servizio stipulato fra Rai e Ministero dello sviluppo economico;

l'articolo 4, comma 1, lettera e), del citato testo unico prescrive alla Rai di garantire « la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume »;

tale diritto di rettifica è, peraltro, garantito anche dall'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 (« Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. E, peraltro, la medesima va « effettuata entro

quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi »;

è necessario dunque che il direttore di RaiTre, Daria Bignardi, intervenga prontamente e si ponga il problema di riequilibrare la puntata di « Tg3 fuori Tg », nella quale le informazioni fornite sono palesemente false e, evidentemente, non appurate;

si chiede di sapere:

se le notizie non veritiere sull'attuale attività dell'aeroporto di Comiso trasmesse da « Tg3 fuori Tg » possano mai essere coerenti con gli standard minimi di qualità che devono caratterizzare l'informazione del servizio pubblico;

quali iniziative intenda assumere affinché le redazioni giornalistiche del servizio pubblico, in ossequio ai principi citati in premessa, non cadano in errori grossolani, contrari per giunta ai principi deontologici del giornalismo, al punto da mandare in onda un servizio datato su una situazione non veritiera dell'aeroporto di Comiso, attivo ormai da tre e con un flusso di passeggeri notevole;

se intenda garantire una rettifica delle notizie trasmesse dal servizio, eventualmente anche dedicando spazio all'attuale realtà dell'aeroporto di Comiso.

(448/2170)

**RISPOSTA.** – *In merito alle interrogazioni sopra menzionate [446/2165 e 448/2170] si informa di quanto segue.*

*La rubrica « Fuori Tg » abitualmente utilizza una copertina che consiste nella citazione di un servizio, o di un film, piuttosto che di uno sketch o di un reperto dell'Istituto Luce recuperati dal vastissimo archivio Rai. Per tale ragione viene normalmente citata la fonte e la data di realizzazione del servizio o reperto richiamato. Non c'è dunque alcuna intenzione di voler rappresentare con la copertina la*

situazione attuale, ma è solo una modalità per introdurre l'argomento della puntata.

Evidentemente con la copertina della puntata oggetto dell'interrogazione si è ingenerato un malinteso. Per quella puntata dedicata alle opere incompiute era stata utilizzata come copertina un servizio del TG2 del 7 luglio 2012 – come si poteva leggere chiaramente – che denunciava i 5 anni in cui l'aeroporto di Comiso era rimasto inutilizzato. Non c'è dubbio, che aver utilizzato quel servizio del 2012 senza precisare che a Comiso le cose sono nel frattempo cambiate sia stata un'ingenuità, ma il senso del messaggio voleva essere che le incompiute sono un male antico, ancora oggi difficile da curare.

In ogni caso, si è comunque ritenuto opportuno in apertura della puntata di Fuori TG andata in onda il 17 maggio scorso far leggere alla conduttrice la seguente precisazione:

« Prima di cominciare dobbiamo fare una precisazione a proposito della puntata di Fuori TG del 26 aprile, dedicata alle opere incompiute nel nostro Paese. Nella copertina, l'argomento è stato introdotto citando un servizio del TG2 del luglio 2012, in cui si parlava tra l'altro dell'aeroporto di Comiso, completato nel 2007 e rimasto inutilizzato per 5 anni. Per completezza di informazione dobbiamo dire che nel frattempo le cose sono cambiate. Dal 2013 l'aeroporto ha preso a funzionare regolarmente con un traffico crescente passeggeri, che ha toccato le 328 mila presenze nel 2015 ».

ANZALDI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

la Rai ha trasmesso lo scorso 6 aprile, nell'ambito del programma « Porta a porta », l'intervista rilasciata al conduttore della trasmissione dal figlio di Totò Riina in occasione dell'uscita di un suo libro;

il figlio di Totò Riina ha firmato la liberatoria soltanto al termine dell'intervista e non già prima che essa si svolgesse, come solitamente avviene;

nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 13 aprile presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi né il direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, né il coordinatore dell'area informativa dell'azienda, Carlo Verdelli, hanno completamente chiarito per quali ragioni ciò sia avvenuto;

nel corso della medesima seduta gli auditi hanno, altresì, precisato che ciò non avverrà mai più, visto che « in ogni caso dal 6 aprile – per i casi complessi o comunque potenzialmente critici – il rilascio delle liberatorie dovrà sempre e solo avvenire prima »;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia o meno attivato il proprio *audit* interno al fine di verificare come si siano effettivamente svolti i fatti che hanno portato il figlio di Totò Riina a poter richiedere e, soprattutto, ad ottenere dall'azienda la possibilità di sottoscrivere la liberatoria solo al termine dell'intervista;

in caso affermativo, a quali conclusioni sia giunto l'*audit* stesso;

con quale provvedimento la Rai abbia stabilito che dal 6 aprile la liberatoria dovrà essere preventivamente firmata dagli intervistati;

con quali modalità tale provvedimento, ove esistente, sia stato portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

(447/2166)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, per una più compiuta valutazione della tematica si rinvia a quanto emerso nel corso della recente audizione del Direttore di RaiUno e del Direttore Editoriale per l'Offerta Informativa.

Quanto alla dinamica dell'acquisizione della liberatoria relativa all'intervista di cui all'interrogazione sopra citata, questa è stata rilasciata dopo la registrazione; la prassi abituale prevede il rilascio della

*liberatoria prima della registrazione quando la messa in onda è prevista a stretto giro rispetto alla registrazione stessa pur se può capitare che accada il contrario in casi particolari.*

*In tale contesto, pertanto, tenuto conto delle evidenze sopra sintetizzate, si è ritenuto non sussistessero i presupposti per avviare azioni di internal auditing, cui*

*tendenzialmente si ricorre qualora sussistano i presupposti di malfunzionamento dei processi aziendali.*

*In ogni caso, in prospettiva, anche alla luce di quanto accaduto nel caso dell'intervista di cui all'interrogazione sopra citata, per i casi complessi o comunque potenzialmente critici il rilascio delle liberatorie dovrà sempre e solo avvenire prima.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Prefetto Clara Vaccaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
Audizione del Prefetto di Caserta, Arturo De Felice ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	161
X COMITATO – infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito .....	161

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 25 maggio 2016.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Prefetto Clara Vaccaro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione della Presidente della Commis-

sione elettorale circondariale di Roma, Prefetto Clara Vaccaro. L'audizione è dedicata a un aggiornamento sullo svolgimento e sugli esiti dei controlli effettuati dalla Commissione elettorale circondariale di Roma in sede di ammissione delle candidature per il consiglio comunale e per i Municipi di Roma – in particolare il VI – in vista delle prossime elezioni del 5 giugno 2016.

Clara VACCARO, *Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, a cui risponde Clara VACCARO, *Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Prefetto di Caserta, Arturo De Felice.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione del Prefetto di Caserta, Arturo De Felice. L'audizione è dedicata a un aggiornamento sulla situazione del comune di Villa di Briano (CE) – con riferimento anche al recente scioglimento del comune di Trentola Ducenta (CE) – oggetto degli approfondimenti previsti dalla Commissione nella relazione approvata il 27 aprile scorso.

Arturo DE FELICE, *prefetto di Caserta*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, e i deputati Davide MATTIELLO (PD) e Francesco D'UVA (M5S), a cui risponde Arturo DE FELICE, *prefetto di Caserta*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto De Felice per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

**X COMITATO – infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito.**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 19.50 alle ore 20.30.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza .....

162

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza  
del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

**La seduta comincia alle 16.15.**

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.**

I deputati FERRARA (SI-SEL) e GUERINI (PD) formulano alcune proposte sul documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il vicepresidente ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e il senatore CASSON (PD).

Il Comitato approva quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

**La seduta termina alle 16.30.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	163
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr, Michele Boccia (Svolgimento e conclusione) .....	163
Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Tito Boeri (Svolgimento e conclusione) .....	164
AVVERTENZA .....	164

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza della vicepresidente Titti DI SALVO, indi del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

##### **Audizione del responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr, Michele Boccia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, avverte che per l'Eurizon Capital sgr è presente il responsabile della clientela istituzionale, Michele Boccia.

Svolge una relazione Michele BOCCIA, *responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr*, che consegna documentazione alla Commissione.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare il responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.**

**Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Tito Boeri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto nazionale di previdenza sociale sono presenti il presidente, Tito Boeri, il direttore generale, Massimo Cioffi, e la direttrice della direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Rosanna Casella.

Il deputato Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, illustra il contenuto di uno schema di relazione che si riserva di formalizzare in una prossima seduta.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e le deputate Titti

DI SALVO, *vicepresidente*, e Colomba MONGIELLO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, e Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Presidente di Confrasperto, Paolo Uggè (*Svolgimento e conclusione*) ..... 165

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

##### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione del Presidente di Confrasperto, Paolo Uggè.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Paolo UGGÈ, *presidente di Confrasperto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Paolo UGGÈ, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e i senatori Riccardo MAZZONI (AL-A) e Paolo ARRIGONI (LNA).

Risponde Paolo UGGÈ, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Uggè, dichiara conclusa l'audizione.

##### **La seduta termina alle 9.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	166
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti di Unioncamere ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	166

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. – Intervengono, per Unioncamere, il segretario generale Giuseppe Tripoli e i vice segretari generali Tiziana Pompei e Andrea Sammarco; per Infocamere, il direttore generale Paolo Ghezzi.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.**

**Audizione di rappresentanti di Unioncamere.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe TRIPOLI, *segretario generale di Unioncamere*, e Paolo GHEZZI, *direttore generale di Infocamere*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Alessandro PAGANO, *presidente*.

Giuseppe TRIPOLI, *segretario generale di Unioncamere*, Paolo GHEZZI, *direttore generale di Infocamere*, e Tiziana POMPEI, *vice segretario generale di Unioncamere*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	167
Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti » (relatore: on. Bratti) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	168
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di modifica approvata</i> ) .....	169
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di relazione</i> ) .....	170
Sui lavori della Commissione .....	168
Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168

Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

#### La seduta comincia alle 8.30.

#### Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche. Sono presenti il dottor Giuseppe Mininni e il dottor Stefano Polesello, che ringrazia della presenza.

Stefano POLESELLO, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, e Giuseppe MININNI, *rappresentante del*

*Consiglio nazionale delle ricerche*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Bartolomeo PEPE (GAL), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe MININNI, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, e Stefano POLESELLO, *rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 14.25.**

**Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti » (relatore: on. Bratti).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda di aver presentato in qualità di relatore, nella seduta di giovedì 12 maggio scorso, una proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti ». Avverte che è pervenuta, da parte del deputato Carrescia, una proposta di modifica (*vedi allegato 1*), che è in distribuzione.

Il deputato Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra la proposta di modifica n. 1.

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo avere espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di modifica Carrescia n. 1, la pone in votazione.

La Commissione approva la proposta di modifica Carrescia n. 1.

Alessandro BRATTI, *presidente*, pone in votazione il testo della proposta di relazione, come modificato nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

**Sui lavori della Commissione.**

Il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut) esprime il proprio disappunto sul fatto che

la stampa abbia avuto modo di conoscere i contenuti della proposta di relazione sulla regione Veneto prima della sua definitiva approvazione da parte della Commissione.

Alessandro BRATTI, *presidente*, prende atto di quanto rappresentato dal senatore Arrigoni e svolge alcune considerazioni.

**Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, accompagnato dall'assessore regionale all'ambiente, Alberto Valmaggia, che ringrazia per la presenza.

Sergio CHIAMPARINO, *presidente della regione Piemonte*, e Alberto VALMAGGIA, *assessore all'ambiente della regione Piemonte*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut), il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Sergio CHIAMPARINO, *presidente della regione Piemonte*, e Alberto VALMAGGIA, *assessore all'ambiente della regione Piemonte*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO 1

**Proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale  
« Basso bacino del fiume Chienti » (relatore: on. Bratti).**

**PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA**

*Al paragrafo 6.3 sopprimere il seguente periodo:* In questo quadro tuttavia la normativa regionale potrebbe risultare nell'applicazione concreta contraddittoria rispetto alla previsione generale di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Carrescia n. 1.**

## ALLEGATO 2

**RELAZIONE SUL SITO DI INTERESSE REGIONALE « BASSO BACINO DEL FIUME CHIEN TI » (Relatore: On. Alessandro BRATTI).****INDICE**

1. L'attività conoscitiva della Commissione .....	170
2. Collocazione geografica, perimetrazione e sviluppo storico del SIR Basso bacino del fiume Chienti .....	170
3. I contaminanti principali riscontrati a seguito delle attività di monitoraggio e caratterizzazione del sito .....	172
4. Attività di messa in sicurezza, fonti di finanziamento e progetti di bonifica .....	176
5. I soggetti responsabili dell'inquinamento .....	177
6. Conclusioni .....	180

*1. L'attività conoscitiva della Commissione.*

L'attività di indagine conoscitiva sul sito di interesse regionale (SIR) del Basso bacino del fiume Chienti ha avuto inizio con lo svolgimento di un sopralluogo, effettuato da una delegazione della Commissione l'11 giugno 2015.

Successivamente, nel corso della stessa giornata, si sono svolti incontri, presso il comune di Civitanova Marche, con i rappresentanti della regione Marche, delle province di Macerata e di Fermo, e dei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Morrovalle. In seguito gli incontri sono proseguiti con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste locali e della polizia provinciale di Macerata.

La delegazione della Commissione ha avuto l'opportunità di verificare lo stato delle attività svolte dalla magistratura, nonché la posizione dei vertici politici degli enti locali e della società civile, raccogliendo ulteriore documentazione.

Successivamente si sono svolte le audizioni del procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Fermo, Domenico Seccia, il 22 settembre 2015 presso la sede della Commissione a Roma, e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio, il 23 settembre 2016 nella medesima sede.

Nell'archivio della Commissione sono presenti documenti riguardante il SIR del Basso bacino del fiume Chienti per un totale di 657 pagine.

*2. Collocazione geografica, perimetrazione e sviluppo storico del SIR Basso bacino del fiume Chienti.*

*2.1.* L'area del sito si estende per circa 26 chilometri quadrati. Oltre alla zona in sinistra idrografica di 16 chilometri quadrati (comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche), all'interno della perimetrazione è compresa anche un'area in destra idrografica, di 10 chilometri quadrati, interessata da una vecchia discarica dismessa (comune di Sant'Elpidio a Mare) e da ulteriore inquinamento da solventi

organici clorurati in vicinanza della foce (comune di Porto Sant'Elpidio).

Nella perimetrazione è compresa anche l'area marina prospiciente quella terrestre, che ha un'ampiezza complessiva pari a 1200 ettari, e si estende, partendo da sud e risalendo lungo la costa in direzione nord, dall'estremità settentrionale del centro abitato di Porto Sant'Elpidio fino al porto di Civitanova Marche, per una lunghezza di circa 4 chilometri lungo costa e di 3 chilometri verso il largo.

Nel sito sono presenti numerose aree aziendali e numerose aree agricole – residenziali.

Il sito è interessato principalmente da una diffusa contaminazione della falda prevalentemente da composti organo clorurati.

2.2. La regione Marche, con nota prot. n. 6291 del 24 maggio 1999, aveva inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta di inserimento del Basso bacino del fiume Chienti tra i siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426 del 1998 con la relativa scheda informativa che individuava aree potenzialmente inquinate ricadenti nei comuni di Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle.

Successivamente, la regione Marche, con nota prot. n. 13529 del 24 novembre 1999, aveva trasmesso allo stesso Ministero una nuova scheda normativa relativa al sito Basso bacino del fiume Chienti che, modificando quella precedentemente inviata, includeva tra i siti da inserire nel perimetro due aree in destra idrografica del fiume ricadenti nel territorio dei comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare.

2.3. Con decreto del Ministro dell'ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, « Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale », il sito Basso bacino del fiume Chienti veniva individuato come intervento di bonifica di interesse nazionale.

Nel predetto decreto veniva evidenziato che:

« l'area della bassa valle del Chienti, è interessata dalla presenza di numerose aziende del settore calzaturiero, che utilizzano composti organo alogenati per il lavaggio di fondi di calzature in poliuretano. I rifiuti di tali processi, classificati come pericolosi, sono stati sversati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda attraverso i pozzi »;

« gli inquinanti, costituiti prevalentemente da tricloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene, hanno contaminato una vasta area... »;

« sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di alcune aziende del settore calzaturiero all'interno del perimetro o nelle cui aree circostanti sono stati sversati rifiuti liquidi a base di sostanze alogenate ».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Basso bacino del fiume Chienti) venivano perimetrare le aree da sottoporre a interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio.

Con nota prot. n. 36367 del 14 novembre 2012, la direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, comunicava alla regione Marche che il sito di bonifica Basso bacino del fiume Chienti non presentava tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, e di confermare entro quindici giorni dal ricevimento della nota stessa le considerazioni della direzione o di comunicare eventuali diverse valutazioni, specificando che, decorso tale termine, l'istruttoria del provvedimento si sarebbe considerata conclusa.

La regione Marche, con nota del 4 dicembre 2012, prot. n. 810865, prendeva

atto delle valutazioni espresse dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente in merito al sito di bonifica Basso bacino del fiume Chienti.

Con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013, il sito di bonifica Basso bacino del fiume Chienti veniva pertanto dichiarato non più ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

La regione Marche, mediante l'articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44, ha stabilito: « 1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assesamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato Basso bacino del fiume Chienti spetta ai comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.

2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tenere conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale ripermizzazione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ».

### 3. *I contaminanti principali riscontrati a seguito delle attività di monitoraggio e caratterizzazione del sito.*

Dalla relazione inviata in data 5 giugno 2015 dall'ARPAM – Dipartimento provinciale di Macerata, emerge, tra l'altro, quanto segue:

« ... Nel mese di settembre dell'anno 1997 al dicembre 2005 è stato effettuato un monitoraggio della falda idrica della bassa valle del fiume Chienti in seguito alla stipula di una convenzione tra l'am-

ministrazione provinciale di Macerata e l'area chimica del Servizio multizonale dell'azienda USL n. 9 di Macerata (oggi ARPAM).

La suddetta attività di monitoraggio confermò che una vasta area in sinistra idrografica del fiume Chienti era interessata da una contaminazione diffusa idrocarburi alifatici clorurati.

I risultati evidenziarono inoltre che il tetracloroetilene era il contaminante che contribuiva in maniera preponderante all'inquinamento della falda. Nel frattempo le aziende avevano modificato il loro ciclo produttivo utilizzando per le fasi di lavaggio/sgrassaggio dei fondi per calzature in materiale plastico il tetracloroetilene (o percloroetilene) in sostituzione dell'1,1,1-tricloroetano.

Nonostante ciò l'1,1,1-tricloroetano continuava ad essere presente nelle acque sotterranee.

In seguito alla perimetrazione del sito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incaricava ARPAM/APAT e ICRAM di redigere il piano della caratterizzazione delle aree pubbliche terrestri e marina.

Con delibera della Giunta regionale n. 1573 del 12 dicembre 2005 la regione Marche incarica l'ARPAM per la realizzazione, procedendo per fasi, del piano della caratterizzazione delle aree pubbliche e dell'area marina prospiciente quella terrestre.

In data 28 giugno 2006 viene stipulata una convenzione tra regione Marche – Servizio ambiente e difesa del suolo e l'ARPAM per la realizzazione del piano della caratterizzazione da realizzare per fasi.

Tutte le indagini previste nel piano della caratterizzazione delle aree pubbliche e dell'area marina prospiciente quella terrestre sono state svolte da ARPAM su incarico della regione Marche (delibera della Giunta regionale n. 1573 del 12 dicembre 2005). Tali indagini sono iniziate nel 2006 per concludersi nel 2011.

Le quattro campagne di monitoraggio delle acque di falda evidenziano la presenza di un inquinamento dovuto princi-

palmente a composti appartenenti alla classe degli idrocarburi alifatici clorurati caratterizzata dalla presenza di tetracloroetilene poi in ordine di diffusione all'1,1-dicloroetilene, al tricloroetilene e all'1,2-dicloropropano.

La falda è interessata, in sinistra idrografica, da una contaminazione diffusa da tali composti che si estende tra il limite occidentale della perimetrazione (comune di Morrovalle) fino al centro abitato del comune di Civitanova Marche.

In destra idrografica la contaminazione da idrocarburi clorurati viene riscontrata in corrispondenza di due ditte dedite alla produzione di fondi in poliuretano e/o in gomma ed a valle idrologica delle stesse.

Generalmente i valori più elevati di contaminazione vengono osservati in corrispondenza e a valle idrologica dei siti individuati come « potenziali sorgenti di contaminazione ».

Le attività di caratterizzazione svolte hanno permesso di stabilire che quasi tutti i siti classificati come tali sono da considerare sorgenti di contaminazione delle acque di falda.

Ciò in relazione non solo ai risultati della caratterizzazione di parte pubblica, ma anche sulla base degli esiti delle indagini condotte dai soggetti obbligati all'interno dei perimetri aziendali, nonché delle risultanze dei monitoraggi effettuati per la verifica della efficacia delle barriere idrauliche (qualora installate).

I risultati delle quattro campagne di monitoraggio, oltre alla contaminazione da idrocarburi alifatici clorurati, evidenziano superamenti di alcuni composti inorganici, prevalentemente ferro e manganese.

I risultati della caratterizzazione delle acque di falda hanno infine fatto rilevare una contaminazione diffusa da nitrati che interessa prevalentemente la falda in sinistra idrografica. Per tale composto è stato preso come riferimento il valore di 50 mg/L (valore limite stabilito dal decreto legislativo n. 31 del 2001 per le acque destinate al consumo umano).

Per quanto riguarda la discarica dismessa di Bracalente (« potenziale sor-

gente di contaminazione dd »), le indagini effettuate all'interno della stessa hanno permesso di definire che i rifiuti abbancati sono classificabili come « rifiuti urbani non differenziati », codice CER 20 03 03. Le indagini hanno altresì evidenziato che in alcuni casi i rifiuti risultavano ancora in fase di mineralizzazione e localmente sono accompagnati dalla presenza di percolato. A seguito di quanto emerso, il comune di Sant'Elpidio a Mare ha messo in atto una prima misura di messa in sicurezza attraverso la rimozione di circa 170 metri cubi di rifiuti dallo spigolo sud-ovest dove gli stessi risultavano a contatto con la falda.

La caratterizzazione della matrice suolo e del sottosuolo è stata condotta in due fasi distinte; la prima, finalizzata alla caratterizzazione dei siti individuati come « potenziali sorgenti di contaminazione » (FASE I), che è consistita nella realizzazione di carotaggi, con prelievo ed analisi dei campioni di terreno; la seconda, rivolta alla caratterizzazione delle aree interessate da contaminazione di tipo passivo, che è stata effettuata mediante la realizzazione di scavi meccanici, il prelievo e l'analisi dei campioni (FASE II).

I risultati hanno evidenziato superamenti delle rispettive CSC, di cui alla Tabella 1 (colonna A) dell'Allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, di alcuni composti appartenenti alla classe degli idrocarburi alifatici clorurati, dei metalli pesanti e del parametro « DDD, DDT, DDE ».

La contaminazione da idrocarburi alifatici clorurati è stata riscontrata in sei campioni di terreno prelevati dai carotaggi realizzati in prossimità di alcune ditte individuate come « potenziali sorgenti di contaminazione » e pertanto riconducibili ad una migrazione orizzontale della contaminazione esistente all'interno dei perimetri aziendali.

Anche la contaminazione da metalli pesanti è stata riscontrata nei campioni di terreno prelevati nei punti di sondaggio ubicati nei pressi delle ditte individuate come « potenziali sorgenti di contamina-

zione », ivi compresa la discarica dimessa per RSU ubicata in località « Bracalente » nel comune di Sant'Elpidio a Mare.

Il superamento del parametro « DDD, DDT, DDE », riscontrato in alcuni campioni di terreno prelevati principalmente nel primo metro, è da ricondurre all'uso che si è fatto in passato del DDT come insetticida e all'elevata persistenza del composto chimico in questione.

Superamenti dello stesso parametro sono stati evidenziati anche in qualche campione di terreno prelevato durante le attività di scavo finalizzate alla caratterizzazione delle aree interessate da contaminazione di tipo passivo (FASE III), che hanno inoltre evidenziato superamenti sporadici di rame e zinco nei terreni campionati nel centro urbano di Civitanova Marche, dovuti con tutta probabilità ad attività antropiche (traffico veicolare, utilizzo di materiale di riporto contaminato, etc).

Le indagini per la caratterizzazione delle aree interessate da contaminazione di tipo passivo hanno altresì evidenziato una situazione particolarmente critica in corrispondenza della foce del fiume Chienti nei pressi dell'area dove attualmente è stata realizzata una pista ciclabile. Tale area è stata poi caratterizzata dal comune di Civitanova Marche e per la quale è stato presentato un progetto di bonifica discusso in conferenza dei servizi ministeriale.

I numerosi scavi eseguiti hanno messo alla luce la presenza di rifiuti interrati, che interessa un'area non ancora completamente circoscritta. Tali rifiuti, costituiti da materiali da demolizione, plastica, vetro, ritagli di pelle e materiale di colore nero/grigio scuro, la cui provenienza potrebbe essere riconducibile ad attività di tipo industriale, presentano spessori variabili (massimo 2,2 metri) ed in alcuni casi poggiano direttamente sul mezzo saturo. I risultati delle analisi di laboratorio effettuate nei campioni di terreno prelevati a varie profondità in alcuni degli scavi realizzati, hanno rilevato numerosi superamenti delle CSC di metalli pesanti e di idrocarburi pesanti.

Le indagini effettuate ai fini della caratterizzazione dell'asta fluviale hanno messo in evidenza esclusivamente il superamento della CSC, di cui alla tabella 1 (colonna A) dell'allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, del parametro « DDD, DDT, DDE ».

A seguito di ulteriori indagini, che accertavano che la contaminazione era di tipo puntuale, la provincia di Macerata provvedeva alla rimozione ed allo smaltimento della porzione di sedimento fluviale contaminata.

Sempre in riferimento all'asta fluviale, all'interno dell'alveo di piena, in corrispondenza della sponda sinistra, è da segnalare la presenza di un'area interessata dall'abbancamento di rifiuti, che è stata oggetto di caratterizzazione nell'aprile 2008 da parte del comune di Civitanova Marche.

La realizzazione del piano investigativo ha evidenziato che tale area ha un'estensione di circa 4500 metri quadrati e che i rifiuti abbancati non danno luogo alla produzione di percolato e non presentano segni di decomposizione in atto. Anche per tale area il comune di Civitanova Marche ha presentato un progetto di bonifica discusso in sede di conferenza dei servizi nazionale.

I risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati al di sotto dell'interfaccia rifiuto/terreno hanno fatto rilevare valori di concentrazione di metalli pesanti compresi tra i valori CSC della colonna A e quelli della colonna B, di cui alla tabella 1 dell'allegato V al titolo V alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I risultati dei test di cessione effettuati sui campioni di rifiuto hanno prodotto un eluato con valori dei parametri analitici inferiori ai limiti della tabella 5 di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2005.

Le quattro campagne di monitoraggio delle acque superficiali non hanno evidenziato particolari criticità.

Per quanto riguarda la caratterizzazione della porzione di arenile compresa all'interno della perimetrazione, i risultati

relativi ai campioni di sedimento hanno evidenziato che in prossimità del molo sud del porto di Civitanova Marche una porzione di arenile era interessata dalla contaminazione da IPA.

Il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla messa in sicurezza della zona antistante le prime quattro attività commerciali del lungomare Sud mediante l'asportazione della porzione più superficiale dell'arenile, (per uno spessore di circa 60 centimetri), la posa in opera di un telo in HDPE sul fondo scavo e il successivo ricoprimento con materiale ghiaioso non contaminato.

L'inquinamento da IPA, come si evince dall'osservazione, è stato riscontrato inoltre in altre stazioni di campionamento, e precisamente nella stazione T05A alla profondità di 1,8 – 2,0 metri (lungomare sud del comune di Civitanova Marche) e nella stazione T07A alla profondità di 0,3 – 0,5 m (ubicata in corrispondenza della foce del fiume Chienti).

È stata rilevata inoltre una contaminazione da metalli pesanti, in particolare da zinco, in corrispondenza della foce del Chienti (stazioni T07B, T08B e T08B bis), e in corrispondenza della stazione T05A.

In seguito a tali evidenze, l'ARPAM ha effettuato una serie di indagini integrative che hanno permesso di classificare come puntuali le contaminazioni riscontrate, ad eccezione di quella da IPA, nella stazione T05A, per la quale sono state fatte ulteriori indagini e successivamente il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla messa in sicurezza.

In seguito agli esiti della caratterizzazione di parte pubblica sono state individuate, nella planimetria denominata «Aree non contaminate», elaborata nel febbraio 2011 dall'ARPAM, le aree in cui vi è l'assenza di contaminazione sia nelle acque di falda che nei suoli. Con decreto direttoriale relativo alla conferenza dei servizi decisoria del 12 ottobre 2011, il Ministero dell'ambiente, preso atto della documentazione inviata dall'ARPAM, ha deliberato di restituire agli usi legittimi le suddette aree. Intanto la regione Marche incaricava l'ARPAM della realizzazione di

uno studio finalizzato alla valutazione dell'eventuale origine naturale del ferro e manganese nelle acque di falda.

I risultati di tale studio, che ha previsto due campagne di monitoraggio delle acque di falda, hanno fatto rilevare l'esiguità dei superamenti con percentuali che si attestano nell'ordine del 5 per cento dei campioni analizzati per il parametro ferro e del 10 per cento per il parametro manganese.

Tenuto conto di ciò e vista la scarsa diffusione areale della contaminazione, lo studio conclude che non possano essere definiti valori di fondo rappresentativi per l'intera area ricompresa nella perimetrazione dell'ex sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti.

Pertanto, sotto tale aspetto, lo studio ha evidenziato che, fatta eccezione per alcuni superamenti isolati, la contaminazione da ferro e manganese è localizzata in due zone poste rispettivamente in corrispondenza della ex discarica di Sant'Elpidio a mare «Bracalente» ed a valle idrologica della confluenza tra i due corsi d'acqua.

Per quanto concerne la prima zona, lo studio conclude sia riconducibile alla presenza dei rifiuti abbancati. Tale ipotesi è avvalorata anche dai risultati delle indagini svolte sino al 2009, dalle quali è emerso che i rifiuti presenti erano, in alcuni casi, ancora in fase di mineralizzazione con presenza di percolato.

Per quanto attiene invece l'area a valle della confluenza dell'Ete Morto con il Chienti, la situazione risulta più articolata e meno chiara. In tale zona la contaminazione è abbastanza diffusa con un elevato numero di superamenti di ferro e manganese in rapporto ai campioni prelevati.

Dal punto di vista geologico tale area è caratterizzata da una successione stratigrafica più articolata di quella riscontrata a monte della confluenza tra i corsi d'acqua e, dall'analisi dei log stratigrafici disponibili, non si individuano livelli e/o intercalazioni potenzialmente correlabili alla contaminazione rilevata. Inoltre, si evidenzia che nell'area sono presenti opifici industriali (alcuni dismessi) i cui cicli

produttivi attuali e pregressi non sono direttamente correlabili con presenza di ferro e manganese. In tale zona, inoltre, non è stato possibile procedere alla definizione dei valori di fondo in quanto i punti di prelievo attualmente disponibili (circa 15) sono notevolmente inferiori a quelli considerati necessari da ISPRA (almeno 30) per effettuare un'analisi statistica adeguata».

Recentemente, nel mese di febbraio 2016, l'ARPAM, su mandato della regione Marche, ha avviato una nuova indagine al fine di verificare lo stato di inquinamento del sito, di ripерimetrare l'area e di definire i necessari interventi di bonifica.

In particolare verranno analizzate le acque di falda, prelevando campioni da 165 pozzi pubblici e privati ricadenti nell'area del basso bacino del fiume Chienti, per accertare presenza e quantità degli organoalogenati responsabili dell'inquinamento, quali tricloroetano e percloroetilene.

#### 4. Attività di messa in sicurezza, fonti di finanziamento e progetti di bonifica.

4.1. Dalla relazione dell'ARPAM del 5 giugno 2015 emerge, per quanto qui interessa, quanto segue:

la provincia di Macerata ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento della porzione di sedimento fluviale contaminata in corrispondenza della foce del fiume Chienti;

il comune di Civitanova Marche ha provveduto alla messa in sicurezza delle aree situate nel lungomare sud, mediante l'asportazione della porzione superficiale dell'arenile per uno spessore di circa 60 cm., la posa in opera di un telo sul fondo scavo e il successivo ricoprimento di materiale ghiaioso non contaminato;

il Ministero dell'ambiente, con decreto direttoriale relativo alla conferenza di servizi del 12 ottobre 2011, preso atto della planimetria di « aree non contaminate » redatta dall'ARPAM in seguito agli

esiti della caratterizzazione, ha deliberato di restituire agli usi legittimi le aree ivi indicate.

4.2. Dalla relazione illustrativa inviata in data 5 giugno 2015 dal Servizio ambiente e agricoltura della regione Marche emerge, per quanto qui interessa, che:

a seguito di verifiche da parte dell'ARPAM, alcuni terreni sono risultati non inquinati e, pertanto, si è proceduto alla « restituzione agli usi legittimi » degli stessi;

per i siti ricadenti nell'area del sito contaminato del Basso bacino del fiume Chienti sono stati erogati dalla regione Marche i seguenti finanziamenti: nel 2012 complessivi euro 263.915,62 per la messa in sicurezza di due aree del litorale sud del comune di Civitanova Marche e, negli anni 2013-2014, al comune di Sant'Elpidio a Mare euro 300.000,00 per la messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale e al comune di Civitanova Marche euro 64.856,83 per la caratterizzazione dell'area denominata « Area ciclabile fiume Chienti ».

4.3. Nel 2006, su richiesta del Ministero dell'ambiente, veniva costituito un gruppo di lavoro (formato da rappresentanti della regione Marche, della provincia di Macerata e dell'ARPAM), che ha proceduto alla redazione del progetto preliminare di bonifica della falda del sito nazionale Basso bacino del fiume Chienti.

Tale progetto era stato approvato nel corso della conferenza di servizi decisoria svoltasi presso il Ministero dell'ambiente il 27 dicembre 2006 e, nel 2008, veniva aggiornato sulla base dei risultati ottenuti dalla caratterizzazione del sito.

In data 7 aprile 2009 veniva sottoscritto l'accordo di programma fra il Ministero dell'ambiente, la regione Marche, la provincia di Macerata, i comuni di Morrovalle, Montecosaro, Civitanova Marche, la provincia di Ascoli Piceno ed i comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare per la realizzazione degli interventi di bonifica della falda del sito in questione.

Sulla base di detto accordo la provincia di Macerata veniva individuata quale soggetto attuatore delle seguenti attività:

progettazione definitiva, interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera;

progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera.

L'ARPAM veniva invece individuata quale soggetto attuatore dell'attività di controllo in corso d'opera e monitoraggio post bonifica delle acque di falda.

Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi prioritari necessari alla progettazione ed a parte della bonifica della falda (realizzazione e primo anno e mezzo di gestione del sistema di bonifica) veniva stimato in euro 3.700.000, la cui copertura era assicurata dalla regione Marche, dalle province di Macerata e di Ascoli Piceno, e dai comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, con possibilità di avvalersi delle risorse previste dal POR FESR Marche 2007-2013.

Per dare attuazione al citato accordo di programma, la provincia di Macerata ha emanato un apposito avviso pubblico al fine di affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione degli interventi di bonifica del sito.

Successivamente, la provincia di Macerata, con la determinazione dirigenziale n. 64 del 10 maggio 2010, ha aggiudicato il predetto incarico in via definitiva al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) «Ing. Davide Cesarini», secondo miglior offerente, atteso che il miglior offerente RTP «Studio IGES», con una nota del 5 maggio 2010, aveva comunicato di rinunciare all'aggiudicazione dell'incarico.

Il 5 luglio 2010, tra la provincia di Macerata ed il raggruppamento temporaneo di professionisti «Ing. Davide Cesarini» veniva stipulata la convenzione per l'affidamento dell'incarico.

Dopo solo circa venti giorni, in data 26 luglio 2010, il raggruppamento temporaneo di professionisti «Ing. Davide Cesarini» depositava presso la provincia di Macerata il progetto definitivo che prevedeva un quadro economico complessivo degli interventi pari ad euro 10.197.716,54.

Detto progetto non veniva approvato dalla conferenza di servizi ministeriale in quanto risultava sostanzialmente difforme dal progetto preliminare di bonifica approvato ed oltretutto prevedeva dei costi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti nell'accordo di programma.

Successivamente, con decreto direttoriale relativo alla conferenza di servizi ministeriale del 12 ottobre 2011, veniva richiesto alla provincia di Macerata, in qualità di soggetto attuatore, di trasmettere un progetto definitivo aggiornato sulla base delle prescrizioni indicate nei pareri ARPAM, ISPRA e regione Marche.

Tale adeguamento del progetto non è stato mai presentato dalla provincia di Macerata.

Successivamente scadeva l'accordo di programma e con decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 gennaio 2013 il sito in questione veniva declassificato in sito di interesse regionale (SIR).

##### 5. I soggetti responsabili dell'inquinamento.

Responsabili del diffuso inquinamento dell'area della bassa valle del fiume Chienti sono le numerose aziende del settore calzaturiero che hanno utilizzato composti organo alogenati per il lavaggio di fondi di calzature in poliuretano.

In particolare i rifiuti di tali processi, classificati come pericolosi, sono stati sversati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda attraverso i pozzi.

Gli inquinanti, costituiti prevalentemente da tricloroetano, tricloroetilene e tetracloroetilene, hanno interessato una vasta area ricadente nel territorio dei comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecosaro, Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio.

Le indagini effettuate dalla Commissione di inchiesta (sopralluoghi, audizioni ed acquisizione di documenti) hanno consentito di accertare che nel corso degli anni sono stati avviati numerosi procedimenti amministrativi e giudiziari finalizzati ad individuare e sanzionare i vari responsabili dell'inquinamento.

## 5.1. Procedimenti penali.

5.1.1. Procedimenti penali relativi alla prima contaminazione da tricloroetano (1993-1995).

La procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata nel 1993 ha effettuato indagini finalizzate all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento mediante l'acquisizione di documenti contabili delle ditte operanti nel settore calzaturiero che attestavano l'acquisto del tricloroetano oltre che il suo utilizzo nel processo produttivo.

Le indagini, supportate anche dai riscontri tecnici eseguiti dalle USL di Macerata e Civitanova Marche, hanno consentito la citazione a giudizio davanti al pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, di nove legali rappresentanti delle ditte perché ritenuti responsabili di vari reati ambientali.

Tutti i procedimenti penali sono stati definiti nel 1995 mediante l'applicazione della pena richiesta dalle parti ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento).

Il pretore di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche ha applicato a tutti gli imputati la pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione, concedendo loro il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 codice penale e condannandoli al pagamento delle spese di costituzione e difesa in favore delle costituite parti civili (provincia di Macerata, comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche).

Per quanto concerne i territori ricadenti nella competenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo, non risultano né essere state avviate indagini né risultano procedimenti penali

pendenti relativi all'inquinamento in questione.

5.1.2. Procedimenti penali relativi alla seconda contaminazione da percloroetilene e trielina (1996-2009).

In ordine alla contaminazione da percloroetilene e trielina la procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata ha citato a giudizio davanti al tribunale penale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, cinque dei nove legali rappresentanti delle ditte responsabili della prima contaminazione da tricloroetano.

Detti procedimenti penali si sono conclusi, due con sentenza di assoluzione degli imputati, due con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione ed uno con sentenza di condanna alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 2.000.000 di ammenda, oltre al risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili. Detta sentenza di condanna è stata poi riformata dalla Corte di appello penale di Ancona, la quale ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili risarcitorie contenute nella sentenza di condanna di primo grado.

Per quanto concerne i territori ricadenti nella competenza della procura della Repubblica presso il tribunale di Fermo non risultano né essere state avviate indagini né risultano procedimenti penali pendenti relativi all'inquinamento in questione.

## 5.2. Procedimenti civili.

5.2.1. Procedimenti civili relativi alla prima contaminazione da tricloroetano (1993-1995).

A seguito delle sentenze di patteggiamento emesse dal tribunale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, la provincia di Macerata ed i comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche hanno citato davanti al tribunale Civile di Macerata sia gli imputati che le rispettive ditte, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale.

Con la sentenza n. 699/09 del 15 giugno 2009, depositata il 17 giugno 2009, il tribunale di Macerata, preso atto delle situazioni di accordo e transazione venutesi a creare, ha, tra l'altro, condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della provincia di Macerata e dei comuni di Civitanova Marche e Montecosaro della somma complessiva di euro 2 milioni, oltre al pagamento delle spese legali.

Detta sentenza è stata appellata da sei delle nove ditte citate in giudizio in primo grado e, a seguito di istanza presentata da alcune parti, la Corte di appello civile di Ancona, con l'ordinanza del 17 dicembre 2009, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, imponendo agli appellanti una cauzione dell'importo di euro un milione.

Il giudizio pendente davanti alla Corte di appello civile di Ancona non risulta ancora essere stato deciso.

5.2.2. Procedimenti civili relativi alla seconda contaminazione da percloroetilene e trielina (1996 – 2009).

Per tale contaminazione non risultano essere stati promossi da parte delle province e dei comuni giudizi civili finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale.

### 5.3. Procedimenti amministrativi.

Il Ministero dell'ambiente, con nota del 27 novembre 2011, prot. n. 29237/TRI/DI/II-VII, ha invitato la provincia di Macerata, per quanto di competenza, ad attivare le procedure previste dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (avvio e conclusione del procedimento volto ad identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento; diffida dell'eventuale responsabile a provvedere).

Le amministrazioni provinciali territorialmente competenti non hanno svolto indagini finalizzate a identificare i responsabili dell'inquinamento del sito in questione e, pertanto, non hanno attivato la procedura di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Non risultano infatti essere state emesse ordinanze di diffida nei confronti dei responsabili dell'inquinamento (di cui al citato articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006), né risulta che gli interventi di bonifica siano stati adottati dalle amministrazioni competenti in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 (sempre secondo lo stesso articolo 244, comma 4).

L'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce: «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

Alcuni comuni hanno emesso ordinanze concernenti l'imposizione ad alcune aziende incluse nella perimetrazione del SIN a caratterizzare i propri siti a seguito delle determinazioni dal Ministero dell'ambiente (all'epoca in cui il sito era ancora SIN), che tendevano a considerare tutti i proprietari dei siti produttivi sotto i quali scorreva l'acqua contaminata come responsabili dell'inquinamento, anche se la concentrazione di contaminanti a monte e a valle idraulica del sito produttiva era identica.

Con deliberazioni della conferenza di servizi decisoria per il SIN del Basso bacino del fiume Chienti tenutesi presso il Ministero dell'ambiente il 28 dicembre 2005 e il 22 febbraio 2006 sono state imposte ai predetti proprietari dei siti produttivi di formalizzare la propria disponibilità a concorrere alla attuazione e gestione delle attività di messa in sicurezza

e bonifica della falda in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l'intera area di competenza.

Le società i cui stabilimenti aziendali sono ubicati nel territorio del sito del Basso bacino del fiume Chienti e l'associazione degli industriali della provincia di Macerata hanno proposto vari ricorsi davanti al TAR Marche avverso le predette deliberazioni, chiedendone l'annullamento.

Il TAR Marche, con sentenze nn. 124, 125, 126, 127, 128 e 129 del 20 novembre 2014, depositate il 20 febbraio 2015, ha accolto detti ricorsi, annullando i provvedimenti delle conferenze di servizi decisorie per il sito di interesse nazionale del Basso bacino del fiume Chienti, tenutesi il 28 dicembre 2005 e 22 febbraio 2006, nella parte in cui imponevano « la prescrizione di richiedere ai soggetti privati la formalizzazione della propria disponibilità a concorrere alla attuazione e gestione delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda in forma unitaria e consortile, ovvero di presentare un proprio progetto per l'intera area di competenza ».

Le sentenze, per quanto qui interessa, così motivano:

« Ove, ..., non venga accertata la responsabilità sull'origine del fenomeno contestato, non è possibile imporre al soggetto incolpevole, individuato solo in quanto proprietario del bene, alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza »;

« ... sebbene possa non essere richiesto all'autorità amministrativa di dimostrare il comportamento doloso o colposo dell'operatore, è comunque necessario che essa ricerchi preventivamente l'origine dell'inquinamento e dimostri l'esistenza di un nesso causale tra questo e l'attività inquinante, utilizzando i propri poteri istruttori »;

« Nel caso di specie non emerge che le autorità amministrative preposte abbiano svolto una compiuta istruttoria atta a ricercare l'origine dell'inquinamento al fine di collegarlo causalmente all'attività industriale posta in essere dalla ricorrente, né si è proceduto ad un accertamento di corrispondenza tra le sostanze inquinanti

e i componenti impiegati dall'operatore nell'esercizio della propria attività di impresa ».

## 6. Conclusioni.

Le indagini effettuate dalla Commissione di inchiesta consentono di individuare le seguenti criticità che stanno determinando il ritardo della bonifica del sito contaminato denominato Basso bacino del fiume Chienti.

6.1. La mancata attuazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 7 aprile 2009 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Marche, la provincia di Macerata, i comuni di Morrovalle, di Montecosaro, di Civitanova Marche, la provincia di Ascoli Piceno e i comuni di Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare per la realizzazione degli interventi di bonifica della falda del sito in questione ha impedito di utilizzare risorse finanziarie pari ad euro 3.700.000, la cui copertura era assicurata dalla regione Marche, dalla provincia di Macerata, da quella di Ascoli Piceno e dai comuni di Civitanova Marche, di Montecosaro, Morrovalle, di Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare, con possibilità di avvalersi delle risorse previste dal POR FESR Marche 2007-2013.

La responsabilità della mancata attuazione dell'accordo di programma è da attribuire esclusivamente alla provincia di Macerata (ente attuatore delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica della falda acquifera), la quale, a seguito di avviso pubblico, in data 5 luglio 2010 ha affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione degli interventi di bonifica del sito ad un raggruppamento temporaneo di professionisti che in data 26 luglio 2010, dopo appena venti giorni, ha presentato un progetto definitivo che prevedeva un quadro economico complessivo degli interventi pari ad euro 10.197.716,54.

Detto progetto definitivo non è stato approvato dalla conferenza di servizi ministeriale in quanto risultava sostanzialmente difforme dal progetto preliminare di bonifica approvato ed oltretutto prevedeva dei costi di gran lunga superiori rispetto a quelli previsti nell'accordo di programma.

La provincia di Macerata è altresì responsabile per non aver trasmesso, in qualità di soggetto attuatore, un progetto definitivo aggiornato sulla base delle prescrizioni indicate nei pareri dell'ARPAM, dell'ISPRA e della regione Marche, così come richiesto con decreto direttoriale relativo alla conferenza di servizi ministeriale del 12 ottobre 2011.

Non è dato comprendere perché la provincia di Macerata abbia dapprima consentito di far redigere un progetto definitivo difforme dal progetto preliminare approvato e successivamente sia rimasta inerte rispetto alla richiesta del Ministero di redigere un progetto definitivo aggiornato sulla base delle prescrizioni dei pareri espressi da ARPAM, ISPRA e regione Marche.

6.2. Non risultano indagini specifiche svolte dalle autorità amministrative competenti (in particolare dalla provincia di Macerata e dalla provincia di Fermo) finalizzate alla identificazione dei responsabili della contaminazione del sito in questione.

Occorre rilevare che era onere delle autorità amministrative individuare i responsabili dell'inquinamento al fine di ordinare loro di effettuare la bonifica del sito contaminato (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; TAR Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 05.05.2014, n. 183).

Al riguardo, l'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce, per quanto qui interessa, che «la provincia,... dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere...».

Lo stesso TAR Marche, con le sentenze sopra indicate, ha evidenziato che «nel caso di specie non emerge che le autorità amministrative preposte abbiano svolto una compiuta istruttoria atta a ricercare l'origine dell'inquinamento al fine di collegarlo causalmente all'attività industriale posta in essere dalla ricorrente».

Certo è che l'eventuale individuazione dei responsabili dell'inquinamento avrebbe facilitato ed accelerato l'iter amministrativo relativo alla bonifica del sito.

6.3. Il sito, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato il comma 2 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non è più ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale e, conseguentemente, i relativi costi di bonifica non possono essere sostenuti dallo Stato, che, peraltro, pur essendo un SIN, non aveva stanziato alcuna risorsa finanziaria.

Certo è che, non essendo stati individuati i responsabili dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi di bonifica del sito contaminato debbono essere realizzati d'ufficio dai comuni territorialmente competenti e, ove questi non provvedano, dalla regione.

La regione Marche, mediante l'articolo 24 della Legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio), ha stabilito: «1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato "Basso Bacino del fiume Chienti" spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.

2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un

nuovo accordo di programma che deve tenere conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale ripermizione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) » (1).

---

(1) L'articolo 14, comma 1, della Legge regionale 2 agosto 2006, n. 13, così dispone: « Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai comuni ».

Con detta disposizione la regione Marche ha voluto rafforzare la necessità della bonifica dell'intera area da parte degli enti territoriali, già firmatari di un accordo di programma non più operativo, mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma.

In conclusione, in mancanza di detto nuovo accordo, poiché non sono stati individuati i responsabili dell'inquinamento, gli interventi di bonifica del sito di interesse regionale (SIR) « Basso Bacino del Fiume Chienti » debbono essere realizzati d'ufficio dai comuni e, ove questi non provvedano, dalla regione Marche, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	183
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione del presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano – NETCOMM, Roberto Liscia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
Audizione del presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP, Renato Brunetti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
AVVERTENZA .....	184

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### La seduta comincia alle 8.40.

**Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.**

**Audizione del presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano – NETCOMM, Roberto Liscia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Roberto LISCIA, *presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano – NETCOMM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Davide BARUFFI (PD).

Roberto LISCIA, *presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano – NETCOMM*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Liscia, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Audizione del presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP, Renato Brunetti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Renato BRUNETTI, *presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP* e Paolo NUTI, *vicepresidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente* e il deputato Davide BARUFFI (PD).

Renato BRUNETTI, *presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP* e Paolo NUTI, *vicepresidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Brunetti e il vice-

presidente Nuti, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	185
Audizione di Nunzio Sapuppo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	187

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14,10 alle 14.25.

#### COMMISSIONE PLENARIA

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Tintisona delle seguenti attività istruttorie: acquisire le generalità dei componenti della volante Monte Mario-Primavalle evocata nella recente audizione di Marco Liberato Di Bernardino; acquisire presso le strutture della Polizia di Sato documentazione relativa a Valerio Morucci; acquisire – in-

sieme alla dottoressa Picardi – sommarie informazioni testimoniali da alcune persone coinvolte nella vicenda della scoperta del covo di Viale Giulio Cesare; compiere un approfondimento sulla vicenda della segnalazione, giunta l'11 ottobre 1990, della presenza a Piazza delle Provincie di una videocassetta asseritamente relativa al sequestro Moro; svolgere un approfondimento sulle modalità della scoperta della tipografia di Via Pio Foà;

incaricare il generale Scriccia di acquisire documentazione dal procedimento penale 3985/02 I del Tribunale di Roma;

incaricare il tenente colonnello Gi-raudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare il colonnello Pinnelli di identificare i testimoni segnalati dal dottor Salvini a seguito dell'escussione del maresciallo Incandela, al fine di consentire l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali;

incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire dalla RAI i filmati e gli audio dei notiziari televisivi e radiofonici del 16-17 marzo 1978 non ancora acquisiti.

Comunica inoltre che:

il 18 maggio 2016 il direttore del DIS ha trasmesso un compendio, segreto, di documentazione;

nella stessa data, il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria riservata, relativa all'identificazione dei componenti di una volante in servizio il 16 marzo 1978 nel quadrante Monte Mario – Primavalle;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria, di libera consultazione, su Toni Chichiarelli;

nella stessa data il dottor Donadio ha altresì depositato una proposta istruttoria, di libera consultazione, relativa all'acquisizione di documentazione di polizia su Valerio Morucci;

il 19 maggio 2016 il sovrintendente Marratzu ha depositato, documentazione giudiziaria, di libera consultazione, relativa a Toni Chichiarelli;

il 19 e 20 maggio 2016 l'onorevole Grassi ha depositato due note, di libera consultazione, relative alle vicende del cosiddetto « lodo Moro »;

nella stessa data è stata acquisita una nota, di libera consultazione, dell'ex deputato Falco Accame sulla vicenda di Antonino Arconte;

il 23 maggio 2016 è stata acquisita una nota, segreta, depositata dal tenente colonnello Giraudo, relativa a atti di indagine;

nella stessa data è pervenuta una lettera, riservata, della Procura della Repubblica di Bologna;

il 24 maggio 2016 è stata acquisita una nota, di libera consultazione, del dottor Allegrini, relativa a documentazione

archivistica della Prefettura e della Questura di Viterbo;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha trasmesso una nota, riservata, con allegata documentazione fotografica relativa a Antonio Nirta, che sarà trasmessa al Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri;

nella stessa data, il tenente colonnello Giraudo ha depositato una proposta istruttoria, segreta, relativa all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti;

nella stessa data, il dottor Donadio, ha depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa all'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;

nella stessa data, il dottor Donadio ha depositato una proposta, riservata, di quesiti per l'audizione odierna;

il 25 maggio 2016, la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali acquisite da Gaudenzio Truzzi;

nella stessa data il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Giulio De Petra.

Comunica altresì che i seguenti documenti riservati saranno duplicati e resi disponibili come documenti « liberi », previa obliterazione dei dati personali sensibili: 269/2, 322/1, 357/1 e 357/2, 365/1, 377/1, 416/1 (limitatamente al solo verbale di sommarie informazioni testimoniali), 418/1, 421/1, 422/1.

Il documento 274/1 sarà inoltre declassificato da riservato a libero, mentre il documento 572/1 sarà declassificato da segreto a riservato.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

**Audizione di Nunzio Sapuppo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che l'audit apparteneva al primo equipaggio di polizia giunto in via Fani e che la sua testimonianza è particolarmente importante per ricostruire la scena del crimine.

Pone poi una serie di quesiti, ai quali risponde Nunzio SAPUPPO.

Intervengono con quesiti il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali risponde Nunzio SAPUPPO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Nunzio Sapuppo e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	188
Seguito dell'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Seguito dell'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico GELLI, *presidente*, richiama le questioni sollevate nel corso della seduta, tenutasi lo scorso 4 maggio in cui l'audito ha svolto la relazione ed ha avuto inizio il dibattito. Invita quindi Enrico MORANDO, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*, a replicare alle osservazioni e ai quesiti posti in quella seduta.

Enrico MORANDO, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*, intervenendo in replica, deposita documentazione al riguardo.

Seguono un breve intervento di Elena CARNEVALI (PD) e una richiesta di chiarimenti di Federico GELLI, *presidente*, cui il Viceministro si riserva di rispondere per iscritto.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14,55 alle 15,30.

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	189
Esame della proposta di relazione sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle Forze armate (Rel. Scanu) ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	189

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	190
Seguito dell'audizione del Presidente dell'INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	190

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame della proposta di relazione sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle Forze armate (Rel. Scanu).**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente e relatore*, sottolinea preliminarmente che, nonostante l'articolo 4, comma 2, della delibera istitutiva disponga che la Commissione presenti una relazione intermedia allo scadere del primo anno di attività, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sin dall'inizio sull'opportunità di procedere alla redazione di una ulteriore relazione in

tempi strettissimi, con l'obiettivo di presentare all'Assemblea della Camera una proposta articolata di modifiche alla normativa vigente nella materia della prevenzione del rischio lavorativo e della tutela previdenziale nelle Forze armate.

Ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) della delibera istitutiva, la Commissione ha il compito di indagare « sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti dalle patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate dalle lettere a), d), e) e f) » della medesima delibera.

La stessa delibera istitutiva, all'articolo 4, comma 2, prevede che la Commissione « riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza dei vigenti istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito. » In attuazione di tali compiti, la Commissione si è perciò prefissa l'obiettivo di proporre alcune significative modifiche alla normativa vigente, che si ritengono necessarie ed urgenti.

Nell'auspicare che la proposta di relazione sia approvata dalla Commissione in tempi rapidi, avverte che il deposito formale del testo avverrà in una ulteriore seduta, da convocare dopo l'audizione del Ministro della Difesa prevista per domani alle 8.30.

Propone comunque di fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte di relazione alternativa alle 12 di domani, se non vi sono obiezioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, passa quindi ad illustrare i contenuti della proposta di relazione.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani giovedì 26 maggio 2016.

### **La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### **AUDIZIONI**

*Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

### **La seduta comincia alle 15.15.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'audizione del Presidente dell'INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno, la cui prima parte si è svolta nella seduta del 10 marzo scorso. Ringrazia quindi gli auditi per il contributo fornito dall'INAIL ai lavori della Commissione.

Massimo DE FELICE, *Presidente dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, e

Giuseppe LUCIBELLO *Direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)* svolgono brevi interventi ad integrazione della precedente audizione e della documentazione trasmessa alla Commissione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni, i deputati Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replicano gli auditi.

**La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.15.**

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 6

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati Atto n. 295 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 7

ALLEGATO (*Proposta di parere dei relatori*) ..... 9

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 14

7-00905 Paola Boldrini: Sullo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 14

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 16

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 18

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25

## SEDE REFERENTE:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	26
--	----

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	44
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido.	
Audizione di Franca Biondelli, Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Vincenzo Casone, professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43

**III Affari esteri e comunitari**

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi ..... 45

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 45

AVVERTENZA ..... 46

**IV Difesa**

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 47

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 47

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (*Esame e rinvio*) ..... 48

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 52Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 52ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) ..... 56Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 53ALLEGATO 2 (*Relazione tecnica*) ..... 57Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 53Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 54Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 55

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) .....	65
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	69
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) .....	66
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	70
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	66
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti (Seguito dell'esame e rinvio) .....	66
ALLEGATO 3 (Emendamenti) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	75
Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta) .....	75
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	77
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	76
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
ERRATA CORRIGE .....	76

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	79
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (atto n. 299) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	85
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri e C. 3725 Basso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3807</i> ) .....	86
---	----

## COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti .....	88
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-07383 Cenni: Definizione della normativa relativa alla produzione di oggetti di design considerato di pubblico dominio .....	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-07722 Ricciatti: Iniziative a favore delle imprese del territorio marchigiano .....	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	92
5-08038 Crippa: Questioni relative alle piattaforme e-commerce di vendita al dettaglio di merce di provenienza extra-UE .....	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	96
5-08291 Vezzali: Profili anticoncorrenziali di un'eventuale fusione tra Italgas e 2iRete Gas .	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	99
5-08585 Taranto: Valorizzazione del sistema fieristico italiano .....	89
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dei partiti politici. Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	102
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
---	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	111
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	114

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	112
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	112
5-06507 Mongiello: Iniziative per l'avvio del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario ...	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-06635: Burtone: Iniziative per contrastare la diffusione del cinipide galligeno del castagno ..	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-07764 Guidesi: Iniziative per tutelare la produzione del latte nazionale .....	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	119
5-08166 Guidesi: Iniziative per contrastare la pesca abusiva nelle acque interne .....	113
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### **SEDE CONSULTIVA:**

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	122
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	123

##### **SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
---	-----

##### **ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	131
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i> .....	135
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	132
Sui lavori della Commissione .....	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	134

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### **SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	141
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	146

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	143
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	148
Disciplina dei partiti politici. Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ). .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	145
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	150
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	154
Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	154
Comunicazioni del presidente .....	155
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Prefetto Clara Vaccaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	160
Audizione del Prefetto di Caserta, Arturo De Felice ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	161
X COMITATO – infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito .....	161
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza .....	162
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	163
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del responsabile della clientela istituzionale di Eurizon Capital sgr, Michele Boccia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	163

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), Tito Boeri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	164
AVVERTENZA .....	164

### **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Presidente di Confrasperto, Paolo Uggè ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
---	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	166
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	166
---	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	167
---	-----

Esame della proposta di relazione sulla situazione del sito di interesse regionale « Basso bacino del fiume Chienti » (relatore: on. Bratti) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	168
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di modifica approvata</i> ) .....	169
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di relazione</i> ) .....	170
---	-----

Sui lavori della Commissione .....	168
------------------------------------	-----

Audizione del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168
--	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	183
-----------------------------------	-----

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.

Audizione del presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano – NETCOMM, Roberto Liscia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
--	-----

Audizione del presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider – AIIP, Renato Brunetti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
--	-----

AVVERTENZA .....	184
------------------	-----

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	185
---	-----

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	185
------------------------------------	-----

Audizione di Nunzio Sapuppo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	187
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	188
Seguito dell'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	189
Esame della proposta di relazione sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle Forze armate (Rel. Scanu) ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	189
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	190
Seguito dell'audizione del Presidente dell'INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	190

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

### presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

---

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza  
del presidente Paolo ROMANI.*

**La seduta comincia alle 19.20.**

#### INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO UCRAINO

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta e saluta la delegazione del Parlamento ucraino che è in visita ufficiale in Italia. Informa che con la riunione odierna prosegue il programma di incontri sulla situazione della crisi ucraina che la delegazione sta portando avanti da oltre un anno.

Ricorda che l'onorevole Picchi e l'onorevole Tidei sono stati chiamati a far parte del Comitato ad hoc sulle migrazioni, istituito recentemente dal Presidente dell'Assemblea OSCE e presieduto dal senatore svizzero Filippo Lombardi. L'onorevole Picchi svolge anche l'incarico di Vice Presidente di questo nuovo importante organo dell'Assemblea. Rammenta, infine, che dal 1 al 5 luglio 2016 si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, la Sessione annuale dell'Assemblea OSCE. La missione di monitoraggio elettorale delle elezioni macedoni prevista, invece, per la prossima set-

timana è stata annullata in quanto sono state rinviate a data da definirsi le stesse elezioni.

Lascia quindi la parola all'onorevole Hanna Hopko, Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento ucraino (Verkhovna Rada) e del Gruppo parlamentare di amicizia Ucraina-Italia.

L'onorevole HOPKO, ringraziando il Presidente e la delegazione per l'opportunità offerta, riferisce sulla situazione attuale in Ucraina e soprattutto nell'est del Paese che si trova ancora sotto la minaccia di occupazione militare russa. Illustra, infine, le problematiche connesse all'attuazione completa degli accordi di Minsk II che hanno instaurato il cessate il fuoco nella regione orientale.

Prendono quindi la parola il senatore COMPAGNA (CoR), l'onorevole SCAGLIUSI (M5S), la senatrice FATTORINI (PD) e il presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali rispondono l'onorevole HOPKO e gli altri membri della delegazione parlamentare ucraina.

Il presidente ROMANI, ringraziando l'onorevole HOPKO e i parlamentari intervenuti al dibattito, dichiara chiusa la seduta.

**La seduta termina alle 20.40.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0006610\*